

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI-XIV Camera e 4 ^a -10 ^a Senato) .	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	16
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	17
FINANZE (VI)	»	42
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	78
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	81
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	83
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	93
AFFARI SOCIALI (XII)	»	94
AGRICOLTURA (XIII)	»	98
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	128

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i> 129
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	» 133
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 134

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 3

AUDIZIONI

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 11.05.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/

85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*). (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Luigi MARATTIN (IV-C-RE), Marco GRIMALDI (AVS), Filippo SCERRA (M5S), Alberto BAGNAI (LEGA), e Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nonché il senatore Claudio BORGHI

(LSP-PSD'AZ), ai quali replica Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ringrazia il Ministro

per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**XI (Lavoro pubblico e privato)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 4^a (Politiche dell'Unione europea)
e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 5

AUDIZIONI

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione della Camera dei deputati, Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Il Commissario Nicolas SCHMIT svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, le deputate Isabella DE MONTE (IV-C-RE) e Valentina BARZOTTI

(M5S) e la senatrice Elena MURELLI (LSP-PSD'AZ).

Il Commissario Nicolas SCHMIT risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Intervengono, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, la senatrice Cinzia PELLEGRINO (FDI), i deputati Dario CAROTENUTO (M5S) e Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), i senatori Susanna Lina Giulia CAMUSSO (PD-IDP), Elisa PIRRO (M5S), in videoconferenza, e Ignazio ZULLO (FDI), il deputato Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) e il senatore Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA (FDI).

Il Commissario Nicolas SCHMIT risponde agli ulteriori quesiti posti e fornisce altre precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia il Commissario Nicolas SCHMIT e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Vicepresidente del Consiglio della Magistratura Militare, David Brunelli, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della Magistratura Militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91	6
Audizione informale del Presidente della Corte Militare di Appello, Giuseppe Mazzi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della Magistratura Militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91 .	6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 dicembre 2023.

Audizione informale del Vicepresidente del Consiglio della Magistratura Militare, David Brunelli, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della Magistratura Militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.15.

Audizione informale del Presidente della Corte Militare di Appello, Giuseppe Mazzi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della Magistratura Militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.

Audizione di Elisabetta Catelani, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa (*in videoconferenza*) (*Svolgimento e conclusione*) 7

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di: Enrico Sarcinelli, sindaco del comune di Spilimbergo, Lanfranco Sette, sindaco del comune di Latisana, Franco Lenarduzzi, sindaco del comune di Ruda 8

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di Salvatore Spitaleri, già componente della Commissione paritetica per la Regione Friuli Venezia Giulia 8

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di Donino Favot, presidente di ANCI Friuli Venezia Giulia 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. Esame emendamenti C. 1275-A e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 8

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. Esame emendamenti C. 1341-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) . 9

ALLEGATO (*Parere approvato*) 11

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.

Audizione di Elisabetta Catelani, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa (*in videoconferenza*).

(Svolgimento e conclusione).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento e che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Elisabetta CATELANI, *professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione (*in videoconferenza*).

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia la professoressa Catelani per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 dicembre 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di: Enrico Sarcinelli, sindaco del comune di Spilimbergo, Lanfranco Sette, sindaco del comune di Latisana, Franco Lenarduzzi, sindaco del comune di Ruda.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di Salvatore Spitaleri, già componente della

Commissione paritetica per la Regione Friuli Venezia Giulia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.40.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di Donino Favot, presidente di ANCI Friuli Venezia Giulia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 15.25.

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.

Esame emendamenti C. 1275-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1275-A e abb., recante « Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione ». Al riguardo, in qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo

117 della Costituzione: pertanto ritiene che si possa esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

Esame emendamenti C. 1341-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti e l'emendamento 21.100 della Commissione, riferiti al disegno di legge C. 1341-A, recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* ».

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, relativamente al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, evidenzia che l'articolo aggiuntivo Orrico 29.02 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo a favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo l'adozione di un decreto ministeriale al fine di stabilire le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo, senza alcuna procedura concertativa tra lo Stato e le Regioni. Trattandosi di articolo aggiuntivo che appare riconducibile in primo luogo alla materia « tutela della concorrenza » di competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, segnala che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato il carattere « finalistico » e la « trasversalità » di tale materia corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche in-

cise dall'intervento, con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni. In tal senso, nella recente sentenza n. 179 del 2022, la Corte ha dichiarato l'illegittimità di una disposizione istitutiva di un fondo statale finalizzato alla concessione di contributi alle imprese operanti in più ambiti, non industriali, alcuni dei quali di competenza regionale per mancanza di un adeguato coinvolgimento delle regioni interessate, nella parte in cui non prevede che il decreto attuativo, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del relativo fondo, sia adottato previa intesa nella Conferenza Stato-regioni. Aggiunge che l'intervento normativo proposto dall'articolo aggiuntivo Orrico 29.02 incide altresì su materie di competenza legislativa concorrente come la « promozione e organizzazione di attività culturali », ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, laddove fa riferimento anche al sostegno delle attività cinematografiche (sentenza n. 285 del 2005), e su materie che la Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza legislativa residuale delle regioni come il « turismo » (sentenza n. 214 del 2006), ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Relativamente poi all'articolo aggiuntivo Orrico 29.03 che prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle minoranze linguistiche, da ripartire secondo quanto stabilito con decreto del Ministro della cultura, esso appare riconducibile alla materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Tale articolo aggiuntivo non include alcuna forma di raccordo con il sistema delle autonomie locali, mentre la giurisprudenza costituzionale richiede opportune procedure di coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso attività concertative e di coordinamento nei casi di disposizioni

incidenti su tale materia di competenza concorrente (sentenza n. 71 del 2018).

Conclude rilevando quindi il parere contrario sugli articoli aggiuntivi Orrico 29.02 e 29.03 e il nulla osta sulle restanti proposte emendative presentate (*vedi allegato*).

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede di procedere per parti separate in modo da poter esprimere voto contrario sulla parte della proposta di parere relativa agli articoli aggiuntivi Orrico 29.02 e 29.03 e voto favorevole sulla parte relativa al nulla osta sulle restanti proposte emendative presentate.

Luca SBARDELLA, *presidente*, accogliendo la richiesta del collega Alfonso Co-

lucci, avverte che verrà posta in votazione in primo luogo la parte della proposta di parere recante le premesse e il parere contrario sugli articoli aggiuntivi Orrico 29.02 e 29.03 e subito dopo la restante parte relativa al nulla osta sulle altre proposte emendative.

Il Comitato approva, con distinte votazioni, la parte della proposta di parere recante il parere contrario sugli articoli aggiuntivi Orrico 29.02 e 29.03 e la parte della proposta recante nulla osta sui restanti emendamenti.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. Esame emendamenti C. 1341-A Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il fascicolo n. 1 degli emendamenti e l'emendamento 21.100 della Commissione, riferiti al disegno di legge C. 1341-A recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* »;

rilevato che:

L'articolo aggiuntivo Orrico 29.02 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo a favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo l'adozione di un decreto ministeriale al fine di stabilire le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo, senza alcuna procedura concertativa tra lo Stato e le Regioni;

tale articolo aggiuntivo appare riconducibile in primo luogo alla materia « tutela della concorrenza » di competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato il carattere « finalistico » e la « trasversalità » di tale materia corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento, con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni. In tal senso, nella

recente sentenza n. 179 del 2022, la Corte ha dichiarato l'illegittimità di una disposizione istitutiva di un fondo statale finalizzato alla concessione di contributi alle imprese operanti in più ambiti, non industriali, alcuni dei quali di competenza regionale per mancanza di un adeguato coinvolgimento delle regioni interessate, nella parte in cui non prevede che il decreto attuativo, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del relativo fondo, sia adottato previa intesa nella Conferenza Stato-regioni;

l'intervento normativo proposto dall'articolo aggiuntivo Orrico 29.02 incide altresì su materie di competenza legislativa concorrente come la « promozione e organizzazione di attività culturali », ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, laddove fa riferimento anche al sostegno delle attività cinematografiche (sentenza n. 285 del 2005), e su materie che la Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza legislativa residuale delle regioni come il « turismo » (sentenza n. 214 del 2006), ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

l'articolo aggiuntivo Orrico 29.03 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle minoranze linguistiche, da ripartire secondo quanto stabilito con decreto del Ministro della cultura, senza contemplare alcuna forma di rac-

cordo con il sistema delle autonomie locali;

esso appare riconducibile alla materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

la giurisprudenza costituzionale richiede opportune procedure di coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso attività concertative e di coordinamento nei casi di disposizioni incidenti su

tale materia di competenza concorrente (sentenza n. 71 del 2018);

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi Orrico 29.02 e 29.03

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative presentate.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	13
Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	14

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. — Interviene, in videoconferenza, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 18 dicembre e che l'Assemblea ne ha deliberato l'urgenza, riducendo quindi della metà il termine per la Commissione per svolgere l'esame in sede referente.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una analisi dettagliata del testo del provvedimento, che è composto da 22 articoli, suddivisi in 6 capi, sottoline-

ando che la relazione si soffermerà sulle sole parti che investono profili di competenza della Commissione.

Evidenzia che l'articolo 8 – introdotto al Senato – reca modifiche al codice della nautica da diporto. In particolare, si consente lo svolgimento dell'attività di mediatore di diporto – cioè colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto – anche a coloro che siano stati condannati a una pena detentiva superiore a tre anni, ove il reato sia estinto.

L'articolo 9, comma 2, interviene sul codice del consumo, prevedendo che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile.

L'articolo 18 designa l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato quale autorità preposta all'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati

equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. «*Digital Market Act*»).

Il comma 4 specifica che, ai fini dell'esecuzione del *Digital Market Act*, nella parte in cui prevede la possibilità che l'autorità nazionale in materia di concorrenza svolga nell'ordinamento indagini finalizzate all'eventuale accertamento da parte della Commissione europea delle violazioni ivi previste, l'AGCM può irrogare le sanzioni e le penali di mora di cui all'articolo 14 della legge n. 287 del 1990.

Il comma 8 fa salve le competenze generali di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ad alcuni dei profili disciplinati dal richiamato regolamento, per i quali più evidente appare il rischio di violazione del diritto fondamentale alla tutela e alla riservatezza dei dati personali.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della professione di guida turistica.

C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che l'Assemblea ha deliberato di fissare al 14 dicembre il termine per la conclusione dell'esame in Assemblea, in quanto collegato alla manovra di finanza pubblica e che esso figura nel calendario dei lavori a partire da domani, mercoledì 6 dicembre.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, che a seguito dell'esame da parte del Senato è composto da 15 articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica e dà attuazione al Piano

nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'ordinamento delle professioni delle guide turistiche. La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale per le guide turistiche. Il conseguimento del target è previsto entro dicembre 2023.

La presente relazione si sofferma sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.

In primo luogo, si segnala l'articolo 4, comma 2, lettere *d*) ed *e*) che, in relazione ai requisiti per abilitazione all'esercizio di guida turistica, prevedono, rispettivamente, il non aver subito condanne passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto e il non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale.

L'articolo 12 dispone i divieti e le sanzioni per chi eserciti senza titolo la professione di guida turistica.

In particolare, il comma 1 vieta a chiunque di svolgere o offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione delle norme contenute nel provvedimento e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 5. La disposizione fa comunque salve le eccezioni contemplate dal comma 2 dell'articolo 3, sostanzialmente legate all'esercizio della professione su base temporanea e occasionale o ancora, alla prestazione gratuita in occasione di aperture straordinarie organizzate di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche.

Il comma 2 reca il divieto di utilizzo di tessere o di altri segni distintivi idonei ai fini dell'identificazione come guida turistica in assenza del titolo abilitante.

Il comma 3 prevede altresì il divieto per agenzie di viaggio, tour operator e altri intermediari di avvalersi, anche attraverso piattaforme digitali, di persone non iscritte nell'elenco nazionale.

Ai sensi del comma 4 è vietato a chiunque di interdire od ostacolare l'ingresso e l'esercizio della professione di guida turistica in tutti gli istituti e luoghi della cultura, anche appartenenti a privati, aperti al pubblico.

Il comma 5 prevede le sanzioni amministrative da applicare nei casi di violazione dei divieti testé illustrati salvo che il fatto non costituisca reato. La norma stabilisce che per la violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 4 si applica ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale una sanzione pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. I soggetti di cui al comma 3 e i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico anche appartenenti a soggetti privati sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000.

La violazione degli obblighi per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e di fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale, imposti dall'articolo 11, è invece punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Il comma 7 dispone la sanzione da 1.500 a euro 6.000 per la violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione pre-

ventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a). La norma richiamata rimette ad un decreto ministeriale le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le relative modalità di accertamento «ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo».

Ai sensi del comma 8 le funzioni di controllo sono rimesse ai comuni che le esercitano tramite gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato. Anche in questo caso la definizione delle modalità e dei limiti di esercizio delle suddette funzioni è demandata a un decreto ministeriale.

Il comma 9 prevede che il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.

Il comma 10 richiama, per quanto non previsto dalla presente legge, l'applicazione alle procedure sanzionatorie delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale della Segretaria generale aggiunta nel Dipartimento delle politiche e del sostegno alla pace delle Nazioni unite, Elizabeth Mary Spehar	16
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti di AOI – Cooperazione e solidarietà internazionale, sulla situazione a Gaza e nei territori palestinesi e sull'azione svolta dalla cooperazione	16

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 dicembre 2023.

Audizione informale della Segretaria generale aggiunta nel Dipartimento delle politiche e del so-

stegno alla pace delle Nazioni unite, Elizabeth Mary Spehar.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 dicembre 2023.

Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti di AOI – Cooperazione e solidarietà internazionale, sulla situazione a Gaza e nei territori palestinesi e sull'azione svolta dalla cooperazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. C. 1275 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	29
Sulla pubblicità dei lavori	31

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA indi del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, nel ricordare che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica, fa presente che la Commissione Attività produttive, nel corso del proprio esame in sede referente, ha introdotto diverse mo-

difiche al testo del disegno presentato dal Governo, che era corredato di una relazione tecnica.

Passando agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, in merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne l'articolo 4, rileva preliminarmente che la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024. Al riguardo rileva che, come risulta dall'allegato 3, il Fondo, essendo finalizzato alla realizzazione di investimenti nel capitale di società per azioni, non ha impatto sull'indebitamento netto, come evidenziato anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in quanto ai sensi del SEC 2010 si tratta di « operazioni finanziarie » non incidenti sul *deficit* della pubblica amministrazione. Il citato Fondo, invece, come risulta dal medesimo allegato 3, produce effetti, per gli anni 2023 e 2024, non solo sul saldo netto da finanziare, ma anche sul fabbisogno. Osserva che a tali oneri, in termini di fabbisogno, come risulta dal citato allegato 3, si prov-

vede, per l'anno 2023, mediante gli effetti, qualificati come di minore spesa in conto capitale, derivanti dalla riassegnazione all'entrata delle disponibilità in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato, a cui tuttavia originariamente non erano però stati ascritti effetti in termini di fabbisogno, come risulta dalla relazione tecnica relativa all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020. Osserva che su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo medesimo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, tramite le seguenti modalità: quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, secondo quanto disposto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020; quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, secondo quanto disposto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al riguardo, rileva preliminarmente la necessità di modificare l'alinea del predetto comma 4 al fine di precisare che oggetto di copertura sono gli oneri derivanti dal precedente comma 1, anziché quelli derivanti dall'articolo nel suo complesso, come attualmente previsto nel testo della disposizione, considerando che agli oneri derivanti dal pagamento delle commissioni al soggetto gestore del Fondo di cui al comma 3 si provvede ai sensi del successivo comma 5.

Ciò premesso, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria rammenta che l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha stanziato risorse in conto capitale, per un importo massimo pari a 44 miliardi di euro per l'anno 2020 in termini di solo saldo netto da finanziare, in vista dell'assegnazione a Cassa depositi e

prestiti Spa di titoli di Stato appositamente emessi ovvero, fermo restando il predetto limite massimo di spesa, di apporti di liquidità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della costituzione ad opera della predetta società di un Patrimonio destinato, finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano. In proposito, segnala che le risorse finanziarie previste dall'autorizzazione di spesa di cui alla citata disposizione sono iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale al momento, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, figurano per il corrente esercizio finanziario residui accertati per un valore complessivo di circa 26.996.826.000 euro. Osserva, in proposito, che i predetti residui, come si ricava analizzando l'apposita tabella allegata al Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'anno 2022, derivano da precedenti esercizi finanziari e sono integralmente classificabili come residui di stanziamento, ossia corrispondenti a somme iscritte in bilancio per le quali non si è perfezionato l'impegno di spesa. In tale quadro, tenuto conto delle suddette evidenze contabili, per quanto attiene alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, non ha osservazioni da formulare. Segnala, inoltre, che una disposizione di analogo tenore è contenuta nell'articolo 23, comma 7, lettera *m)*, del decreto-legge n. 145 del 2023, in corso di conversione, laddove tuttavia si specifica che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse debba avvenire nel medesimo anno di utilizzo delle stesse con finalità di copertura. Rileva come potrebbe, quindi, valutarsi l'opportunità di introdurre una simile specificazione anche nella disposizione in commento. Sul punto appare, a suo parere, necessario acquisire l'avviso del Governo. Ad ogni modo, segnala che per le ulteriori disposizioni del testo che recano la copertura di oneri riferiti all'anno 2023, ovvero utilizzano i fondi speciali relativi al triennio 2023-2025, il dettato della norma presuppone che l'approvazione definitiva

del provvedimento si perfezioni entro il corrente esercizio finanziario.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, oggetto di riduzione è il Fondo di sostegno al *venture capital*, che a legislazione vigente presenta per l'anno 2024 una dotazione iniziale di bilancio pari a 605 milioni di euro. Al riguardo, fa presente che appare necessario acquisire una conferma dal Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo nonché una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro impiego non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Rileva, inoltre, che il comma 5 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi contenuta, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non formula osservazioni giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge Atto Senato 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Tutto ciò premesso rileva l'utilità, in ogni caso, di acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di inserire al medesimo articolo 4 un'apposita previsione normativa volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione riferiti all'articolo 7, rileva che la norma, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa subentrare gratuitamente nella titolarità di un marchio di particolare interesse e valenza nazionale al fine di evitarne l'estinzione e possa altresì depositare, a proprio nome, domanda di registrazione di un marchio che risulti non utilizzato da almeno cinque

anni, ponendo gli oneri di registrazione a carico del Fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinato al potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri. Al riguardo evidenzia che la norma non provvede a quantificare agli oneri derivanti dalla disposizione, diversamente da quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, ma si limita ad imputarli al predetto Fondo. In proposito rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fermo restando quanto già rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, fa presente che il comma 3 dell'articolo 7 pone a carico del Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2022, gli oneri derivanti dal deposito da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* della domanda di registrazione a proprio nome dei marchi inutilizzati da almeno cinque anni. In proposito, nel rammentare che, ai sensi della norma istitutiva il citato Fondo presenta una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, segnala che la disposizione non appare in realtà configurarsi alla stregua di una clausola di copertura finanziaria in senso proprio, secondo la disciplina di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, ma si limita piuttosto a indicare gli stanziamenti di bilancio di cui si prevede l'eventuale utilizzo. In ordine alla correttezza di tale ricostruzione, rileva come appaia comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 8, evidenzia che la norma autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro. In proposito, rileva come sarebbe utile acquisire elementi informativi relativi alle ipotesi sottostanti la quantificazione e lo sviluppo temporale degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Fa presente che questi ultimi, in particolare

dovrebbero derivare esclusivamente dalla quota di contributi a fondo perduto, dal momento che la quota a titolo di finanziamenti, essendo un'operazione finanziaria, non rileva ai fini dell'indebitamento netto.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 10, evidenzia che la norma autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione nel medesimo anno, come affermato dalla relazione tecnica, di contributi a fondo perduto per 10 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 5 milioni di euro destinati alla filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo. In proposito, rileva come appaia opportuno acquisire elementi informativi relativi alle ipotesi sottostanti la quantificazione degli effetti in termini di cassa, fabbisogno, e di indebitamento netto, fermo restando che questi ultimi, in particolare, dovrebbero derivare esclusivamente dalla quota di contributi a fondo perduto, dal momento che la quota a titolo di finanziamenti, essendo un'operazione finanziaria, non rileva ai fini del predetto saldo di indebitamento netto.

Per quanto riguarda l'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuova e sostenga gli investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori. Fa presente che essa inoltre autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024; le modalità attuative della misura incentivante sono demandate a un successivo decreto ministeriale. In proposito, evidenzia che, poiché il comma 1 al primo periodo appare attribuire al citato Ministero una funzione di carattere permanente e potenzialmente onerosa, ossia la promozione della transizione ecologica e digitale nei settori predetti, mentre al secondo periodo si dispone a tal fine uno stanziamento per i soli esercizi 2023 e 2024, appare opportuno coordinare la parte dispositiva della norma con la relativa autorizzazione di spesa. In proposito fa presente come appaia comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 11 provvede agli oneri di cui al precedente comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al riguardo, non formula osservazioni giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge Atto Senato 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Infine, segnala che il successivo comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto concerne i profili di quantificazione di cui all'articolo 12, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riducono da sessanta a sette giorni il termine previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 171 del 2005 per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto. Fa presente che le disposizioni medesime recano una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, evidenzia che il vigente termine di sessanta giorni sul quale incidono le disposizioni in esame, è stato introdotto, poco più di un anno fa, dal decreto-legge n. 68 del 2022, allo scopo di ampliare il precedente termine di venti giorni, che la relazione illustrativa, che corredeva il medesimo decreto-legge, considerava inadeguato sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di sperimentazione e di effettivo esercizio del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, SISTE, entrato nella sua piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tutto ciò considerato, a suo avviso, appare necessario che

il Governo fornisca elementi idonei a avvalorare quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità di poter provvedere alla sensibile riduzione dei termini amministrativi disposta dalla norma in esame, da sessanta a sette giorni, « nell'ambito delle ordinarie attività programmate » e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 12 reca una clausola di invarianza riferita all'attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 14, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 27 del decreto legislativo n. 171 del 2005, Codice della nautica da diporto, prevedendo che il proprietario del natante, non in possesso del titolo di proprietà, possa inoltrare richiesta di iscrizione all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore. Al riguardo, non formula osservazioni data la natura ordinamentale della modifica. Rileva che si prevede altresì che i soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possano attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'en-

trata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale, operante presso il medesimo Ministero. Al riguardo, considerato che l'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica, rileva come appare necessario che il Governo chiarisca se gli introiti derivanti dai diritti e compensi posti a carico dei richiedenti siano sufficienti a far fronte alle nuove attività amministrative che dovrà svolgere il predetto Ufficio.

Con riferimento ai profili di quantificazione inerenti all'articolo 17, rileva che le norme in esame prevedono l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di una commissione tecnica, composta da rappresentanti di alcuni Ministeri e delle associazioni rappresentative dei produttori di pane fresco e di pasta, che dovrà elaborare linee guida per la valorizzazione delle lavorazioni di qualità. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato che le norme escludono la corresponsione di emolumenti e di rimborsi di spese ai componenti della commissione e sono assistite da una clausola di neutralità finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 17, da un lato prevede che ai partecipanti alla commissione tecnica istituita dal precedente comma 1, non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, dall'altro reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni interessate vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione delle disposizioni in commento, dal momento che il richiamo all'aggregato « bilancio dello Stato », di portata applicativa ridotta rispetto al più ampio aggregato « finanza pubblica », appare giu-

stificato dal fatto che le attività di cui al presente articolo coinvolgono esclusivamente amministrazioni centrali. Sul punto, fa presente che appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 18, evidenzia che la norma, come modificata dalla Commissione di merito, introduce il percorso liceale del « *made in Italy* » nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei e, a tal fine, demanda ad un regolamento governativo di delegificazione l'adozione, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, della relativa disciplina sulla base di una serie di criteri, di cui ai commi da 1 a 3. Tra tali criteri, in particolare, osserva che viene previsto l'insegnamento di due lingue straniere moderne, di cui al comma 2, lettera d), il potenziamento dell'apprendimento programmato in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti pubblici e privati, di cui al comma 2, lettera d), nonché il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento favorendo laboratorialità, innovazione e apporto formativo di imprese ed enti del territorio nonché, per effetto di una modifica approvata in sede referente, anche attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS *Academy*, di cui al comma 2, lettera f). A partire dalle classi prime nell'anno scolastico 2024/2025, viene, quindi, disciplinata la possibilità, laddove nel testo originario dell'articolo ciò non era previsto in via facoltativa, bensì obbligatoria, di attivare i suddetti percorsi liceali del « *made in Italy* » con la contestuale confluenza negli stessi dell'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane, nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e senza esuberi di personale ATA e docente in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rispetto al testo originario osserva che viene meno, inoltre, la soppressione del comma 2

dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 che disciplina, a normativa vigente l'attivazione, nell'ambito del liceo delle scienze umane, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'opzione economico-sociale. Fa presente come la mancata soppressione della disposizione in parola consentirebbe, pertanto, anche a fronte dell'avvio del percorso liceale del « *made in Italy* » di attivare ancora l'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane, di cui al comma 4. Rileva che viene, inoltre, consentita in via transitoria, nelle more dell'adozione del summenzionato regolamento, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del « *made in Italy* » subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando quanto previsto al comma 4, di cui al comma 5. Rileva che l'attuazione della nuova disciplina viene, infine, sottoposta ad una procedura di monitoraggio e valutazione da parte di un Tavolo nazionale, ai cui partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate a tale attività operano con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di cui al comma 6. Al riguardo, preso atto degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica con riguardo al testo originario della disposizione che, per le parti ancora riferibili al testo in esame, sono volti a confermare le previsioni di neutralità finanziaria di cui la stessa risulta assistita sia in termini generali che specifici, in merito al potenziamento dell'apprendimento programmato in una lingua straniera veicolare, quale criterio da adottare nell'ambito del suddetto regolamento, appare, a suo avviso, opportuno che vengano forniti elementi aggiuntivi a conferma degli ulteriori vincoli di neutralità finanziaria che assistono le modifiche apportate alla norma. In particolare, fa presente che andrebbe confermata la complessiva neutra-

lità del nuovo impianto della disposizione che sembrerebbe rendere facoltativa e non più obbligatoria la progressiva confluenza dell'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane nel nuovo percorso liceale del «*made in Italy*»; ciò in quanto la relazione tecnica relativa al testo originario della disposizione confermava la neutralità della norma proprio in ragione della complessiva sovrapposibilità dei percorsi didattici in parola il cui programmato avvicendamento avrebbe consentito di lasciare invariato il fabbisogno di docenti e di personale scolastico. Osserva come la richiesta appare opportuna, in particolare, alla luce della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 che, sebbene, già vincoli a normativa vigente la possibile attivazione nell'ambito del liceo delle scienze umane dell'opzione economico-sociale, andrebbe opportunamente confermata in relazione alla nuova disciplina introdotta dalla norma in esame. In merito alla procedura di monitoraggio e valutazione prevista in capo al Tavolo nazionale cui al comma 6 introdotto dalla Commissione di merito, pur considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione ai partecipanti ai lavori del Tavolo compensi e rimborsi spese, rileva che andrebbero forniti dati ed elementi volti a confermare che le amministrazioni coinvolte in tali attività, *in primis* il Ministero dell'istruzione che ne coordinerà lo svolgimento presumibilmente sopportando con le proprie strutture, possano svolgere le relative funzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 18, da un lato, prevede che ai partecipanti al tavolo di monitoraggio di cui alla medesima disposizione non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, e, dall'altro, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui le amministrazioni competenti svolgono le relative attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ha osservazioni rispetto alla formulazione della disposizione.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 19, rileva che le norme istituiscono la fondazione «*Imprese e competenze per il made in Italy*», con un capitale di 1 milione di euro, al cui funzionamento è destinata la somma di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Fa presente che alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili dello Stato, di cui al comma 6, e che la stessa può avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione da amministrazioni pubbliche su richiesta nonché di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca, di cui al comma 7. Segnala che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 8. Evidenzia che la relazione tecnica assume che la concessione di beni pubblici in comodato non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che anche le spese straordinarie rientrano nelle incombenze generali del comodatario, e che la medesima relazione tecnica precisa che i 500.000 euro destinati alle spese di funzionamento potrebbero coprire, a titolo esemplificativo, le seguenti voci di spesa: costi di reperimento e affitto dei locali, pari al 20 per cento, costi del personale, pari al 30 per cento, costi per beni strumentali, utenze e cancelleria, pari al 30 per cento, costi pubblicitari, pari al 10 per cento, e costi di gestione, pari al 10 per cento.

Tanto premesso, con riferimento alla concessione in comodato di beni dello Stato, andrebbero forniti, a suo avviso, elementi idonei ad escludere, da un lato, che da tale concessione non derivi per l'ente concedente una rinuncia a canoni concessori già scontati nei tendenziali, dall'altro lato, che le spese straordinarie a carico del comodatario siano effettivamente sostenibili dalla Fondazione nell'ambito delle risorse ad essa

assegnate. Infatti, rileva che, pur essendo tale concessione prevista dalla norma come meramente facoltativa, in realtà essa non sembrerebbe di fatto essere tale, posto che la stessa relazione tecnica, con riferimento al successivo articolo 20, che affida alla Fondazione in esame, l'Esposizione Nazionale permanente del *Made in Italy*, si fonda sull'assunto che la sede della Fondazione è a titolo gratuito e che pertanto gli unici costi da fronteggiare sono quelli che rientrano nei costi generali non ripartibili e in alcune spese di carattere residuo, tipo un minimo di allestimento nella sala. Per quanto concerne, ancora, la ripartizione delle spese prefigurata dalla relazione tecnica, pur rilevando in via preliminare che l'onere annuo di funzionamento è configurato come limite di spesa, ritiene che andrebbero forniti elementi di informazione più puntuali volti ad assicurare che il citato limite sia idoneo ad assicurare il funzionamento della Fondazione, tenuto conto del numero minimo di unità di personale da impiegare e degli ulteriori costi minimi di gestione da fronteggiare, ciò al fine di escludere il verificarsi di successivi fabbisogni di spesa non previamente considerati. Per quanto concerne le imposte e tasse che si sarebbero rimosse con riferimento agli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, non ha invece osservazioni da formulare, dal momento che tale fattispecie dovrebbe configurarsi come rinuncia ad un maggior gettito non registrato nei tendenziali. Su tale aspetto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 23, rileva che la norma — cui non sono ascritti effetti finanziari — prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali al fine di rafforzare la tutela dei nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it». Fa presente che la relazione tecnica afferma che detti protocolli sono gratuiti, in quanto finalizzati a definire le attività di collaborazione fra il Ministero e l'Organi-

smo, e pertanto la disposizione ha carattere ordinamentale e non ne derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, considerato che tali elementi, idonei a suffragare l'assunzione di neutralità, sono riferiti dalla relazione tecnica ma non riportati dalla disposizione, dovrebbe essere valutata, a suo avviso, l'opportunità di inserire nel testo dell'articolo in esame un'apposita clausola di neutralità finanziaria. In ordine a tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 27, rileva preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette che è tenuto dal Ministero della cultura. Al riguardo, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita alla norma in esame, ritiene necessario che il Governo assicuri che quest'ultima possa essere attuata senza aggravio di oneri, fermo restando che in tal caso andrebbe comunque valutata l'opportunità di inserire nel testo un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 28, in merito, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero della cultura adotti linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librerie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive. Al riguardo, osserva che la norma parrebbe limitarsi a fornire una prescrizione specifica relativamente all'attività, già svolta a normativa vigente, di conservazione di opere. Tuttavia, a suo avviso, andrebbe comunque valutata l'opportunità, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, di inserire nel testo un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Con riferimento all'articolo 29, nel rilevare preliminarmente che la norma in esame prevede l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese culturali e creative entro un limite massimo di spesa di tre

milioni di euro l'anno dal 2024 al 2033, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, essendo l'onere limitato alla spesa autorizzata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 29 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo, per quanto concerne la capienza delle risorse utilizzate a copertura non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Ciò posto, rileva in primo luogo l'opportunità di specificare anche al comma 3 l'importo degli oneri oggetto di copertura. In secondo luogo, con riferimento all'utilizzo fino al 2033 delle risorse derivanti dalla riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale, ravvisa l'esigenza di acquisire un chiarimento di carattere generale dal Governo in ordine al numero di esercizi finanziari per i quali è possibile utilizzare le risorse appostate sui singoli accantonamenti del citato fondo speciale.

Con riferimento all'articolo 33, in merito ai profili di quantificazione, posto che la norma prevede un'autorizzazione di spesa per un importo fissato a 10 milioni di euro per il 2023 per finanziare misure di sostegno al settore rionale ed a 10 milioni di euro per il 2024 per finanziare misure di sostegno al settore fieristico, non ha osservazioni da formulare sotto questo profilo, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento disposto. Evidenzia tuttavia che, testualmente, il sostegno al settore fieristico, di cui al secondo periodo del comma 1, e ai mercati rionali, di cui al terzo periodo del comma 1, siano, per il Ministero delle imprese, attribuzioni di carat-

tere permanente, non limitate ai soli esercizi 2023 e 2024. Andrebbe quindi valutata, a suo avviso, l'opportunità di coordinare la parte dispositiva della norma in esame con la relativa autorizzazione di spesa. Su tale aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 34, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la possibilità per i ristoratori italiani all'estero di richiedere il rilascio della certificazione distintiva di « Ristorante italiano nel mondo », al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono all'estero prodotti enogastronomici conformi alle migliori tradizioni italiane all'estero. Fa presente che la certificazione, che ha la durata di tre anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, è rilasciata, su richiesta del ristoratore, da un ente certificatore accreditato, sulla base di un disciplinare adottato con decreto interministeriale. Al riguardo, rileva che durante l'esame in sede referente è stata soppressa la previsione, contenuta nel testo originario, che il rilascio della certificazione avvenga sulla base di una tariffa approvata. Preso atto che il rilascio è affidato a un ente certificatore accreditato, al fine di escludere che il rilascio delle certificazioni possa comportare oneri a carico della finanza pubblica, ritiene necessario precisare nel testo che i relativi oneri sono integralmente a carico dei soggetti interessati. Riguardo alla soppressione dei commi da 1144 a 1148 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, relativi alla definizione e promozione di una rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la relazione tecnica chiarisce che le disposizioni abrogate non sono mai state attuate.

Per quanto attiene all'articolo 40, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, istituiscono presso il Mi-

nistero dell'agricoltura il « Registro delle associazioni nazionali delle città d'identità », definiscono la nozione di « città d'identità » e demandano a un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle predette città e i requisiti delle loro associazioni. Viene quindi prevista una clausola di neutralità finanziaria. In proposito, considerato che l'emendamento che ha introdotto la disposizione non era corredato di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che la tenuta del registro possa essere assicurata senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 40 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni competenti vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

Con riferimento all'articolo 41, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma prevede l'istituzione di un contrassegno per il *made in Italy*, che le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni. Rileva che la relazione tecnica assicura che le disposizioni non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che possono, invece, generare introiti in favore dello Stato, in considerazione del contributo previsto dall'Istituto poligrafico a carico dei soggetti richiedenti. In proposito, posto che la norma non prevede esplicitamente né l'obbligo né la misura del predetto contributo, e che essa non ne rinvia la definizione neppure al decreto attuativo, i cui contenuti sono elencati al comma 4, segnala che andrebbe esplicitato più puntualmente quali siano le fonti di finanziamento per gli oneri derivanti dall'istituzione del contributo ovvero andrebbe va-

lutata l'opportunità di prevedere nel testo che il decreto disciplini anche la misura del contributo a carico del richiedente. Inoltre, al fine di escludere che dalle disposizioni derivino oneri ascrivibili a procedure di infrazione, andrebbe acquisito, a suo avviso, l'avviso del Governo circa la compatibilità del previsto contrassegno per il *Made in Italy* con il diritto e la giurisprudenza eurounitaria in materia di contrassegni di provenienza.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 41 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo articolo, secondo cui le amministrazioni competenti vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

Con riferimento all'articolo 47, in merito ai profili di quantificazione, rileva che i commi 1 e 4 autorizzano la spesa di 4 milioni per l'anno 2023 e 26 milioni per l'anno 2024. Fa presente che tale spesa è destinata all'erogazione di contributi e di finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy* nonché la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità. Segnala che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari quantifica un effetto complessivo sugli anni 2023, 2024 e 2025 in termini di fabbisogno pari all'intera spesa autorizzata, ossia 30 milioni di euro complessivi nel triennio, mentre l'effetto in termini di indebitamento netto è pari alla metà, ossia 15 milioni complessivi nel triennio. Rileva, infine, che la relazione tecnica, ma non la norma, specifica che il 50 per cento della spesa autorizzata è destinata all'erogazione di contributi mentre il resto a finanziamenti agevolati. Alla luce di tali considerazioni, non ha osservazioni

da formulare, considerato che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa e nel presupposto che la ripartizione dei fondi tra contributi e finanziamenti sia disposta in conformità con quanto specificato dalla relazione tecnica. Circa la distribuzione temporale degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, diversa da quella dello stanziamento, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura di conto capitale delle spese autorizzate.

Rileva, inoltre, che il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al decreto-legge n. 135 del 2018 che reca, fra l'altro, l'articolo 8-ter dedicato alle tecnologie basate su registri distribuiti. Rileva, poi, che il successivo comma 3, per l'istituzione e il funzionamento del catalogo, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, autorizza la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso. Tanto premesso, pur prendendo atto del fatto che l'onere è configurato come tetto massimo di spesa, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi ed i dati sulla base dei quali è stata determinata la quantificazione proposta. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo fornisca tali dati ed elementi al fine di consentire la verifica della congruità della spesa autorizzata.

Rileva infine che il prospetto riepilogativo registra la spesa autorizzata per l'istituzione del catalogo ed il suo aggiornamento e la sua manutenzione in 0,2 milioni di euro per il 2023 e 0,05 milioni di euro per il 2024, senza registrare – negli anni 2025 e 2026 – la spesa di 0,05 milioni che la norma dispone in via permanente. Su tale aspetto appare pertanto necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 57, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma prevede un'autorizzazione di spesa di un milione di euro nel 2023 e due milioni di euro nel 2024 per la promozione e la comunicazione degli interventi previsti dal disegno di legge, nonché per rafforzare la comunicazione istituzionale attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, prevedendo altresì una quota di spese, comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, per il soggetto gestore cui sarà demandato l'aggiornamento del sito internet istituzionale. Rileva che la relazione tecnica indica elementi di costo relativi allo svolgimento di talune campagne pubblicitarie. Al riguardo, nell'osservare preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, limite di spesa, evidenzia che le spese per la campagna pubblicitaria appaiono di carattere modulare e programmabile in base alle disponibilità di risorse, laddove le spese per l'aggiornamento del sito internet dovrebbero essere quantificate in misura tale da garantire l'adempimento della previsione normativa, e su queste la relazione tecnica non fornisce elementi specifici o rassicurazioni. Ritiene dunque necessario acquisire dal Governo elementi di informazione volti a confermare che le risorse destinate al soggetto gestore siano congrue per ottenere l'aggiornamento del sito *internet* istituzionale, e che tale aggiornamento possa essere contenuto nel biennio 2023-2024, posto che per gli esercizi successivi non sono previsti stanziamenti.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, l'articolo 59, comma 1, lettere da *a*) a *d*), fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 14, 19, 33, 46, 47, 48, 51 e 57, per i quali rinvia a quanto in precedenza rilevato per i profili di quantificazione, con particolare riguardo al diverso impatto di talune delle citate disposizioni sui differenti saldi di finanza pubblica.

In particolare, segnala che i predetti oneri sono quantificati dal testo in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in

630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.630.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.630.100 euro. Al riguardo, con riferimento all'alinea del citato comma 1, rileva in via preliminare la necessità di rettificare gli importi previsti a decorrere dal 2025, al fine di tenere debitamente conto delle spese previste dall'articolo 47, comma 3, in relazione all'aggiornamento e alla manutenzione del catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche, determinate in 50.000 euro annui a decorrere dal 2024, in linea con quanto riportato anche nella relazione tecnica, sebbene il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari circoscriva erroneamente le predette spese al solo anno 2024. In considerazione di ciò, ritiene in primo luogo necessario rettificare il comma 6 del citato articolo 47, laddove sono richiamati gli oneri complessivamente derivanti del medesimo articolo, che alla luce di quanto sopra illustrato risulterebbero pertanto pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l'anno 2025. Corrispondentemente, osserva che all'alinea del comma 1 dell'articolo 59 gli oneri previsti a decorrere dal 2025 dovrebbero quindi intendersi determinati in 680.100 euro annui, anziché in 630.100 euro annui, che aumentano, per il medesimo anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.680.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.680.100 euro, anziché a 37.630.100 euro e 19.630.100 euro. Fa presente che occorre conseguentemente aggiornare anche la copertura finanziaria di cui al medesimo comma 1, lettere da *a*) a *d*), dell'articolo 59, al fine di apprestare le occorrenti risorse finanziarie eventualmente incrementando la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* prevista

dalla lettera *b*) del comma 1. Sull'insieme di tali aspetti appare necessario, a suo parere, acquisire l'avviso del Governo.

Fermo restando quanto in precedenza evidenziato in ordine all'esigenza di integrare la copertura finanziaria, osserva che il testo della disposizione in esame provvede agli oneri ivi richiamati tramite le seguenti modalità: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, secondo quanto disposto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per l'anno 2024 e a 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, secondo quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, secondo quanto disposto dalla lettera *c*), mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, secondo quanto disposto dalla lettera *d*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, segnala che oggetto di riduzione è il Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del *made in Italy*, la cui dotazione di bilancio a legislazione vigente è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 95 milioni di euro per l'anno 2024. In proposito non ha osservazioni da formu-

lare con riferimento all'annualità 2023, posto che – come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – dallo stanziamento del Fondo stesso è già stato detratto l'importo corrispondente all'onere oggetto di copertura. A suo avviso, andrebbe viceversa acquisita una assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che la riduzione prevista per l'anno 2024 non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, la cui dotazione, pari a 95 milioni di euro, è confermata anche dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Per quanto riguarda il diverso andamento della riduzione del Fondo in termini di fabbisogno e indebitamento netto previsto dalla disposizione in esame, rammenta che ciò riflette il differente impatto su tali saldi di finanza pubblica associato alla norma istitutiva del Fondo stesso rispetto a quelli contabilizzati sul saldo netto da finanziare.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento del fondo speciale di cui si prevede la riduzione reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, e dell'ulteriore riduzione disposta dal comma 4 dell'articolo 11, anche nell'ipotesi di imputazione a tale accantonamento dell'onere, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2025, derivante dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 47.

In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, giacché il Fondo oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità per l'annualità 2023, posto che – come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – dalla dotazione iniziale del Fondo stesso, pari a 12.574.892 euro, è già stato detratto l'importo corrispondente all'onere oggetto di copertura. Si rileva, peraltro, che l'utilizzo

di risorse in conto capitale risulta congruo rispetto alle finalità di spesa previste dalle disposizioni oggetto della copertura finanziaria, non determinando quindi una possibile dequalificazione della spesa.

In merito alla quarta modalità di copertura finanziaria, nel rilevare che il Fondo oggetto di riduzione presenta a legislazione vigente una dotazione iniziale pari a 382.470.168 euro, segnala che andrebbe comunque acquisita una conferma dal Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse impiegate a compensazione nonché una assicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

Osserva, infine, che il comma 2 dell'articolo 59 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, non ha osservazioni da formulare. Per quanto concerne le proposte emendative riferite al provvedimento in esame, si riserva di formulare le richieste di chiarimento al Governo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.

C. 1275 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, in relazione all'articolo 1, rileva preliminarmente che la norma in esame delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, di cui al comma 1. Sottolinea come, nell'esercizio della delega, il Governo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi definiti dal comma 2 dell'articolo 1, lettere da *a)* a *i)*: definire, per ciascuna categoria, i contratti collettivi più applicati, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo del contratto maggiormente applicato costituisca la condizione economica minima da riconoscersi ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria; stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto; coerentemente, rafforzare le misure di verifica e controllo poste in capo alle stazioni appaltanti; estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi, individuati in base al criterio di maggiore applicazione, a quei gruppi di lavoratori non raggiunti da alcuna contrattazione collettiva, applicando il contratto della categoria più affine. Al riguardo, rileva in primo luogo che, poiché la delega in esame non sembra escludere dal suo ambito di applicazione il comparto pubblico, appare necessario che il Governo chiarisca se l'attuazione dei principi e criteri direttivi in essa contenuti ai contratti di lavoro subordinato e alle altre tipologie di contratti di cui siano parte le amministrazioni pubbliche possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In secondo luogo, rileva che, alle lettere da *d)* a *f)*, la delega prevede principi e criteri direttivi che fanno riferimento ad alcune misure di agevolazione o incentiva-

zione, che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, di cui la delega medesima non prevede né la quantificazione e la relativa copertura né una clausola di neutralità finanziaria. Si tratta, in particolare, delle seguenti: prevedere strumenti di incentivazione atti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale; prevedere strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UNIE-MENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro; introdurre strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, che comportino altresì il riconoscimento, anche a favore dei lavoratori, di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi.

In merito all'eventuale previsione di una clausola di neutralità finanziaria, rileva che, a fronte dei diversi principi e criteri direttivi che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, vi è un solo principio e criterio direttivo che potrebbe potenzialmente generare effetti di segno opposto, cioè quello che prevede una successiva riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica, quali misure di rafforzamento della concorrenza e lotta alla evasione fiscale e contributiva, di cui alla lettera *h)*. Tuttavia, segnala che gli effetti di maggior gettito derivanti dalla lotta all'evasione, di regola, prudenzialmente, non vengono utilizzati a compensazione di nuovi o maggiori oneri, ma sono rilevati soltanto a consuntivo. Su tale aspetto

ritiene necessaria una conferma da parte del Governo. Ove tale valutazione fosse confermata, sottolinea come dovrebbe quindi considerarsi ragionevolmente certo il fatto che l'esercizio della delega comporterà nuovi o maggiori oneri; ciò che invece al momento appare incerto è l'ammontare degli oneri stessi, anche se tale incertezza sembrerebbe derivare, non già dalla complessità della materia trattata, come richiederebbe l'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009, per altro non espressamente richiamato dalla delega in esame, ma dal fatto che i principi e criteri direttivi che prevedono incentivi non sono stati sufficientemente sviluppati nel testo del provvedimento nemmeno sotto forma di limite massimo di spesa, come già rilevato in analoghe circostanze. Su tale ulteriore aspetto ritiene come necessaria una valutazione da parte del Governo.

In relazione all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva. Si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega, si attenga ai seguenti principi e criteri direttivi definiti dalle lettere da *a)* a *d)* del comma 2 dell'articolo 2: razionalizzare le modalità di comunicazione tra imprese ed enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva; perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e l'implementazione di banche date condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli; introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto a fenomeni distortivi del mercato del lavoro; prevedere che le suddette forme di rendicontazione si avvalgano delle risultanze ispettive dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dei suoi organi territoriali e di tutte le risultanze

acquisite da parte degli organi deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva.

In proposito, osserva come sia necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che i principi e criteri direttivi sopra esposti, che potrebbero richiedere nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate e un potenziamento delle loro dotazioni strumentali, in conseguenza del prevedibile incremento dell'attività ispettiva, possano essere attuati nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando che, anche in tal caso, si dovrebbe comunque valutare l'opportunità di introdurre nel testo della delega un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Sulla pubblicità dei lavori.

Claudio MANCINI (PD-IDP) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Mancini, e non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che è necessario escludere in modo espresso dall'ambito di applicazione delle deleghe legislative previste dal provvedimento il settore del pubblico impiego, posto che l'attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dalle medesime deleghe, ispirandosi a parametri che non appaiono compatibili con le peculiarità delle amministrazioni pubbliche, nelle quali non esistono settori o comparti di personale in regime di diritto privato non coperti dalla contrattazione collettiva, è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

In particolare, ricorda che i contratti collettivi nel pubblico impiego sono disci-

plinati secondo criteri e modalità previste nel titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001, che individuano anche le risorse da destinare alla contrattazione tenendo necessariamente conto dei vincoli di finanza pubblica, mentre la contrattazione di secondo livello, oggetto del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), costituisce un livello di contrattazione interamente derivato, per competenza e valore, dalla contrattazione nazionale da cui ricava le risorse per il proprio svolgimento, fatta salva la possibilità di una loro integrazione, entro limiti di spesa specificamente previsti, da ultimo, dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Rileva che, in considerazione della complessità della materia trattata dalle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, riferite rispettivamente alla retribuzione dei lavoratori e alla contrattazione collettiva, nonché ai relativi controlli e allo sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva, non è possibile allo stato procedere alla determinazione puntuale degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la cui quantificazione dovrà essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Evidenzia che, in attuazione di tale ultima disposizione legislativa, qualora all'esito di detta quantificazione risulti che uno o più decreti legislativi determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Ritiene necessario modificare la formulazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*) e *f*), relativi, rispettivamente, all'incentivazione del progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello e del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, al fine di escludere che la loro attuazione sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri che non pos-

sano trovare compensazione nell'ambito del meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel rilevare anzitutto che, a suo avviso, le risposte della sottosegretaria Savino non sono state esaustive rispetto alle richieste formulate dal relatore, concorda sulla necessità di escludere il comparto delle amministrazioni pubbliche dall'ambito di applicazione del provvedimento.

In riferimento ai principi di delega che determinano con certezza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, come quello di cui alla lettera *f*) dell'articolo 1, concernente l'introduzione di strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, prevede che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, mentre, qualora, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti, ai quali deve essere allegata una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Al riguardo evidenzia che, nel provvedimento in esame, non è presente alcun riferimento a tale disposizione né agli effetti finanziari dei decreti.

Fa inoltre notare che il riferimento alla complessità della materia trattata sottende la compresenza di principi e criteri direttivi che sono potenzialmente suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica cosicché risulta difficile determinare, al momento di approvazione della legge di delega, quale sia l'effetto finanziario complessivo derivante dalla sua attuazione.

Ricorda che invece, qualora, come nel caso in esame, la presenza di oneri sia certa, per quanto non esattamente quanti-

ficabile, non a causa della complessità della materia trattata ma per l'indeterminatezza dei principi e criteri direttivi di delega, il differimento della copertura finanziaria di oneri certi ad un futuro provvedimento legislativo in assenza della contestuale indicazione delle risorse cui farvi eventualmente fronte costituirebbe un'evidente violazione dell'articolo 81 della Costituzione, pertanto non sarebbe sufficiente prevedere l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, precedentemente descritto.

Nel chiedere quindi alla rappresentante del Governo di chiarire se dall'attuazione della legge delega possano derivare invece maggiori entrate da destinare alla copertura dei predetti oneri, propone che in assenza di tali risorse, al comma 2 dell'articolo 1, siano soppresse non solo le lettere *d)* ed *f)* ma anche la lettera *e)* che, per quanto non sia stata menzionata dalla rappresentante del Governo tra le disposizioni da modificare, reca un principio di delega a suo avviso parimenti suscettibile di determinare nuovi oneri. In aggiunta alla soppressione di tali disposizioni, ritiene altresì necessario inserire una clausola di invarianza secondo la quale dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ribadendo di non essere contraria nel merito al provvedimento in esame ma di sollevare questioni riguardanti il rispetto delle norme di contabilità pubblica, sostiene la necessità dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria anche in riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva, allo scopo di garantire che dalle misure di rafforzamento dell'attività ispettiva non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dalla deputata Guerra, reputa inusuale la posizione espressa dalla rappresentante del Governo che in sostanza, a suo avviso, ha chiesto la soppressione delle lettere *d)* e *f)* dell'arti-

colo 1 giacché suscettibili di determinare nuovi oneri privi della necessaria copertura finanziaria in fase di attuazione della delega di cui al medesimo articolo e aggiunge che la stessa richiesta dovrebbe essere estesa anche alla lettera *e)*, come già affermato dalla collega Guerra.

Richiamando la relazione svolta dal relatore, nella quale si evidenzia che gli articoli 1 e 2 non recano principi di delega che, in ragione della complessità della materia trattata, giustificano il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, concorda con la necessità di inserire nel provvedimento due clausole di invarianza finanziaria riferite a ciascuna delle due disposizioni.

In conclusione ammonisce la maggioranza e il Governo a non ripetere quanto accaduto con il decreto-legge n. 124 del 2023, nel quale l'articolo 16, recante la copertura finanziaria del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione, individuate da un successivo decreto ministeriale, è stata approvato in palese violazione delle norme di contabilità.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in relazione all'intervento del collega Dell'Olio, puntualizza che la rappresentante del Governo non ha chiesto la soppressione delle lettere *d)* e *f)* dell'articolo 1 del provvedimento ma si è limitata a rilevare la necessità di modificare la loro attuale formulazione.

Marco GRIMALDI (AVS) condivide la ricostruzione esposta dalla collega Guerra e si associa alla richiesta di inserire due clausole di neutralità finanziaria al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1275 e abb.-A, recante deleghe al

Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

è necessario escludere in modo espresso dall'ambito di applicazione delle deleghe legislative previste dal provvedimento il settore del pubblico impiego, posto che l'attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dalle medesime deleghe, ispirandosi a parametri che non appaiono compatibili con le peculiarità delle amministrazioni pubbliche, nelle quali non esistono settori o comparti di personale in regime di diritto privato non coperti dalla contrattazione collettiva, è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

in particolare, i contratti collettivi nel pubblico impiego sono disciplinati secondo criteri e modalità previste nel titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001, che individuano anche le risorse da destinare alla contrattazione tenendo necessariamente conto dei vincoli di finanza pubblica, mentre la contrattazione di secondo livello, oggetto del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), costituisce un livello di contrattazione interamente derivato, per competenza e valore, dalla contrattazione nazionale da cui ricava le risorse per il proprio svolgimento, fatta salva la possibilità di una loro integrazione, entro limiti di spesa specificamente previsti, da ultimo, dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

in considerazione della complessità della materia trattata dalle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, riferite rispettivamente alla retribuzione dei lavoratori e alla contrattazione collettiva, nonché ai relativi controlli e allo sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva, non è possibile allo stato procedere alla determinazione

puntuale degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la cui quantificazione dovrà essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

in attuazione di tale ultima disposizione legislativa, qualora all'esito di detta quantificazione risulti che uno o più decreti legislativi determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

si rende necessario modificare la formulazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*) e *f*), relativi, rispettivamente, all'incentivazione del progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello e del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, al fine di escludere che la loro attuazione sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri che non possano trovare compensazione nell'ambito del meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, alinea, sopprimere le parole: dei vincoli di finanza pubblica e.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al medesimo articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: , corredati di relazione tecnica,

b) all'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole: , corredati di relazione tecnica,

c) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: Art. 3. (Disposizioni finanziarie) – 1.

Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

All'articolo 1, comma 2, lettera d), sostituire le parole: di incentivazione atti con la seguente: volti.

All'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole: di incentivazione e *sostituire le parole:* che comportino altresì il riconoscimento, anche a favore dei lavoratori, con le seguenti: , anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: Art. 3. (Ambito di applicazione). 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili. »

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottolinea che, come già rilevato nel precedente intervento, nella proposta di parere formulata dal relatore, non viene modificata la lettera e) dell'articolo 1 allo scopo di escludere l'insorgenza di nuovi oneri.

Evidenzia inoltre che, mentre in questo caso la previsione di incentivi di cui alla lettera f) viene modificata per salvaguardare la neutralità finanziaria del provvedimento, nel parere espresso dalla Commis-

sione Bilancio sul testo iniziale del provvedimento, proposto dalle opposizioni, la presenza di una disposizione analoga ha comportato la soppressione dell'intero articolo 7.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), in ragione della particolare rilevanza del provvedimento nonché dei profili finanziari che ne derivano, chiede al presidente di disporre una breve sospensione della seduta per consentire un più adeguato approfondimento del parere formulato dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto della richiesta del deputato Ubaldo Pagano, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.55.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur rilevando che la proposta di parere formulata dal relatore contiene taluni elementi sostanzialmente condivisibili, quali l'espressa previsione della non applicabilità della disciplina oggetto delle deleghe ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, nonché l'introduzione di una disposizione di copertura finanziaria delle deleghe, ritiene tuttavia che il contenuto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere d) e f) del comma 2 dell'articolo 1, anche nella riformulazione proposta dal relatore, costituiscano un serio problema dal punto di vista dell'effettivo rispetto di quanto stabilito dall'articolo 81 della Costituzione sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa.

Al riguardo, rileva infatti che i citati principi e criteri direttivi, al pari di quello recato dalla lettera e) del comma 2 del medesimo articolo 1, nella misura in cui prevedono comunque, sia pure larvatamente, il riconoscimento di incentivi, sono certamente produttivi di maggiori oneri a carico della finanza pubblica già in questa sede direttamente quantificabili, privi di qualsivoglia copertura finanziaria nell'ambito del provvedimento stesso.

Osserva che, in tal modo, viene a delinarsi una procedura di sostanziale rinvio

della citata copertura finanziaria ad un futuro provvedimento legislativo, in palese violazione del dettato di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Ritiene che, così agendo, si rischia seriamente di creare un grave precedente parlamentare in sede di valutazione dei profili finanziari dei singoli provvedimenti da parte della Commissione Bilancio, laddove sarebbe stato opportuno intervenire diversamente sul testo in discussione, come ad esempio avvenuto in occasione dell'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 536-A e abbinata sul contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Marco GRIMALDI (AVS), associandosi alle considerazioni critiche svolte dalla deputata Guerra, censura l'indisponibilità del Governo a ricercare una differente soluzione alle perplessità di carattere finanziario relative ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*) e *f*), che possa risultare maggiormente aderente ai rilievi formulati sul punto dallo stesso relatore, fermo restando che anche la successiva lettera *e*) della disposizione appare chiaramente suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla cui copertura finanziaria si provvederebbe tramite un successivo provvedimento legislativo.

Osserva che una tale modalità di operare si colloca in netto contrasto rispetto alle valutazioni poste alla base di pareri espressi dalla Commissione Bilancio nel corso della presente legislatura su provvedimenti che presentavano analoghe caratteristiche dal punto di vista finanziario, come avvenuto, ad esempio, nel caso dell'esame in sede consultiva sulla proposta di legge avente ad oggetto il contrasto del bullismo e del cyberbullismo dianzi richiamata dalla deputata Guerra.

Auspica pertanto che sull'insieme di tali problematiche possa svilupparsi una discussione seria e obiettiva, tanto più in considerazione del fatto che le finalità del testo originario del provvedimento relativo all'introduzione del salario minimo, proposto dai gruppi parlamentari di opposizione e a tale titolo calendarizzato per la discussione in Assemblea, sono state, per deliberata

volontà del Governo e della maggioranza che lo sostiene, totalmente vanificate e snaturate, stante la trasformazione del testo medesimo in un provvedimento di delega.

Tutto ciò considerato, si riserva pertanto di sottoporre all'attenzione della Presidenza della Camera il complesso delle anomalie succintamente richiamate nel suo intervento.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel rammentare che sul testo originario del provvedimento la contrarietà del Governo per i profili finanziari aveva riguardato il solo articolo 7, che prevedeva benefici in favore dei datori di lavoro, sottolinea che la proposta di parere formulata dal relatore sul testo ora all'esame dell'Assemblea, da un lato, in maniera condivisibile prevede la non applicabilità della disciplina oggetto delle deleghe ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, dall'altro, tuttavia, mantiene sostanzialmente inalterati taluni principi e criteri direttivi che, sebbene parzialmente riformulati, risultano comunque suscettibili di determinare con ogni evidenza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, privi di adeguata quantificazione e copertura. Ciò premesso, ritiene quindi che l'eventuale approvazione della citata proposta di parere rappresenterebbe una grave violazione dei vincoli imposti dall'articolo 81 della Costituzione.

Silvio LAI (PD-IDP) invita la maggioranza e il Governo a una doverosa riflessione sull'evidente paradosso costituito dall'esame di un provvedimento che, presentato dai gruppi di opposizione al fine di prevedere l'introduzione del salario minimo legale, si è quindi trasformato, per le note vicende occorse durante l'esame in sede referente, in un provvedimento di delega, in ciò gravemente comprimendo le prerogative riconosciute ai gruppi di opposizione, che allo stato non risultano evidentemente ancora tutelati a sufficienza.

Venendo quindi ai profili di ordine strettamente finanziario, richiama l'attenzione sul fatto che, per quanto la legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 preveda espressamente, all'articolo 17, comma 2, e

comunque in relazione esclusivamente a deleghe il cui oggetto materiale presenti caratteri di complessità, la possibilità di differire al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi la determinazione puntuale degli effetti finanziari derivanti dai medesimi, anche i provvedimenti recanti deleghe al Governo debbono necessariamente garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Osserva che nel presente caso tale ultimo vincolo appare gravemente aggirato, dal momento che il testo in esame è suscettibile con ogni evidenza di comportare oneri certi a carico della finanza pubblica, privi dei necessari mezzi di copertura finanziaria.

Rileva, in particolare, che il contenuto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 2 dell'articolo 1, anche nella riformulazione proposta dal relatore, al pari di quelli di cui alla lettera *e)* della medesima disposizione, richiedono, in ragione della loro natura palesemente onerosa, l'indicazione già nel testo in discussione di una apposita copertura finanziaria, pena il verificarsi di un grave precedente parlamentare in sede di analisi dei profili finanziari dei provvedimenti sottoposti al vaglio della Commissione Bilancio, con rilevanti conseguenze negative di natura giuridica oltre che politica.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ricordare di essersi espresso in passato in maniera contraria rispetto all'introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio in Costituzione, nondimeno richiama la Commissione al dovere politico ed istituzionale di garantire nella presente sede lo scrupoloso rispetto delle dell'articolo 81 della Carta fondamentale, che rappresenta un vincolo inderogabile per qualsiasi provvedimento di spesa.

Osserva, peraltro, che la consistenza numerica dell'attuale maggioranza in Parlamento non può comunque determinare l'insorgenza di prassi e modalità operative che sono state introdotte nel corso di questa legislatura in maniera del tutto inusuale ed inopinata rispetto all'esperienza costantemente registrata in passato.

Si riferisce alle valutazioni a suo avviso arbitrarie che hanno in alcune circostanze improntato l'esercizio delle competenze della Commissione Bilancio in sede di esame dei profili di natura finanziaria dei provvedimenti sottoposti al suo esame, che ha portato in alcuni casi all'espressione di pareri contrari non adeguatamente motivati e, in altri, a ignorare profili problematici segnalati in modo chiaro nella documentazione tecnica.

Con riferimento alla vicenda odierna, richiama le valutazioni che hanno accompagnato l'esame in sede consultiva del disegno di legge di delega relativo alla riforma del sistema fiscale, approvato la scorsa estate, evidenziando tuttavia che quel provvedimento, a differenza del caso attuale, pur richiamando il meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, prevedeva nell'ambito dei criteri di delega una revisione delle cosiddette *tax expenditures* suscettibile di determinare, almeno sulla carta, maggiori entrate che potessero almeno in parte bilanciare le minori entrate derivanti dalle altre disposizioni. Rileva, peraltro, che già in quel caso i parametri di valutazione adottati dalla Commissione non furono particolarmente stringenti, come dimostra il fatto che lo schema di decreto legislativo che ha previsto per un anno la rimodulazione degli scaglioni IRPEF ha dovuto attingere a fondi esterni ai provvedimenti delegati.

Evidenzia tuttavia che, a differenza di quanto pure già avvenuto in passato, nel caso odierno si è oltrepassato, a suo avviso, ogni ragionevole limite rispetto ad una corretta concezione delle delicate funzioni di controllo dei profili finanziari recati dai provvedimenti affidate alla Commissione Bilancio, giacché la proposta di parere formulata dal relatore appare piuttosto il frutto di un vero e proprio *diktat* imposto dal Governo, anche agli stessi gruppi di maggioranza, che pregiudica di fatto ogni sia pur elementare forma di controllo parlamentare in ordine alla rigorosa verifica delle implicazioni finanziarie dei provvedimenti sottoposti al vaglio della Commissione medesima.

A fronte di tale atto di grave prevaricazione da parte del Governo e della maggioranza all'ennesima forzatura della prassi costantemente seguita nell'esercizio delle competenze della Commissione, preannunzia dunque, a nome del gruppo del Partito Democratico, l'intenzione di porre formalmente la questione all'attenzione del Presidente della Camera al fine di evitare per il futuro che, nello svolgimento delle delicate funzioni attribuite a questa Commissione, possa ripetersi il sostanziale aggiramento del dettato dell'articolo 81 della Costituzione. Nonostante le forti criticità testé esposte, intende comunque ringraziare il relatore Pella per l'impegno profuso nello sforzo di comprendere le legittime preoccupazioni rappresentate dal gruppo del Partito Democratico in merito al complessivo impianto finanziario del provvedimento.

Claudio MANCINI (PD-IDP) considera un serio errore politico la proposta di parere formulata dal relatore, rilevando che tale proposta dimostra una volta ancora il progressivo impoverimento del ruolo svolto dalla Commissione Bilancio della Camera, che si appresta, tra l'altro, a discutere in tempi molto ristretti il decreto-legge n. 145 del 2023 e il disegno di legge di bilancio relativo al triennio 2024-2026, con la certezza di non poter apportare alcuna modifica ai due provvedimenti.

Ritiene, in particolare, che nella presente circostanza la Commissione abbia sostanzialmente rinunciato ad esercitare le delicate funzioni ad essa affidate dal Regolamento, tanto più rispetto a un provvedimento presentato dai gruppi di opposizione e snaturato dalla maggioranza. A suo giudizio, con il parere odierno si intende sostanzialmente lasciar credere che vi sia da parte del Governo e della maggioranza una proposta alternativa sul tema cruciale del salario minimo, motivo per cui nel testo è stata introdotta anche la previsione di forme di incentivazione a vario titolo declinate. A suo avviso, non sfugge invece ad alcuno che il provvedimento in esame è chiaramente indirizzato su un binario morto, dal momento che, anche in caso di sua approvazione, i decreti attuativi con ogni probabilità non saranno adottati, proprio

per quella carenza di copertura finanziaria di cui al momento non vi è traccia neppure nell'articolato, con un evidente danno per gli interessi dei lavoratori, da un lato, e con una beffa per i proponenti dell'originario testo relativo all'introduzione del salario minimo, dall'altro.

Nel sottolineare come, anche a prescindere dalla meritevole iniziativa preannunziata dal collega Ubaldo Pagano, nel nostro Paese la tutela dell'articolo 81 della Costituzione sia assicurata anche da altri autorevoli soggetti istituzionali esterni al circuito parlamentare, osserva tuttavia come l'odierna vicenda rappresenti l'ennesima dimostrazione dell'ulteriore declassamento del ruolo svolto dalla Commissione Bilancio, soprattutto per effetto di una volontà deliberata del Governo in tale direzione, rispetto alla quale anche taluni colleghi della maggioranza, pure animati da senso di responsabilità, si sono dovuti adeguare.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) preannunzia, a nome del gruppo M5S, l'intenzione di rivolgere alla Presidenza della Camera un'iniziativa avente finalità analoghe a quelle prima rappresentate dal deputato Ubaldo Pagano.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico, ribadendo una volta ancora come la riformulazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 2 dell'articolo 1, cui è stato subordinata l'espressione di un parere favorevole da parte del relatore e del Governo, risulti del tutto insostenibile dal punto di vista del rispetto di quanto prescritto dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto non modifica la sostanza dei medesimi principi e criteri direttivi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla presidenza di effettuare la verifica del risultato della votazione appena svolta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, al termine della verifica effettuata, conferma che la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento è approvata.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala le proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai rispettivi effetti finanziari.

Richiama, in primo luogo, l'emendamento Conte 1.1000, che riproduce sostanzialmente i contenuti della proposta di legge C. 1275 sulla quale la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere il 17 ottobre 2023, salva la previsione della costituzione di un fondo per il salario minimo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti per adeguare il trattamento economico minimo all'importo di 9 euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura.

Fa quindi presente l'emendamento Boschi 1.1004, che modifica il principio e criterio direttivo della delega in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva relativo alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa prevedendo che tale partecipazione sia promossa anche attraverso misure fiscali mirate alla loro incentivazione.

Rileva, altresì, che l'emendamento Faraone 1.1005 introduce un principio e criterio direttivo della delega in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva relativo all'introduzione di

incentivi per la riduzione del rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche e il salario aziendale minimo.

In proposito, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari di entrambe tali proposte emendative, che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, anche al fine di verificare se tali oneri possano trovare copertura nell'ambito della cornice finanziaria del provvedimento in esame.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sugli emendamenti Conte 1.1000, Boschi 1.1004 e Faraone 1.1005 puntualmente indicati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) considera arbitrarie le valutazioni sulla cui base è stata proposta l'espressione di un parere contrario in particolare sugli emendamenti Boschi 1.1004 e Faraone 1.1005, di cui pure non condivide il merito, dal momento che essi sono configurati in termini sostanzialmente equiparabili ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 2 dell'articolo 1, su cui in precedenza il relatore e il Governo hanno formulato un parere favorevole a condizione che venissero apportate talune limitate modificazioni. Quanto, invece, all'emendamento Conte 1.1000 segnala che quest'ultimo, a differenza di quanto dichiarato dalla sottosegretaria Savino, reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua eventuale attuazione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel precisare quanto dianzi rappresentato, con-

ferma il parere contrario sull'emendamento Conte 1.1000, specificando che il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura degli oneri per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, non reca le necessarie disponibilità, sulla base della dotazione del Fondo stesso risultante a legislazione vigente.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) contesta il dato fornito dalla rappresentante del Governo, giacché dalle verifiche svolte dal proprio gruppo il Fondo in parola sembrerebbe invece recare le occorrenti disponibilità finanziarie a fronte degli oneri previsti dall'emendamento Conte 1.1000.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) osserva che per l'ennesima volta il Governo, per il tramite della sua rappresentante, non ha correttamente adempiuto alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sulle predette proposte emendative, con particolare riguardo all'emendamento Conte 1.1000, rispetto al quale la sottosegretaria Savino si è inizialmente limitata ad affermare che la sua attuazione avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Per quanto concerne, invece, la questione relativa all'effettivo ammontare delle risorse disponibili iscritte sul citato Fondo per le esigenze indifferibili, nel prendere atto al riguardo di una valutazione discordante tra la rappresentante del Governo e la deputata Guerra, osserva tuttavia che, qualora, pur in presenza delle occorrenti disponibilità, da parte del Governo vi fosse comunque l'intenzione di destinarle ad interventi diversi rispetto a quelli recati dall'emendamento Conte 1.1000, tale contrarietà andrebbe più correttamente rappresentata presso la Commissione di merito, anziché presso la Commissione Bilancio, pena lo svilimento delle competenze da quest'ultima esercitate in ordine alla verifica dell'adeguatezza delle coperture finanziarie.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene indispensabile che il Governo chiarisca se il

Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, rechi o meno risorse disponibili per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 previsto a copertura dall'emendamento Conte 1.1000.

La sottosegretaria Sandra SAVINO ribadisce che le attuali disponibilità del predetto Fondo per le esigenze indifferibili risultano inferiori rispetto al fabbisogno di spesa indicato dall'emendamento Conte 1.1000.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1000, 1.1004 e 1.1005, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), anche alla luce delle considerazioni complessivamente espresse dalla sottosegretaria Savino, non ritiene sussistano allo stato le condizioni affinché la Commissione Bilancio possa correttamente pronunciarsi sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto delle richieste formulate in tal senso da alcuni colleghi, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta, al fine di consentire lo svolgimento di ulteriori approfondimenti sulle proposte emendative in esame.

La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.40.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, a rettifica del parere espresso in precedenza, conferma il parere contrario sull'emendamento Conte 1.1000, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti Boschi 1.1004 e Faraone 1.1005.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, conferma la proposta di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1000, 1.1004 e 1.1005, in quanto suscettibili di determi-

nare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	54
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	47
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo AVS</i>)	61
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	63
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	49
Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Atto n. 97 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo e abb., approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, rammenta in via preliminare che il provvedimento in esame è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023.

Ricorda che il disegno di legge governativo dà inoltre attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 –10). La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno standard nazionale per le guide turistiche. Il conse-

guimento del target è previsto entro dicembre 2023 (T4 2023). Secondo gli *Operational arrangements* tra la Commissione europea e l'Italia, con legge si dovranno definire i principi fondamentali inerenti la professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di ripartizione delle competenze tra Stato e regioni sanciti dalla Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi assunti a livello internazionale. Il documento prospetta una definizione di standard minimi nazionali, per l'acquisizione di una qualifica unica a livello nazionale, che non implichi la creazione di una professione regolamentata.

Il disegno di legge consta di quattordici articoli. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un esame più approfondito delle singole disposizioni, in questa sede intende evidenziare i profili di interesse per la Commissione Finanze.

L'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge in esame è volto a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali, e che le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali principi fondamentali. Si stabilisce che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 2 definisce «guida turistica» il professionista abilitato ai sensi del disegno di legge in esame. L'attività propria della professione di guida turistica consiste nello svolgimento di visite guidate durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità. La visita guidata è finalizzata a evidenziare le caratteristiche del patrimonio nazionale, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata di tale patri-

monio, nonché a garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio.

L'articolo 3 reca alcuni principi riguardo all'esercizio della professione di guida turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, con conseguente iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5.

Per quanto attiene ai profili di interesse di questa Commissione, segnala che il comma 4 dell'articolo 3 stabilisce infine che, per l'esercizio della professione di guida turistica, è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

L'articolo 4 precisa i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche.

L'articolo 6 detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal decreto legislativo n. 206 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di «libera prestazione di servizi») e i casi in cui è svolta in maniera stabile (cd. «libertà di stabilimento»).

L'articolo 7 prevede l'istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO mentre l'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione.

L'articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e l'articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche.

L'articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge, mentre l'articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

Rileva che riveste interesse per la Commissione Finanze in particolare il comma 2 dell'articolo 14, che rinvia a uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione di un contributo a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui all'articolo 4 (candidati all'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica) in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri; il decreto stabilisce altresì i contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4 (rilascio del tesserino), 6 (riconoscimento delle qualifiche), 7 (partecipanti ai corsi di specializzazione e aggiornamento) e 13 (iscrizione all'elenco nazionale e rilascio del tesserino per le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame) in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per anticipare l'astensione dal voto del proprio gruppo parlamentare, evidenziando alcuni profili ritenuti critici.

Ricorda infatti, preliminarmente, che l'articolo 1, al comma 2, prevede che siano le regioni a disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto di alcuni principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale. Evidenzia invece come l'articolo 4 affidi l'indizione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica al Ministero del turismo; analogamente, rileva che l'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del turismo dell'elenco nazionale delle guide turistiche, e che l'articolo 7 affida alla medesima struttura centrale l'autorizzazione allo svolgimento di corsi di contenuto teorico e pratico tramite i quali le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possano acquisire una o più specializzazioni.

Teme dunque che le norme richiamate e, più in generale, l'impianto stesso del provvedimento comportino un'eccessiva ingerenza del Ministero del turismo nelle competenze delle regioni, soggetti – come già evidenziato – cui sarebbe affidata la disciplina della professione di guida turistica.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del proprio gruppo parlamentare, ricollegandosi alle perplessità espresse dalla collega Alifano. Evidenzia comunque l'importanza di introdurre nell'ordinamento una disciplina puntuale della professione di guida turistica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, segnala in primo luogo che il provvedimento, originariamente composto da 10 articoli, consta ora, a seguito dell'esame del Senato, di 22 articoli.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata, si propone di illustrare in sintesi il contenuto del disegno di legge, soffermandosi in particolare sui profili di competenza della Commissione Finanze.

L'articolo 1, modificato al Senato, reca misure per l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e della rete elettrica di trasmissione nazionale.

L'articolo 2 reca norme sulla promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e sull'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato.

L'articolo 3 riguarda il servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (c.d. *cold ironing*) e, in proposito, offre la definizione del servizio, identifica i soggetti gestori e attribuisce poteri normativi all'ARERA. Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 3 modifica l'articolo 34-*bis* del decreto-legge « proroga termini » del 2019 (decreto-legge n. 162 del 2019, convertito nella legge n. 8 del 2020). Le norme in esame introducono la definizione di « gestore dell'infrastruttura » ai fini della fornitura dei servizi di *cold ironing*. Rientra in tale definizione anche il consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del Testo unico accise (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 4, introdotto al Senato, reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro presso le strutture ferroviarie.

L'articolo 5, introdotto al Senato, consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere

l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame.

Gli articoli 6 e 7, anch'essi introdotti al Senato, recano, rispettivamente, modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, e disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE.

L'articolo 8, inserito al Senato, reca modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto, con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale e a più rigorosi livelli di formazione professionale.

L'articolo 9, modificato al Senato, reca disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale, disciplinando i requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, e intervenendo sulla materia dei contratti a distanza conclusi per telefono.

L'articolo 10, introdotto al Senato, reca norme di adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici.

L'articolo 11, modificato al Senato, reca le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.

In particolare, sono abrogate (comma 1) le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE cd. Bolkestein ed è disposto contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (commi 1 e 7), secondo dettagliati criteri (comma 2). Le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di

aree concedibili, indicano procedure selettive (comma 3). Si dispone poi che continuino ad avere efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dall'articolo 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020) (comma 4). Tale disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo di titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e che allo stato non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela, e, secondo quanto inserito al Senato, salva rinuncia dell'avente titolo (comma 5). Inoltre, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio (comma 6). Il comma 8, inserito al Senato, proroga ulteriormente la normativa che esclude la necessità delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, etc., funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.

L'articolo 12, integrato nel corso dell'esame presso il Senato, reca semplificazioni in tema di attività commerciali, intervenendo sulla disciplina in materia di vendite di liquidazione, promozionali e sottocosto. Sono inoltre previste, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, alcune misure a tutela delle attività commerciali artigiane nei centri urbani. Il comma 4, inserito al Senato, integra i principi e criteri direttivi della delega

legislativa in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

L'articolo 13, inserito al Senato, reca disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza di reti o servizi di comunicazione elettronica.

L'articolo 14, introdotto al Senato, modifica il Codice del consumo, relativamente ai contratti di servizi a tacito rinnovo, prevedendo l'obbligo, per il professionista, di inviare un avviso al consumatore, trenta giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può inviare formale disdetta.

L'articolo 15, inserito al Senato, reca misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

L'articolo 16 reca norme sulla preparazione di farmaci galenici, per consentire anche l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche.

L'articolo 17 estende da 45 a 90 giorni il termine per la comunicazione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione Aziendale.

L'articolo 18 reca misure per l'attuazione del regolamento 2022/1925/UE, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale e modificativo del c.d. « *Digital Market Act* » – *DMA*, attribuendo all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato tutte le funzioni di cui al menzionato regolamento. Per quanto attiene in particolare ai profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 5 dell'articolo 18 intende garantire all'AGCM, nell'espletamento delle funzioni derivanti dalle norme del *DMA*, ivi incluso lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, la collaborazione della Guardia di Finanza, con le medesime modalità e con l'esercizio dei poteri già previsti nell'ambito della collaborazione per l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.

L'articolo 19, introdotto al Senato, reca disposizioni relative alle partecipazioni pubbliche in società del settore fieristico. L'articolo 20, inserito al Senato, reca criteri di misurazione della rappresentatività nelle

attività di intermediazione dei diritti d'autore.

L'articolo 21, introdotto al Senato, reca il differimento dei termini per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, relativo agli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Infine l'articolo 22, anch'esso introdotto al Senato, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Rileva che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'articolo 8 dell'originario disegno di legge, in materia di sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Conclude dunque formulando proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per annunciare il voto contrario del proprio gruppo parlamentare. Evidenzia la necessità di approfondire ulteriormente il dibattito sull'articolo 10 del provvedimento, che disciplina l'adeguamento dei parametri attualmente vigenti – limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità – per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Replica al riguardo necessario approfondire i profili di dannosità per la salute umana, ritenendo che i limiti fissati dalle norme siano stati calcolati secondo metodi e criteri che suscitano dubbi e perplessità.

Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia che il provvedimento è da poco giunto all'esame della Commissione e, stante l'eterogeneità del contenuto, riterrebbe necessario svolgere ulteriori approfondimenti.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, prende atto dei rilievi formulati dal collega Merola. Tuttavia ritiene che i tempi concessi per l'espressione del parere siano adeguati, alla luce del fatto che i contenuti di interesse per la Commissione Finanze sono piuttosto circoscritti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato; la Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimere il parere.

Rammenta che il termine per l'espressione del parere scade venerdì 8 dicembre.

Ricorda che nella seduta del 29 novembre scorso, in riunione congiunta con la 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato, sono state svolte le audizioni informali di rappresentanti del Gruppo Controesodo e della Fondazione Migrantes.

Fa presente che il relatore Centemero ha predisposto una proposta di parere, evidenziando che essa è stata inviata a tutti i deputati della Commissione.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Marco OSNATO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Invita il relatore Centemero a illustrare la proposta di parere.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*) sul provvedimento in esame, che illustra nel dettaglio.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il gruppo AVS e il gruppo M5S hanno presentato ciascuno una proposta di parere contrario (*vedi allegati 4 e 5*), alternativa a quella del relatore, che sono a disposizione dei colleghi sulla piattaforma GeoComm. Avverte inoltre che le proposte alternative di parere saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) rileva come il suo gruppo parlamentare non ha presentato un parere alternativo sullo schema di decreto in esame, ritenendo che sia stato svolto dal relatore un lavoro egregio, con sensibilità e accortezza, e osserva che i rilievi avanzati dal suo gruppo sul testo in esame sono stati pressoché tutti accolti nella proposta di parere formulata dal relatore. Chiede tuttavia al relatore, prima di proseguire nel proprio intervento, di puntualizzare formalmente se tali rilievi sono posti come condizioni, ovvero formulati come osservazioni.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, evidenzia che è stato ritenuto opportuno inserire tali rilievi come osservazioni; rileva tuttavia come in più casi si tratta di osservazioni puntuali, quale ad esempio l'osservazione relativa alla cosiddetta *penalty protection* per il disallineamento da ibridi.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) esprime il rammarico del proprio gruppo parlamentare per la scelta del relatore di formulare i rilievi posti nella forma di osservazioni e non di condizioni, specialmente alla luce delle interlocuzioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento. Trattandosi di tematiche particolarmente importanti, ri-

tiene che sarebbe stato necessario trovare ulteriori forme di convergenza.

Evidenzia al riguardo alcuni punti critici del provvedimento, in particolare con riferimento alla nozione di « frazione di giorno » rispetto alla residenza fiscale, contenuta nell'articolo 1. Rammenta, in materia, che l'articolo 49 del disegno di legge di bilancio per il 2024, in corso di esame al Senato, reca disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria, che viene posta a carico dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale, di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera e dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti.

Entrambe le disposizioni da lui richiamate comportano notevoli svantaggi per i lavoratori frontalieri e, in particolare, per i soggetti residenti nelle regioni di confine con la Svizzera. Si tratta di norme che denotano un atteggiamento che sembra configurarsi come un vero e proprio accanimento normativo, che rischia di comportare l'implosione del sistema dei frontalieri.

Sotto un diverso profilo, ricorda che nelle osservazioni concernenti l'articolo 5, il quale dispone in tema di lavoratori impatriati, sono stati recepiti numerosi rilievi formulati dal proprio gruppo parlamentare, tra cui le premialità per chi si trasferisce nelle regioni del Mezzogiorno; ricorda che sono stati appena diffusi i dati Svimez sulle distanze economiche e sociali tra il nord e il sud del Paese. Esprime soddisfazione anche per il recepimento dei rilievi in tema di carichi familiari, alla luce del quadro demografico italiano che, da almeno quindici anni, presenta elevate criticità.

Evidenzia infine che, con riferimento al concetto di « frazioni di giorno » contenuto nell'articolo 1, in mancanza di ulteriori precisazioni si rischia di creare condizioni paradossali: alla luce dell'attuale interpretazione, infatti, i soggetti residenti in zone di frontiera del Paese, pur trascorrendo l'intera giornata lavorativa in Svizzera, dal punto di vista fiscale manterrebbero la residenza in Italia.

In conclusione, dunque, pur apprezzando il lavoro svolto dal Relatore per

trovare una convergenza su una materia così delicata e importante e nonostante le interlocuzioni con l'Esecutivo, ritiene che si sarebbe dovuto avere il coraggio di formulare i rilievi come condizioni, puntando ad incidere maggiormente sullo schema di decreto in esame; per tali ragioni, preannuncia il parere contrario del proprio gruppo parlamentare.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) ancorché il proprio gruppo parlamentare non abbia rappresentanti nella Commissione Finanze, interviene per esprimere alcune considerazioni sul provvedimento.

Rammenta che il gruppo di Azione non ha presentato una proposta di parere alternativa dal momento che gran parte dei rilievi espressi sono stati tenuti in considerazione nella proposta formulata dal relatore, benché ritenga – come già osservato dal collega, deputato Ricciardi – che la formulazione di mere osservazioni consenta al parere di incidere in modo limitato sul contenuto finale del provvedimento. Sebbene la limitazione delle agevolazioni per i lavoratori impatriati sia condivisibile nel merito, esprime alcune perplessità in ordine al metodo: tali incentivi costituiscono a suo avviso dei palliativi e, per certi versi, appaiono ingiusti nei confronti di chi rimane in Italia e qui adempie integralmente ai propri obblighi fiscali.

Si dichiara favorevole alle osservazioni in tema di monitoraggio degli incentivi, misura che ritiene fondamentale per valutare l'efficacia delle norme; con pari soddisfazione, fa riferimento all'osservazione che invita il Governo ad operare una mitigazione delle limitazioni in caso di medesimo datore di lavoro, in quanto ritiene che i trasferimenti infra-aziendali siano più semplici e che possano costituire un primo passo per il rientro nel Paese e, dunque, nel mercato del lavoro italiano; esprime il proprio apprezzamento anche per il riferimento alle agevolazioni in considerazione della natalità e per il trasferimento nel Mezzogiorno.

D'altro canto, esprime alcuni rilievi critici sulla proposta di parere, con riferimento in particolare al regime applicabile che esso invita il Governo ad introdurre in

materia di lavoro sportivo, in quanto a suo parere non appare chiaro il motivo per cui si debbano fare eccezioni per tale categoria di lavoratori. Rileva inoltre come la soglia di reddito attualmente posta dallo schema per l'operatività degli incentivi, pari a 600.000 euro, appaia troppo elevata.

Conclude rammentando che il proprio gruppo non può esprimersi sul parere ma, qualora ciò fosse stato possibile, si sarebbe astenuto dal voto, ritenendo meritevole il provvedimento ancorché con alcuni profili non condivisibili.

Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare, che ha presentato una proposta di parere alternativo a quella del relatore. Richiama al riguardo gli interventi svolti dai colleghi, nonché il contenuto del citato parere del Movimento 5 Stelle, con riferimento all'evanescenza del concetto di « frazione di giorno » contenuta nell'articolo 1, nonché con riferimento all'articolo 5 in tema di lavoratori impatriati, ritenendo il regime prefigurato dallo schema di decreto nettamente peggiorativo rispetto alla disciplina vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Atto n. 93.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 novembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato; la Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimere il parere.

Rammenta che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 14 dicembre.

Enrica ALIFANO (M5S) evidenzia che sullo schema in esame il proprio gruppo parlamentare intende formulare una propria proposta di parere contrario, che si riserva di illustrare nelle prossime sedute.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.

Atto n. 97.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 22 dicembre 2023.

Rammenta che l'atto è stato assegnato alla Commissione con riserva, non essendo corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione può pertanto procedere al suo esame, ma non potrà esprimere il parere prima che sia pervenuta tale documentazione.

Invita il relatore, deputato Congedo, ad illustrare il contenuto del provvedimento.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, illustra lo schema di decreto in esame, che dà attuazione all'articolo 4 della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), avente specificamente ad oggetto la riforma dello statuto del contribuente, ma attua anche il comma 1, lettera *p*), dell'articolo 16 della medesima legge, in materia di sospensione dei termini di risposta all'interpello nel mese di agosto, nonché all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), che delega il Governo ad applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli

automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, prevedendo inoltre una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario.

Lo schema di decreto legislativo è composto da tre articoli.

L'articolo 1 contiene le modifiche alla legge n. 212 del 2000, recante le Disposizioni in materia di Statuto del contribuente, e si articola a sua volta in 2 commi: il comma 1, dalle lettere *a*) a *p*), contiene tutte le modifiche alla legge n. 212 del 2000 mentre il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria relativa ad alcune specifiche norme di cui al comma 1. L'articolo 2 ha ad oggetto le disposizioni finali e le abrogazioni mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

Nel dettaglio, l'articolo 1, lettera *a*) contiene le modifiche all'articolo 1 della legge n. 212 del 2020, contenente i principi generali. In particolare si precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente hanno portata generale in quanto si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario; si introducono i riferimenti ai principi legislativi europei e viene rafforzato e precisato il ruolo degli enti locali nella regolazione delle materie oggetto dello Statuto del contribuente.

La lettera *b*) introduce il divieto di analogia nell'ambito tributario. La lettera *c*) specifica che l'applicazione delle norme modificative a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della rispettiva entrata in vigore riguarda non solo i cosiddetti tributi periodici, ma anche i tributi dovuti, determinati ovvero liquidati periodicamente, mentre la lettera *d*) stabilisce che i provvedimenti emessi in violazione dell'obbligo di invitare a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti non siano più nulli, ma annullabili.

La lettera *e*) disciplina l'applicazione del principio del contraddittorio (introducendo l'articolo 6-*bis* allo Statuto del contribuente), che riguarda tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tri-

buti e che è escluso per gli atti privi di contenuto provvedimentale.

La lettera *f*) modifica l'articolo 7 dello Statuto del contribuente in materia di obbligo di motivazione, che viene circoscritto ai soli provvedimenti tributari e non riguarda più tutti gli atti e, come previsto dai principi di delega, reca i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Sono poi previsti specifici principi in merito alla trasmissione degli atti richiamati nella motivazione, il divieto di successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova a fondamento del provvedimento ed il contenuto minimo degli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori.

La lettera *g*) introduce gli articoli da *7-bis* a *7-sexies* che recano disposizioni in tema di validità degli atti dell'amministrazione tributaria: viene disciplinato il regime generale di annullabilità, prevedendo che gli atti dell'Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria siano annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. Viene previsto un regime di nullità innovativo rispetto al passato, stabilendo quindi che, per la sua applicazione, gli atti devono essere anzitutto qualificati espressamente come tali da norme di legge successive alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Si prevede che la nullità possa essere sempre eccepita in sede amministrativa o giudiziaria, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e dà diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito. Viene infine disciplinata, in via residuale, l'irregolarità degli atti, concernente specifiche fattispecie. Sono elencati i vizi dell'attività istruttoria e i relativi effetti, con particolare riferimento all'inutilizzabilità degli atti acquisiti nel corso di attività ispettiva presso il contribuente oltre i termini di permanenza previsti dalla legge e, infine, le disposizioni disciplinano altresì i vizi delle notificazioni.

La lettera *h*) novella l'articolo 8 dello Statuto del contribuente, recante disposizioni in tema di tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente, con riferimento ai limiti temporali all'obbligo di conservazione delle scritture contabili.

La lettera *i*) introduce gli articoli *9-bis* e *9-ter* concernenti rispettivamente il divieto di bis in idem nell'ambito dell'accertamento tributario e il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti. Ai sensi del nuovo articolo *9-bis*, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. L'articolo *9-ter* consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici; ma è fatto divieto alla medesima Amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni così acquisite, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

La lettera *l*) prevede una specifica disposizione in materia di tutela dell'affidamento del contribuente con riguardo ai tributi unionali (tra cui i dazi doganali) in particolare precisando che, quando le indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché da essa successivamente modificate, per la loro formulazione precisa ingenerano nel contribuente un ragionevole affidamento, non sono dovuti tributi, sanzioni ed interessi con riferimento al loro periodo di vigenza.

La lettera *m*) introduce gli articoli da *10-ter* a *10-novies* nello Statuto del contribuente, concernenti rispettivamente l'introduzione del principio di proporzionalità (articolo *10-ter*), la disciplina dell'autotutela obbligatoria indicando specifiche fattispecie, e l'autotutela facoltativa da parte dell'amministrazione fiscale (*10-quater* e *10-quinquies*). Viene poi introdotta la descrizione della documentazione di prassi ossia le circolari, la consulenza giuridica e la consultazione semplificata (da *10-sexies* a *10-novies*).

La consulenza giuridica è introdotta per la prima volta nel diritto positivo e prevede

che l'Amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale (che non riguardano singoli contribuenti) alle associazioni sindacali e di categoria; agli ordini professionali; agli enti pubblici o privati; alle regioni e agli enti locali; alle amministrazioni dello Stato. Si tratta quindi di uno strumento volto a definire problematiche di carattere generale ed è rivolto agli organismi collettivi con specifiche competenze tecniche e consulenziali e ai soggetti pubblici. Infine la consultazione semplificata, attraverso apposita banca dati, dei documenti di prassi, sopra indicati, in possesso dall'Amministrazione finanziaria, consentirà l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente.

La lettera *n*) novella integralmente la disciplina dell'interpello, prevedendo anche nuove misure volte a contenere l'elevato numero di interPELLI che pervengono all'Agencia delle entrate. Tra queste vi è la previsione del versamento di un contributo e l'impossibilità di interpello allorché l'amministrazione finanziaria abbia fornito, mediante documenti di prassi, la soluzione per fattispecie corrispondenti.

La lettera *o*) contiene una disposizione di coordinamento, mentre la lettera *p*) prevede l'istituzione del garante nazionale del contribuente, in sostituzione dei garanti regionali del contribuente oggi esistenti.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene per formulare alcune considerazioni sul metodo di lavoro adottato dalla Commissione, anche alla luce del recente esame dell'Atto del Governo n. 88, in materia di revisione dell'IRPEF, su cui la Commissione Finanze si è espressa nella settimana passata.

Ritiene fondamentale che la Commissione svolga un ruolo di effettivo interlocutore del Governo su una materia, quella della revisione dello Statuto del Contribuente, che costituisce un tassello fondamentale della riforma fiscale. Reputa importante, dunque, che si svolga in Parlamento una interlocuzione ampia e libera da vincoli, senza che i rilievi eventualmente

avanzati dai gruppi in Commissione allo scopo di arricchire il testo presentato dall'Esecutivo e renderlo più funzionale al complessivo ordinamento tributario siano arginati da meri rinvii alle posizioni politiche espresse dal Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il Viceministro Leo ha più volte evidenziato, nel corso dell'esame sulla legge di delega per la riforma fiscale, che lo Statuto del Contribuente è un elemento essenziale dell'ordinamento tributario e che la sua riforma costituisce un passo importante per riconoscerne la centralità nel sistema.

Evidenzia anche che nella relazione svolta dal collega, deputato Congedo, sono stati puntualmente e adeguatamente chiariti i punti essenziali dello schema di decreto legislativo in esame, sulla cui rilevanza convengono sia la Commissione che l'Esecutivo. Non ritiene in ogni caso che vi sia, in alcun modo, l'intento di limitare il dibattito sul provvedimento che, in qualità di Presidente, si impegna a garantire.

Virginio MEROLA (PD-IDP) ritiene che vi sarà certamente un'ampia e libera discussione sul provvedimento, e si impegna – insieme agli altri colleghi del proprio gruppo parlamentare – ad entrare nel merito delle materie trattate. Come primo rilievo, evidenzia che la relazione appena depositata dal relatore parla solo di diritti del Contribuente, senza fare alcun riferimento ai doveri di quest'ultimo.

Saverio CONGEDO, *relatore*, ricorda di essere stato relatore anche per l'Atto del Governo n. 88 in materia di revisione dell'IRPEF. Con riferimento al dibattito svolto su tale schema di decreto, rammenta che – a seguito delle interlocuzioni svolte con il Ministero dell'economia e delle finanze – alcuni dei rilievi formulati dai gruppi parlamentari non sono stati inseriti nel parere poiché non ritenuti compatibili con il quadro normativo nazionale ed europeo, a prescindere dalla parte politica di provenienza. Al riguardo evidenzia inoltre che, come previsto dalla stessa legge delega, qualora il Governo non intenda confor-

marsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, è tenuto a sottoporre nuovamente i testi alla Camere, con conseguente aggravio dell'*iter* di approvazione dei decreti attuativi.

In qualità di relatore ribadisce il proprio atteggiamento costruttivo, manifestando apertura allo svolgimento di un dibattito ampio e approfondito sullo schema in esame.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) evidenzia come, nella scorsa legislatura, la Commissione Finanze del Senato, ad esito dell'esame degli schemi di decreto legislativo, abbia sempre approvato pareri volti ad arricchire, modificare e integrare i predetti schemi.

Rammenta come, in passato, il Parlamento abbia sempre esercitato le proprie prerogative: ciò è avvenuto anche con riferimento ai documenti di finanza pubblica e, in particolare, anche per alcune leggi di bilancio. Auspica nuovamente un esame ampio e articolato su un tassello fonda-

mentale della riforma quale lo Statuto del Contribuente.

Marco OSNATO, *presidente*, conclude evidenziando che il fatto che il relatore e la maggioranza assumano posizioni conformi rispetto a quelle dell'Esecutivo non significa che le subiscano passivamente, ma semplicemente che le condividono. Ciò che rileva è che sugli atti nei quali il programma di Governo trova attuazione sia sempre assicurata la possibilità di svolgere un ampio dibattito parlamentare, e che in tale sede ciascuna parte politica possa esprimere le proprie opinioni e formulare i propri rilievi. A quanto gli consta, questo è sempre stato reso possibile dalla Presidenza nell'ambito dei lavori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

**Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo e abb.,
approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1556
Governo e abb., approvato dal Senato, re-
cante: « Disciplina della professione di guida
turistica »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo,
approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73,
comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria, il
progetto di legge C. 1555 Governo, recante:
« Legge annuale per il mercato e la con-
correnza 2022 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale
in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto n. 90);

rilevata l'opportunità di chiarire, all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che il criterio della residenza ivi richiamato continua a far riferimento alla corrispondente nozione del codice civile, come peraltro precisato nella relativa relazione illustrativa, e di chiarire il concetto di « frazioni di giorno »;

rilevata l'opportunità di coordinare i criteri della residenza fiscale delle società di persone con i nuovi criteri di collegamento con il territorio dello Stato adottati per le persone giuridiche nell'articolo 2;

evidenziato, con riferimento all'articolo 3, il criterio di semplificazione della disciplina sulle società controllate estere contenuta nella legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale » e considerata l'opportunità di consentire al socio residente in Italia di avvalersi della normativa vigente di cui all'articolo 167 del TUIR qualora non sia verificato il nuovo calcolo semplificato della tassazione effettiva subita dalla controllata estera;

rilevata l'opportunità di rivedere l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, che disciplina il nuovo regime fiscale a favore degli impatriati, per meglio definirne i presupposti applicativi e per disciplinare i casi in cui detto regime possa applicarsi anche ai trasferimenti della residenza fiscale in costanza di rapporto di lavoro con lo stesso soggetto ovvero sulla base di un nuovo rapporto di lavoro in-

staurato con un soggetto appartenente allo stesso gruppo aziendale;

rilevata l'opportunità, con riguardo al medesimo articolo 5, di attribuire, nell'ambito del regime degli impatriati, una maggiore detassazione ai lavoratori con figli, anche nati successivamente al trasferimento in Italia;

rilevata l'opportunità di ripensare la disciplina di cui al suindicato articolo 5 anche sotto gli ulteriori seguenti profili:

1) rivedere la durata del periodo minimo di residenza fiscale in Italia e le relative conseguenze anche modulandolo in ragione della presenza di figli minori;

2) rivedere il regime transitorio applicabile ai soggetti che usufruiscono del regime agevolativo anche sotto il profilo della durata e tenendo conto dell'eventuale intervenuto acquisto di un immobile entro il 31 dicembre 2023;

3) introdurre una maggiorazione delle agevolazioni in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza nelle aree interne, nel Mezzogiorno, in zone montane o in zone economiche speciali;

4) includere anche i redditi di impresa nell'ambito del nuovo regime agevolativo di cui all'articolo 5;

5) riconoscere alle società un'agevolazione, anche sotto forma di credito di imposta, per i rapporti di lavoro sportivo;

6) introdurre un monitoraggio sugli effetti del nuovo regime agevolativo;

evidenziato come lo schema di decreto intenda recepire anche le disposizioni della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, intesa a garan-

tire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

ricordato che la citata Direttiva dell'Unione europea introduce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul cosiddetto Secondo Pilastro raggiunto in sede OCSE/G20, che mira a garantire una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (cosiddetta « *global minimum tax* »);

considerata l'opportunità di allineare il testo dello schema di decreto alla citata Direttiva dell'Unione europea in particolare riformulando: la disposizione contenuta nell'articolo 11 sulle entità escluse; la disposizione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *b*), sulle variazioni in aumento delle imposte rilevanti rettifiche derivanti dall'utilizzo delle imposte anticipate relative a perdite rilevanti; la disposizione sull'allocatione delle imposte pagate dal socio sul reddito della società controllata estera di cui all'articolo 31, comma 6; la disposizione sul regime del dividendo deducibile di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *a*);

tenuto conto di quanto affermato nei Considerando della citata Direttiva e della dichiarazione « Soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia », adottata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione europea il 9 novembre 2023, in cui il Consiglio ha affermato di accogliere con favore e sostenere l'accordo raggiunto dal Quadro Inclusivo dell'OCSE avente ad oggetto i chiarimenti riguardanti l'applicazione del Secondo pilastro, contenuti negli orientamenti amministrativi approvati dal Quadro Inclusivo nel dicembre 2022, nel febbraio 2023 e nel luglio 2023, inclusa la normativa sui Porti Sicuri in materia di imposta minima nazionale qualificata, e tenuto conto dell'allegata dichiarazione della Commissione europea secondo cui i suddetti orientamenti amministrativi sono compatibili con la Direttiva Ue;

rilevata l'opportunità, richiamate sul punto le disposizioni dell'articolo 3, comma

1, lettera *e*), della citata legge delega e dell'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto legislativo, di recepire le disposizioni della citata Direttiva dell'Unione europea tenendo conto dei successivi chiarimenti forniti dall'OCSE;

rilevata l'opportunità di espungere il comma 6 dell'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, alla luce dei richiamati orientamenti amministrativi approvati dal Quadro Inclusivo dopo l'adozione della Direttiva dell'Unione europea del 14 dicembre 2022, e di adeguare le regole riguardanti il calcolo dell'imposizione integrativa qualora le giurisdizioni estere abbiano implementato nel proprio ordinamento un'imposta minima nazionale equivalente che tenga conto della « *Switch-off Rule* » prevista negli orientamenti amministrativi pubblicati dall'OCSE nel mese di luglio 2023;

ritenuto opportuno, altresì, ampliare l'ambito della cooperazione virtuosa tra amministrazione finanziaria e contribuenti, in coerenza con quanto già attualmente previsto dall'ordinamento nazionale in relazione agli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento, e dare attuazione al criterio recato dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge delega con la previsione di una disposizione volta a favorire la *compliance* rispetto agli obblighi dei contribuenti in materia di disallineamenti da ibridi derivanti dalle disposizioni BEPS recepite con le direttive ATAD,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, nell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che nel definire i criteri della residenza fiscale delle persone fisiche la disposizione in argomento fa rinvio, tra gli altri, al criterio della residenza civilistica *ex* articolo 43 del codice civile;

b) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, altresì, la definizione di « frazioni di giorno » di cui al medesimo articolo 1, al

fine di evitare eventuali dubbi interpretativi e disequaglianze di trattamento;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo per coordinare i criteri di residenza delle società di persone con i nuovi criteri di residenza adottati per le persone giuridiche;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo consentendo di valutare la tassazione effettiva subita dalla controllata estera anche sulla base delle vigenti disposizioni di cui all'articolo 167, comma 4, del TUIR, indipendentemente dalla condizione riguardante la certificazione del bilancio di esercizio;

e) con riferimento all'articolo 5 – tenuto conto della condivisa intenzione di disciplinare un nuovo regime incentivante per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (cosiddetti impatriati) – valuti il Governo l'opportunità di:

1) specificare che i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, di cui al comma 1, alinea, sono i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

2) puntualizzare che, per accedere al regime fiscale agevolativo disciplinato dalla disposizione in oggetto, il limite di 600.000 euro dei redditi prodotti in Italia, cui si riferisce il comma 1, alinea, è da considerarsi su base annuale;

3) ridurre il periodo di residenza fiscale in Italia di cui al comma 1, lettera a), ad almeno tre anni;

4) definire in modo più chiaro e puntuale le condizioni previste dal comma 1, lettera b), per la fruizione del regime fiscale agevolativo, anche al fine di ammettere la fruizione per il lavoratore che trasferisca la propria residenza in Italia e presti l'attività lavorativa per lo stesso soggetto o lo stesso gruppo per il quale lavorava prima del trasferimento, prevedendone requisiti certi;

5) prevedere il riconoscimento di un regime di maggior favore per il lavoratore che si trasferisce in Italia con un figlio minore nonché incentivare la natalità attraverso ulteriori misure agevolative per i lavoratori che diventano genitori durante il periodo di fruizione del regime agevolativo disciplinato dalla disposizione in oggetto, con un prolungamento temporale dell'incentivo che sia, per quanto riguarda i figli minori a carico, anche proporzionale al numero degli stessi;

6) al comma 2, prevedere, a pena di decadenza dal beneficio, il mantenimento per almeno tre anni della residenza fiscale in Italia, in luogo dei cinque anni previsti nell'attuale formulazione del testo, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi;

7) ai fini dell'applicazione del regime transitorio, prevedere un regime transitorio temporalmente più esteso di quello attualmente stabilito; contestualmente, prevedere per i contribuenti che trasferiscono la loro residenza anagrafica nell'anno 2024 e che acquistino in Italia un immobile entro il 31 dicembre 2023, l'estensione del regime fiscale agevolativo per ulteriori tre periodi di imposta;

8) in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, ed in particolare dalla lettera i) della legge n. 111 del 2023, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », prevedere una maggiorazione delle agevolazioni nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza nelle aree interne, nel Mezzogiorno, ovvero in zone montane o in zone economiche speciali;

9) alla luce delle disposizioni recate dal comma 6, riconoscere eventualmente alle società, con riferimento ai rapporti di lavoro sportivo instaurati a partire dal 1° gennaio 2024, un'agevolazione, eventualmente anche sotto forma di credito d'imposta e nel rispetto del regolamento *de minimis*, a condizione che le stesse siano in regola con gli obblighi fiscali e contributivi e i relativi adempimenti;

10) prevedere un'attività di monitoraggio dell'impatto del nuovo regime agevolativo pubblicandone annualmente i ri-

sultati; trascorso un triennio dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo, modificare o mantenere il nuovo regime agevolativo in base a quanto emerso dal predetto monitoraggio al fine di massimizzarne la finalità attrattiva;

11) riesaminare l'istituto del riconiungimento familiare prevedendo incentivi per l'occupazione professionale a beneficio in particolare di donne e/o vittime di violenza;

f) valuti il Governo l'opportunità di allineare il Titolo II dello schema di decreto legislativo alla Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 e ai più recenti chiarimenti dell'OCSE forniti nell'*Administrative Guidance* pubblicata a luglio 2023 modificando le seguenti disposizioni:

1) l'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), in materia di « entità escluse »;

2) l'articolo 18, eliminando il comma 6 sul cosiddetto « Porto sicuro » in materia di imposta minima nazionale e, conseguentemente, l'articolo 39 eliminando il riferimento all'articolo 18, comma 6, in esso contenuto;

3) l'articolo 28, comma 2, lettera b), per rendere più chiaro che le imposte anticipate sono relative alla perdita rilevante e che tali imposte sono utilizzate secondo quanto previsto nell'articolo 30, comma 2, dello schema di decreto legislativo;

4) l'articolo 31, comma 6, eliminando l'inciso in base al quale le imposte rilevanti relative a redditi attivi conseguiti dall'impresa controllata sono da considerare ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione integrativa relativa al Paese di localizzazione dell'impresa controllata;

5) l'articolo 34, disciplinando le regole riguardanti il calcolo dell'imposizione integrativa qualora le giurisdizioni estere abbiano implementato nel proprio ordinamento un'imposta minima nazionale equivalente che tenga conto della « *Switch-off Rule* »;

6) l'articolo 46, comma 1, lettera a), eliminando il riferimento all'esenzione « del

reddito » delle cooperative per sostituirlo con una nozione più generica di esenzione dall'imposizione cui sono soggette le società cooperative;

g) valuti il Governo l'opportunità di integrare il decreto legislativo con la seguente disposizione sulla documentazione dei disallineamenti da ibridi:

« 1. Al fine di incentivare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e garantire la proporzionalità nell'applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

“6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al Capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al periodo precedente ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2.”.

2. Per assicurare l'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore del presente decreto si applicano le previsioni contenute nel comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che la documentazione ivi indicata sia predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero, se posteriore, entro il sesto mese posteriore alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. La completa e veritiera descrizione delle fattispecie indicate nel decreto previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dal precedente comma 1, nonché la tempestiva comunicazione della relativa documentazione all'Agenzia delle entrate costituisce prova della inesistenza della volontà di evadere le imposte sui redditi ad opera del contribuente che ha posto in essere le operazioni ivi descritte ».

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale
in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
AVS**

La VI Commissione,

esaminato l'Atto di Governo n. 90;
premessi che:

lo schema di decreto in esame, AG 90 è emanato in attuazione degli articoli 3 e 9 della legge la legge 9 agosto 2023, n. 111, recanti i principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale;

nello specifico:

l'articolo 3, delega il Governo alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di allineare la normativa italiana alla prassi di altri Paesi e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni;

l'articolo 9, delinea il quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali, compatibile con la disciplina europea e, in particolare, con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare a lavoratori autonomi e imprese la certezza del regime di favore accordato;

ulteriore obiettivo del provvedimento è quello di attrarre nel nostro Paese nuove professionalità, specificamente individuate, introducendo un regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia (cosiddetti «impatriati») attraverso una rivisitazione del regime agevolato attualmente vigente per limitarne l'ambito di applicazione a talune categorie di lavoratori, nonché per razionalizzare la percentuale di abbattimento della base imponibile e la durata dell'agevolazione;

infine l'Atto Governo n. 90, recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, che introduce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul cosiddetto Secondo Pilastro (Pillar 2) raggiunto in sede OCSE/G20, che mira a garantire una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (cosiddetta «*global minimum tax*»);

con riferimento a quest'ultimo aspetto l'obiettivo della *global minimum tax* consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, al fine di fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa;

il Pillar 2 prevede un sistema coordinato di regole sull'erosione globale della base imponibile sviluppato dall'OCSE per fronteggiare il problema delle distorsioni di concorrenza dovute al differenziale delle aliquote di imposta sulle società applicate nei diversi Paesi. Le regole sono rivolte ai gruppi multinazionali con ricavi complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro e sono finalizzate ad assicurare che tali gruppi siano soggetti ad un livello impositivo minimo di almeno il 15 per cento in relazione ai redditi prodotti in ogni Paese in cui essi operano;

l'accordo è scaturito dalla constatazione che l'elusione fiscale societaria è andata oltre i livelli di guardia. Infatti secondo il «*Global Tax Evasion Report*» curato dall'economista Gabriel Zucman la ricchezza finanziaria *offshore* ha raggiunto nel 2022 i 12.000 miliardi di dollari su scala globale, pari al 12 per cento del PIL planetario, valore che per il nostro Paese si

attesta a 198 miliardi di dollari, poco meno del 10 per cento del PIL nazionale;

secondo il medesimo Rapporto gli utili delle multinazionali trasferiti dalle giurisdizioni a tassazione medio-alta d'impresa verso paradisi fiscali societari hanno raggiunto nel 2020 la cifra astronomica di 1.000 miliardi di dollari. Si tratta di un ammontare equivalente a circa il 35 per cento di tutti i profitti realizzati dai colossi *corporate* fuori dalle giurisdizioni delle relative imprese capogruppo. Tali pratiche elusive deprivano, su scala globale, gli erari dei Paesi di risorse equivalenti al 10 per cento del gettito complessivo dell'imposta sul reddito delle società, un fenomeno particolarmente sentito nel continente europeo. Per l'Italia la perdita di gettito è stimata in circa 5,6 miliardi di dollari nel 2020;

le pratiche elusive oltre ad aggravare i saldi di finanza pubblica distorcono la concorrenza, garantendo vantaggi competitivi alle multinazionali sui gruppi domestici e sulle piccole e medie imprese;

il fenomeno è riconducibile alla pianificazione fiscale aggressiva messa in atto da molte multinazionali che, al fine di ottimizzare il proprio carico fiscale globale, trasferiscono, tramite strategie infragruppo più disparate, profitti realizzati in giurisdizioni a fiscalità d'impresa medio-alta verso Paesi che non assoggettano a tassazione i redditi di impresa o che offrono regimi fiscali preferenziali per talune forme di reddito societario, come Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera, Singapore, Hong Kong, Bermuda;

nel corso del perfezionamento degli accordi in sede di Pillar 2 si è registrato l'indebolimento del disegno della *global mi-*

nimum tax rispetto al modello inizialmente negoziato, che riduce significativamente – da 270 a 136 miliardi di dollari l'anno – gli introiti attesi, su scala globale, nel primo anno di applicazione dell'imposta. Per l'Italia il gettito atteso (che si manifesterà a partire dal 2025) dalla tassazione prevista dal Titolo II dell'Atto Governo n. 90 si attesta, nello scenario prudenziale illustrato nella relazione tecnica di accompagnamento allo schema di decreto, a poco meno di 500 milioni di euro all'anno a regime;

l'accordo prevede anche la facoltà di introdurre una disposizione interna (cosiddetta « *Qualified Domestic Minimum TopUp Tax* ») prevedendo una tassazione integrativa applicata alle imprese del gruppo situate nel Paese nel caso in cui si verifichi nei loro confronti una sottoimposizione, fino al raggiungimento dell'aliquota minima effettiva del 15 per cento, e comunque non oltre tale livello;

al fine di perseguire una più efficace azione di contrasto all'elusione fiscale delle multinazionali sarebbe stato, invece, opportuno stabilire un'aliquota minima effettiva domestica più elevata, pari ad almeno il 21 per cento;

di contro, la tassazione di cui al Capo II dell'Atto Governo n. 90, adottata per fermare la corsa al ribasso sulla tassazione societaria tra Paesi, appare di portata poco ambiziosa rischiando di trasformarla in una corsa al nuovo minimo,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Borrelli.

ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale
in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
M5S**

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 90 – recante l'attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale;

tenuto conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

premesso che:

al fine di ampliare il novero dei contribuenti Irpef, l'articolo 1 intende modificare le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche. Rispetto alla disciplina vigente, viene introdotto il riferimento alla frazione di giorno e vengono considerati residenti anche i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta risultano « presenti » nel territorio dello Stato. Inoltre, si definisce il concetto di « domicilio » come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Infine, si introduce una presunzione relativa di residenza per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente, superando la presunzione assoluta prevista dalla normativa vigente;

l'articolo 2 intende modificare la normativa in materia di residenza delle società e degli enti. In particolare, oltre al requisito formale costituito dalla presenza in Italia della sede legale delle società e degli enti per la maggior parte del periodo di imposta (criterio formale prevalente), si introducono, ai fini della valutazione della residenza, i concetti di sede di *direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale*, in luogo dei concetti vigenti di *sede*

dell'amministrazione e di oggetto principale. Nella relazione illustrativa si chiarisce che l'obiettivo è quello di garantire una maggiore certezza giuridica in merito ai criteri di individuazione della residenza, superando il riferimento alla sede dell'amministrazione ed evitando l'ampliamento ad ulteriori criteri di natura sostanziale. In sostanza, l'obiettivo è quello di escludere la residenza nei casi di « attività di supervisione » e « attività di monitoraggio della gestione da parte dei soci » ancorandola ai soli fatti espressione diretta della gestione della società;

l'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattamento fiscale delle società estere controllate. Al fine di adeguare la normativa vigente alle disposizioni che verranno introdotte in recepimento della direttiva (UE) 2022/2523, si introduce, come requisito per l'applicazione del regime CFC, il parametro della tassazione effettiva inferiore al 15 per cento in capo alla controllata estera a condizione che il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti sia oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione. Negli altri casi, si continuerà ad applicare il regime vigente (tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia). Inoltre, nei casi di bilancio revisionato e certificato, si introduce un regime opzionale di tassazione al 15 per cento in favore del soggetto controllante, mediante la corresponsione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio;

gli articoli 5 e 6 prevedono modifiche alla disciplina del regime speciale per lavoratori impatriati e al regime agevolato per il trasferimento in Italia delle attività economiche. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo 5, l'ammontare detassato è abbassato dal 70 al 50 per cento con riferimento ai soli redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo. Viene inoltre introdotto un limite di reddito pari a 600.000 euro per fruire delle predette agevolazioni nonché stabilite condizioni più stringenti per l'accesso all'agevolazione, tra cui l'elevata qualificazione dei lavoratori e un periodo più lungo di residenza fiscale all'estero nonché di permanenza in Italia dopo il rientro. Non è più prevista la possibilità di prolungare l'agevolazione in specifiche situazioni familiari o patrimoniali né la maggiorazione dell'agevolazione (detassazione del 90 per cento del reddito) per i lavoratori del Mezzogiorno. Il nuovo regime si applicherà a coloro che maturano la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Per coloro invece che trasferiscono la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, in deroga al criterio della residenza fiscale, continueranno ad applicarsi le vigenti regole;

gli articoli da 8 a 60 recano il recepimento della direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale. Il Governo ha ritenuto di avvalersi dell'opzione di introdurre l'imposta minima nazionale, prevalente rispetto all'imposta minima integrativa (in capo alla controllante in Italia) e all'imposta minima suppletiva (in capo alle controllate in Italia);

l'imposta minima nazionale si applica alle imprese italiane di gruppi multinazionali (in base alla Direttiva, anche nazionali) e alle imprese partecipate in misura minoritaria, indipendentemente dalla quota partecipativa detenuta in tali imprese nonché alle entità a controllo congiunto, ed è calcolata su una base imponibile pari al reddito rilevante al netto della riduzione da attività economica sostanziale, calcolato secondo le regole OCSE;

la tassazione integrativa è applicata alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia, fino al raggiungimento dell'aliquota minima effettiva del 15 per cento;

in recepimento della direttiva, si prevedono due mitigazioni dell'imposizione dovuta dai gruppi multinazionali. La prima è data dall'esclusione del reddito derivante dallo svolgimento di un'attività economica sostanziale (c.d. *Substance-based Income Exclusion*) individuata nei due seguenti fattori produttivi: il valore contabile netto dei beni tangibili non destinati alla vendita e il valore dei salari dei dipendenti (c.d. *Substance-based Income Exclusion*);

con riferimento alla seconda mitigazione, essa riguarda il trattamento dei crediti d'imposta. Posto che l'aliquota d'imposizione effettiva (ETR) è data dal rapporto tra imposte rilevanti rettificate (numeratore) e reddito rilevante rettificato (denominatore), il riconoscimento di crediti d'imposta può incidere negativamente sul valore dell'aliquota riducendo il numeratore del rapporto. Come chiarito nella relazione al provvedimento, nel recepire le nuove regole, ai fini del calcolo dell'ETR, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e quelli negoziabili (come definiti nell'allegato A al provvedimento) sono stati equiparati ai contributi pubblici e dunque inclusi nel calcolo in aumento del reddito rilevante, aumentando il valore dell'aliquota d'imposta effettiva e, al contrario, riducendo la possibilità di un'imposizione integrativa;

ritenuto che:

pur condividendo la *ratio* delle modifiche alla disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, ispirate dall'intento di far prevalere il dato fattuale al dato meramente formale, l'introduzione dell'indefinito e generico concetto di « presenza » sul territorio italiano, per di più slegato dall'elemento volitivo del soggetto, rischia di esporre il contribuente ad un'ampia discrezionalità valutativa da parte dell'Agenzia delle entrate, facendo ricadere

unicamente sul contribuente l'onere della prova contraria. Inoltre, la definizione di domicilio, ricondotta esclusivamente alla sfera personale del contribuente, omette ogni riferimento all'altrettanto fondamentale interesse economico patrimoniale che un soggetto può avere con il territorio dello Stato. Non si interviene invece, come auspicato dagli addetti ai lavori anche durante il ciclo di audizioni sulla delega fiscale, sul tema del c.d. « frazionamento del periodo di imposta » uniformando la disciplina nazionale con quella convenzionale ed evitando situazioni di doppia imposizione del reddito ai danni del contribuente, come peraltro previsto tra i criteri direttivi della legge delega;

lascia molto perplessi, invece, la « stretta sull'interpretazione » voluta dal Governo con riferimento alla residenza delle persone giuridiche per le quali, contrariamente all'impostazione adottata per le persone fisiche, non ha ritenuto necessario preservare una maggiore flessibilità operativa e valutativa in sede di verifiche e accertamenti, nonostante la complessità dei fenomeni di evasione ed elusione internazionale connessi all'utilizzo della residenza fiscale;

con l'introduzione dei concetti di « direzione effettiva » e « gestione ordinaria in via principale », in luogo di quelli di sede amministrativa e oggetto principale, si introducono stringenti paletti all'attività di verifica degli organi accertatori, orientandone le valutazioni sotto il profilo interpretativo ed evitando – come si legge nella relazione illustrativa – « eccessivi allargamenti »;

in sostanza, si è ritenuto di privilegiare il mero dato fattuale della pura gestione aziendale, in un contesto nel quale l'esperienza sul campo ha fatto emergere complessi fenomeni e schemi di eterodeterminazione delle decisioni, mascherati dallo schermo societario, che spesso richiedono attività di interpretazione e di verifica più penetranti rispetto all'analisi delle apparenti risultanze della gestione societaria, ben potendo peraltro adeguatamente preservare le garanzie di certezza e le tutele

del contribuente rafforzando il contraddittorio preventivo;

in merito alle misure di semplificazione del regime delle società estere controllate, il tentativo di uniformare e coordinare i criteri di determinazione dell'ETR tra regime CFC e nuovo regime sulla *global minimum tax* (Pillar 2), rischia di essere frustrato dalla difficoltà di coordinare istituti con schemi e finalità differenti;

si esprime inoltre piena contrarietà all'introduzione del nuovo regime opzionale dell'imposta sostitutiva, nella misura del 15 per cento, per i soggetti controllanti sottoposti al regime CFC. L'intervento concretizza un eccesso di delega, in quanto non previsto tra i criteri e principi direttivi di cui all'articolo 3, lettera *f*) della legge n. 111 del 2023, che si traduce nell'ennesima normativa di favore e perdita di gettito per le casse dello Stato;

riguardo al regime speciale per i lavoratori impatriati, le modifiche proposte dal Governo introducono un netto ridimensionamento della portata del regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, integrando nuovamente un eccesso di delega rispetto ai criteri e ai principi direttivi enunciati dalla legge delega;

la scelta del Governo di far salvo il regime vigente per coloro che trasferiscono la mera residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023 (indipendentemente dalla maturazione della residenza fiscale), oltre a introdurre un pericoloso precedente in tema di deroga selettiva al principio della residenza fiscale (in assenza di interventi di modifica del principio generale e in contrasto con le stesse regole che si intende introdurre in tema di residenza delle persone fisiche), non risolve la grave lesione del legittimo affidamento di migliaia di italiani che non riusciranno a trasferire la residenza anagrafica entro il 2023, pur avendo già maturato la scelta di trasferirsi in Italia nel 2024 in funzione delle agevolazioni vigenti (che vengono drasticamente attenuate dal Governo);

è necessario preservare il legittimo affidamento sul quadro normativo vigente,

anche a fronte delle sostanziali restrizioni che si intende introdurre, prevedendo quantomeno la posticipazione al periodo d'imposta 2025 dell'entrata in vigore delle nuove regole;

è altrettanto opportuno preservare, analogamente alla disciplina vigente, un trattamento differenziato, di maggiore favore, per i contribuenti con carichi familiari o che si trasferiscono in territori più svantaggiati del Paese o, come espressamente previsto dalla legge delega (rimasta inattuata sul punto), in favore di coloro che eseguono la prestazione lavorativa in modalità agile, fermo restando il condivisibile rafforzamento dei presidi per evitare fenomeni elusivi delle disposizioni di favore e il mantenimento delle agevolazioni;

di fatto, non risultano rispettati i criteri di cui all'articolo 3 della legge delega, con particolare riferimento ai principi di cui alle lettere c) e d);

infine, con riferimento al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ferma restando la necessità e l'opportunità di procedere con il recepimento della direttiva introduttiva della *global minimum tax*, occorre comunque evidenziare la necessità di monitorare l'attuazione delle disposizioni, anche con riferimento all'interazione con la disciplina CFC (*Controlled Foreign Companies*) e l'evoluzione delle condotte da parte delle imprese che potrebbero incidere sull'impatto atteso dalle misure;

al riguardo, si rammenta quanto precisato nel considerando 22 della direttiva con riferimento alla necessità di dotarsi di un sistema inteso a garantire un flusso di informazioni scorrevole, esaustivo e dettagliato in seno al gruppo multinazionale di imprese relativamente ai loro utili e aliquote effettive d'imposta in ogni giurisdizione verso le amministrazioni fiscali ove sono localizzate, con l'obiettivo di garantire la più ampia trasparenza nel settore fiscale;

il considerando 25 evidenzia come l'efficacia e l'equità della riforma relativa a un'imposizione minima globale passi inevi-

tabilmente dalla sua attuazione a livello mondiale. Per tale motivo, al fine di garantire la corretta applicazione delle norme, gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni adeguate, in particolare nei confronti delle entità che non rispettano i loro obblighi di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative e di versare la rispettiva quota di imposta integrativa. Nel determinare tali sanzioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare della necessità di affrontare il rischio che un gruppo multinazionale di imprese non dichiari le informazioni necessarie per l'applicazione dell'UTPR. Per far fronte a tale rischio, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni dissuasive;

i moniti di cui alla direttiva non sono stati recepiti dal Governo che non ha previsto nello schema di decreto in esame specifici presidi in merito al corretto assolvimento degli obblighi informativi derivanti dalle nuove regole: non può ritenersi sufficiente il generico rinvio, con riserva di compatibilità, alle disposizioni generali in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione, né la previsione della modesta sanzione in caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante, addirittura ridotta al cinquanta per cento nei primi tre esercizi di applicazione delle nuove disposizioni. Anche con riferimento a tale ultimo aspetto, lo schema di decreto si discosta da quanto previsto dalla direttiva che, tenuto conto degli adempimenti necessari per l'attuazione delle nuove disposizioni, raccomanda di concedere un periodo iniziale di 18 mesi per conformarsi agli obblighi in materia di dichiarazione;

sarà in ogni caso dirimente la gestione sostanziale e applicativa degli incentivi fiscali al fine di garantirne la compatibilità con il nuovo quadro normativo che si intende adottare nonché al fine di preservare la stessa efficacia delle disposizioni, garantendo al contempo alle imprese i benefici fiscali spettanti in ottica di attrazione investimenti,

esprime

PARERE CONTRARIO

Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	74
Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	75

SEDE REFERENTE:

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante « Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti », al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « viaggi nella memoria » nei campi medesimi. C. 792 sen. Pirovano, approvata dal Senato, C. 777 Manzi e C. 1495 De Palma (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	72
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. C. 1457 sen. Romeo, C. 708 Ciaburro e C. 1496 De Palma (<i>Seguito esame e conclusione</i>) .	72
Introduzione dell’insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro. C. 630 Rizzetto e C. 373 Barzotti (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	72
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	76
Modifica del comma 83-bis dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall’insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza. C. 1086 Miele (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	73
ALLEGATO 4 (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	77

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità

dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione, sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato, con modificazioni, dal Senato.

Ricorda, preliminarmente, che il 20 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Il PNRR pone come obiettivo l'approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 entro il quarto trimestre del 2023 e indica due riforme da attuare nell'ambito di tale legge, in materia di: adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica; promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione.

Segnala, quindi, che il disegno di legge era originariamente composto da 10 articoli e che a seguito dell'esame del Senato, consta attualmente di 22 articoli.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 18 è volto ad attribuire all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. «*Digital Market Act*», di seguito DMA).

L'intervento normativo in questione si è reso necessario in considerazione del fatto che, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM è allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento europeo.

Per quanto riguarda, più nello specifico, il contenuto dell'articolo in esame, si segnala che il comma 1 designa l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del DMA

in Italia, sulla falsariga della terminologia tipicamente utilizzata in casi analoghi.

A tale riguardo è utile sottolineare come, pur essendo la Commissione europea l'istituzione competente a garantire il rispetto del DMA da parte delle imprese, l'applicazione del Regolamento europeo si inserisce in un contesto di stretta cooperazione tra la Commissione europea e le autorità nazionali responsabili per l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, nel quale queste ultime sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale per l'efficace implementazione del DMA stesso.

Il comma 2, coerentemente con il comma 1, chiarisce che l'AGCM costituisce il referente della Commissione e della rete di autorità per tutti gli adempimenti previsti dal DMA, ovvero tutte le forme di coordinamento e di cooperazione ivi indicati. Si ricorda, infatti che il DMA prevede molteplici strumenti di collaborazione tra la Commissione europea e l'autorità designata, quali, a titolo meramente esemplificativo, lo scambio di informazioni e l'esecuzione di accertamenti ispettivi.

Inoltre, si evidenzia che il comma 2 è funzionale ad attribuire all'AGCM il potere di regolamentare le procedure e le modalità con le quali tali adempimenti saranno posti in essere, non potendo essere automaticamente applicabili le procedure già vigenti per l'applicazione della normativa sulla concorrenza.

Il comma 3 è funzionale all'attuazione del DMA nella parte in cui si prevede la possibilità che l'autorità nazionale in materia di concorrenza svolga nell'ordinamento indagini finalizzate all'eventuale accertamento da parte della Commissione europea delle violazioni del DMA. L'esercizio di questa facoltà, essenziale per consentire alle autorità di concorrenza di contribuire efficacemente all'implementazione del DMA nell'ordinamento nazionale, presuppone l'espressa attribuzione dei poteri di indagine e sanzionatori.

Il comma 4, strettamente collegato al precedente comma 3, richiama specificatamente i poteri sanzionatori previsti dagli articoli 12 e 14 della legge n. 287/1990.

Il comma 5, invece, è funzionale a garantire all'AGCM, nell'espletamento delle funzioni derivanti dal DMA, ivi incluso lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, la collaborazione della Guardia di Finanza, con le medesime modalità e con l'esercizio dei poteri già previsti nell'ambito della collaborazione per l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.

Il comma 6 prevede un vincolo di scopo delle informazioni raccolte ad esito delle indagini svolte in applicazione del DMA, circoscrivendone il possibile uso e ponendosi su una linea di continuità e coerenza con il plesso normativo unionale.

Il comma 7 stabilisce che l'Autorità svolga i compiti di cui la presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8, da ultimo, fa salve le competenze generali di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ad alcuni dei profili disciplinati dal regolamento, per i quali più evidente appare il rischio di violazione del diritto fondamentale alla tutela e alla riservatezza dei dati personali.

L'esplicitazione di tale clausola di salvaguardia, pur ricavabile dall'ordinamento sovranazionale, si rende necessaria, così come emerge anche dalla relazione illustrativa, al fine di evitare, sul piano interno, potenziali conflitti e sovrapposizioni di competenze, nonché allo scopo di evitare maggiori oneri amministrativi a carico dei soggetti privati sottoposti alla vigilanza delle Autorità coinvolte.

L'articolo 20, introdotto durante l'esame in Senato, modifica l'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 (c.d. legge sul diritto d'autore), articolo che riserva in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori (SIAE) e ad altri organismi di gestione collettiva l'attività di intermediazione per la tutela del diritto d'autore ai fini della protezione delle opere d'ingegno di carattere creativo. Con le modifiche apportate, si specifica che tale attività è esercitata per effettuare la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate a condizioni economiche ragionevoli

e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. I criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati saranno individuati con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame. (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina della professione di guida turistica.

C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione Attività produttive, sul disegno di legge di iniziativa del Governo recante « disciplina della professione di guida turistica », approvato in prima lettura dal Senato, che è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio con la nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di economia e finanza 2023 e che concorre all'attuazione del PNRR, laddove prevede, tra le riforme da approvare, la definizione di uno standard nazionale per l'esercizio della professione di guida turistica entro dicembre 2023.

Il disegno di legge C. 1556, adottato come testo base per il seguito dell'esame, consta di quindici articoli.

L'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge in esame è volto a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i principi fondamentali. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali prin-

cipi. Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 2 definisce «guida turistica» il professionista abilitato ai sensi degli articoli 4, 6 o 13 del disegno di legge in esame. Qualifica come attività propria della guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Individua il fine di tali visite guidate nell'evidenziazione delle caratteristiche e dei valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demotnoantropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, nella valorizzazione, nella tutela e nella trasmissione della conoscenza di tale patrimonio e nella qualità delle prestazioni rese.

L'articolo 3 subordina l'esercizio della professione di guida turistica al superamento di un esame di abilitazione o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero. Per esercitare la professione richiede inoltre il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale. Prevede, infine, che negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico non possa essere ostacolato l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica.

L'articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Tali prove riguardano alcune materie indicate direttamente dalla norma, ulteriori materie la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale, nonché l'accertamento delle competenze linguistiche, comprovate da certificazioni i cui livelli sono dettagliati nel comma 2. Per far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di

170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

L'articolo 5 dispone l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'elenco nazionale delle guide turistiche; ne disciplina la struttura e l'aggiornamento, autorizzando la spesa di 300 mila euro per l'anno 2024 per la costituzione di un'apposita piattaforma informatica e di 50 mila euro annui dall'anno 2025 per le spese di tenuta dell'elenco. Agli iscritti all'elenco è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal MITUR un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione.

L'articolo 6 disciplina l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero. I cittadini dell'UE, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera già abilitati allo svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione o in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi. Si prescrive, in ogni caso, la certificazione della conoscenza di due lingue. Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in altri Stati, la qualifica è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Il comma 6 indica le certificazioni linguistiche richieste. Le prove attitudinali sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

L'articolo 7 prevede che le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possano acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo. Il superamento dei corsi di specializzazione consente l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale. Le guide turistiche sono poi tenute a frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero del turismo. Il comma 4 demanda l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché le sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento, ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

L'articolo 8 prevede la costituzione, da parte dell'ISTAT, di uno specifico codice ATECO per le attività inerenti alla professione di guida turistica.

L'articolo 9 prevede che le guide turistiche, munite di regolare tesserino personale di riconoscimento, possano entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, nell'esercizio della propria professione o per finalità di studio e formazione.

L'articolo 10 dispone che i compensi per le prestazioni professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L'articolo 11 prevede l'obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L'articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica.

L'articolo 13 dispone l'abrogazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013 che prevedeva l'individuazione di siti di particolare interesse nei quali lo svolgimento della professione di guida turistica avrebbe richiesto una specifica abilita-

zione. Stabilisce inoltre che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale e venga loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento. Le guide abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita. Il comma 4 prevede inoltre che le guide turistiche già abilitate continuino a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente fino al centotantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale. Il comma 5 aggiorna il testo dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 206 del 2007, indicando il Ministero del turismo quale autorità competente per le attività che riguardano il settore turistico.

L'articolo 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, e indica la fonte di copertura finanziaria. Rinvia a successivi decreti attuativi la definizione dei contributi a carico dei soggetti interessati per concorrere alle spese di organizzazione degli esami di abilitazione, nonché a copertura dei costi connessi all'organizzazione delle prove attitudinali, al rilascio dei tesserini di riconoscimento, nonché all'organizzazione di corsi di specializzazione e aggiornamento.

L'articolo 15, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame. (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante « Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti », al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « viaggi nella memoria » nei campi medesimi.

C. 792 sen. Pirovano, approvata dal Senato, C. 777 Manzi e C. 1495 De Palma.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta dell'8 novembre scorso.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sul provvedimento in esame, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.

C. 1457 sen. Romeo, C. 708 Ciaburro e C. 1496 De Palma.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta dell'8 novembre scorso.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio nonché il nulla osta alla conclusione dell'esame del provvedimento da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

C. 630 Rizzetto e C. 373 Barzotti.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 5 ottobre scorso.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali, nonché il parere favorevole con una condizione della Commissione Bilancio. È altresì pervenuto il nulla osta alla conclusione dell'esame del provvedimento da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Avverte, altresì, che il relatore ha presentato l'emendamento 3.100 – che è in distribuzione – volto a recepire la clausola di invarianza finanziaria inserita come condizione nel citato parere reso dalla Commissione Bilancio.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, esprime parere favorevole sull'emendamento del Relatore 3.100.

La Commissione approva l'emendamento 3.100 del Relatore. (*vedi allegato 3*)

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica del comma 83-bis dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza.

C. 1086 Miele.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 30 novembre scorso.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la relatrice ha presentato una proposta di nuovo testo, al fine della sua adozione quale testo base per il seguito dell'esame.

Giovanna MIELE (LEGA), *relatrice*, come già anticipato, propone alla Commissione di adottare il nuovo testo della proposta a sua prima firma quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo, elaborato dalla relatrice, della proposta di legge C. 1086 Miele (*vedi allegato 4*).

Giorgia LATINI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1555 Governo, approvato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. recante disciplina della professione di guida turistica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
C. 630 Rizzetto e C. 373 Barzotti.**

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.100. Il Relatore.

ALLEGATO 4

Modifica del comma 83-bis dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza. C. 1086 Miele.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Ampliamento esoneri e semiesoneri dei docenti delle istituzioni scolastiche in reggenza)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-bis è sostituito dal seguente:

«83-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva, al fine di supportare le istituzioni scolastiche nell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate con il decreto di cui al secondo periodo, possono chiedere all'ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi-esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi-esonero dall'insegnamento, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, inte-

ressate dalla riorganizzazione della rete scolastica ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 14,74 milioni di euro per l'anno 2024 e di 19,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. »

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione del comma 83-bis della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla presente legge, è autorizzata la spesa nel limite di 14,74 milioni di euro per l'anno 2024 e di 19,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e, quanto a 2,24 milioni di euro per il 2024 e 6,95 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Massimo Caleo, già presidente di Federparchi Liguria, sulle tematiche riguardanti l'istituzione definitiva del Parco nazionale di Portofino 78

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 78

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 dicembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di Massimo Caleo, già presidente di Federparchi Liguria, sulle tematiche riguardanti l'istituzione definitiva del Parco nazionale di Portofino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul disegno di legge recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 che, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di ventidue articoli.

Segnala, in via preliminare, che l'obiettivo della legge è rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori e rileva che la sua approvazione concorrerà all'attuazione del PNRR, nel quale vengono indicate alcune riforme da attuarsi entro la fine del 2023 con la legge sulla concorrenza e il mercato per il 2022.

Passando ad una sintetica disamina degli articoli del provvedimento per i profili di interesse della VIII Commissione, e rinviando per una analisi più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che l'articolo 1 modifica le norme che disciplinano l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e della rete elettrica di trasmissione nazionale. Quanto all'approvazione dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale pre-

sentati ogni due anni da Terna, tra i termini procedurali fissati si prevede un termine complessivo di diciotto mesi, comprensivi della valutazione ambientale strategica, per l'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Nel ricordare che l'articolo 2 interviene in materia di contatori intelligenti e di accesso ai dati di consumo a fini di risparmio energetico, rileva che l'articolo 3 modifica la disciplina dei servizi di *cold ironing*, ossia i servizi forniti all'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto (in modo che non tengano i motori accesi), demandando ad uno specifico provvedimento dell'ARERA la previsione di uno sconto applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture, ciò al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche.

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, integra il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, prevedendo maggiore trasparenza e pubblicità in materia di smaltimento di questa specifica categoria di rifiuti da parte dei sistemi di gestione individuali e collettivi, anche attraverso la diffusione sul proprio sito web, e razionalizza la disciplina in materia di contributi corrisposti al momento dell'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche a copertura dei costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento.

L'articolo 7, inserito dal Senato, reca, al comma 1, una precisazione in merito alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, mentre al comma 2 riduce la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dal 3 all'1 per cento. Tale percentuale deve essere conseguita in almeno un raggruppa-

mento o, in alternativa, ottenuta come somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento. Il comma estende inoltre il ruolo di coordinamento del Centro di coordinamento RAEE anche ai sistemi individuali e rende obbligatoria la partecipazione da parte dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici, includendo anche i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici.

L'articolo 10, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di potenziare la rete mobile senza tuttavia pregiudizio per la salute pubblica, prevede l'aggiornamento, alla luce delle più accreditate evidenze scientifiche, entro 120 giorni, dei parametri attualmente vigenti per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Scaduto il citato termine, il comma 2 indica valori di attenzione e obiettivi di qualità, nuovi e più elevati rispetto a quelli vigenti, da utilizzare in via provvisoria e cautelativa. Il comma 3 affida al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di raccogliere ed elaborare i dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ai fini del monitoraggio ambientale e di una razionale gestione dello spettro elettromagnetico.

L'articolo 11 interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. In particolare il comma 8, introdotto dal Senato, proroga ulteriormente, fissando il termine al 31 dicembre 2024, la normativa che esclude la necessità delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors o elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina delle vendite di liquidazione, promozionali e sottocosto e detta limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali in determinate circostanze. In particolare, il comma 3

reca, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, alcune misure a tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani; il comma 4, inserito al Senato, integra i principi e criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con la previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e della pertinente normativa sui beni culturali e del paesaggio, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree.

L'articolo 19 modifica il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, precisando che le partecipazioni in società di gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici, di gestione di impianti di trasporto a fune o di produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere sia dirette che indirette. Prevede, inoltre, siano ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori. L'efficacia di tali previsioni viene condizionata all'adozione

di linee guida, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, affinché il gestore dello spazio fieristico garantisca condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta informazione alle imprese terze.

L'articolo 21 proroga al 27 agosto 2024 il termine per l'adozione di disposizioni modificative e integrative al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali, nonché al fine di riordinare le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame anche tenuto conto dell'andamento del dibattito in Commissione.

Mauro ROTELLI *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale, di rappresentanti di: Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa; Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes) (in videoconferenza); Roma – Servizi per la mobilità Srl (in videoconferenza); Osservatorio regionale sui trasporti del Lazio (in videoconferenza); FILT CGIL (in videoconferenza), FIT-CISL (in videoconferenza), UILtrasporti (in videoconferenza), UGL Autoferrotranvieri, FAISA Cisl e ORSA Trasporti	81
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	81
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 dicembre 2023.

Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale, di rappresentanti di: Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa; Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes) (in videoconferenza); Roma – Servizi per la mobilità Srl (in videoconferenza); Osservatorio regionale sui trasporti del Lazio (in videoconferenza); FILT CGIL (in videoconferenza), FIT-CISL (in videoconferenza), UILtrasporti (in videoconferenza), UGL Autoferrotranvieri, FAISA Cisl e ORSA Trasporti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

C. 1304, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente, in sostituzione del relatore Marchetti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Agricoltura sulla proposta di legge recante « Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore cu-

stode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura » (C. 1304).

La proposta di legge è stata già approvata dal Senato e non è stata modificata dalla Commissione di merito.

Finalità principale del provvedimento, come definita all'articolo 1, è il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Mediante tale riconoscimento, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione.

Ricorda in proposito che in base ai dati riportati nell'*Annuario dell'agricoltura* del CREA per l'anno 2022, con riferimento agli ultimi due censimenti ISTAT, emerge, nell'ultimo decennio, un significativo cambiamento strutturale del settore agricolo italiano. Dal 2010 al 2020 il numero delle aziende si è ridotto del 30 per cento, mentre la superficie agricola utilizzata (SAU) si è ridotta soltanto del 2 per cento, portando la dimensione media aziendale a 11 ettari circa, dagli 8 ettari del 2010. Sono, inoltre,

solo le imprese individuali a ridursi nel decennio analizzato (il 32 per cento circa), mentre le società di persone e di capitale, le cooperative e le proprietà collettive aumentano complessivamente del 74 per cento.

Viene dunque confermata la ristrutturazione del settore agricolo nell'ultimo decennio, caratterizzata principalmente dalla fuoriuscita delle aziende più vulnerabili e di piccole dimensioni e dal contestuale allargamento della base produttiva di quelle che rimangono.

Si sofferma a questo punto sui profili di interesse della Commissione, che si limitano all'articolo 9. Esso dispone che, nell'ambito della Giornata nazionale dell'agricoltura istituita dall'articolo 6 (seconda domenica di novembre), la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Preannunzia in proposito l'intenzione del relatore di presentare una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per l'indomani.

La seduta termina alle 15.45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341-A Governo	83
---	----

SEDE REFERENTE:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e C. 469 Dori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	88

COMITATO DEI NOVE

Martedì 5 dicembre 2023.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.
C. 1341-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 19.

Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e C. 469 Dori.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante Disciplina della professione di guida turistica (C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e C. 469 Dori). Ricorda che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e pertanto allo stesso risulta applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili le proposte emendative che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e non corredate da idonea copertura finanziaria.

Avverte, inoltre, che alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative ne sono pervenute 35, le quali sono da ritenersi tutte ammissibili per i profili finanziari e perché non estranee all'oggetto del provvedimento (*vedi alle-*

gato). Avverte altresì che i proponenti hanno ritirato gli emendamenti Gnassi 4.6, Cappelletti 4.7 nonché Evi 4.8, 4.9 e 6.4.

Nessuno chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 1. Invita il relatore, on. Caramanna, e la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Gnassi 1.1 ed Evi 1.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASINETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gnassi 1.1 ed Evi 1.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2. Invita il relatore, onorevole Caramanna, e la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Grippo 2.1, Pavanelli 2.2, Caramiello 2.3 e Cappelletti 2.4, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASINETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Grippo 2.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grippo 2.1, Pavanelli 2.2, Caramiello 2.3 e Cappelletti 2.4.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 3. Invita il relatore, onorevole.

Caramanna, e la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Appendino 3.1 ed Evi 3.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASINETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento 3.1, di cui è cofirmataria, finalizzato a prevedere che l'esercizio della professione di guida turistica sia svolto a livello nazionale, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche. Sottolinea come tale aspetto sia contemplato anche dalle direttive dell'Unione europea e vada incontro alle trasformazioni che il turismo ha subito negli ultimi tempi. Si domanda, quindi, quali siano le ragioni del parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Appendino 3.1 ed Evi 3.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4. Invita il relatore, onorevole Caramanna, e la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Todde 4.1, Caramiello 4.2, Pavanelli 4.3, Schullian 4.4, Grippo 4.5 e Gnassi 4.10, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASINETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Todde 4.1, Caramiello 4.2, Pavanelli 4.3 e Schullian 4.4.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Grippo 4.5.

La Commissione respinge l'emendamento Grippo 4.5.

Andrea GNASSI (PD-IDP) interviene sull'emendamento 4.10, a sua prima firma, sottolineando che la proposta emendativa inserisce la conoscenza del territorio regionale in cui si intende esercitare la professione in modo prevalente tra le ulteriori materie d'esame individuate con successivo decreto ministeriale. Evidenzia come la conoscenza del territorio sia un elemento che consente di qualificare le guide turistiche e invita a votare a favore di una proposta di buon senso e migliorativa del testo.

La Commissione respinge l'emendamento Gnassi 4.10.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 5. Invita il relatore, on. Caramanna, e la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Todde 5.1, Cappelletti 5.2 e Todde 5.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASINETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Todde 5.1 e Cappelletti 5.2.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento Todde 5.3, riguardante l'estensione dell'esercizio della professione a tutto il territorio nazionale senza limitazioni, sottolineando che anche questa proposta è intesa a migliorare un testo sul quale il suo gruppo non è pregiudizialmente contrario e che anzi è atteso dagli operatori del settore che si attendono una parola chiara circa l'estensione geografica della professione. Segnala altresì che tale rilievo è stato avanzato da Confguide.

La Commissione respinge l'emendamento Todde 5.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 6. Invita il relatore, on. Caramanna, e la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Gnassi 6.1, Appendino 6.2 e Gnassi 6.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASINETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gnassi 6.1, Appendino 6.2 e Gnassi 6.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 7. Invita il relatore, on. Caramanna, e la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Pavanelli 7.1, Cappelletti 7.2, Gnassi 7.3 e Schullian 7.4, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASINETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.1 che stabilisce che i corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo, non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e stabilisce la durata dei corsi di specializzazione utili per l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale, fissandola a 650 ore complessive. Sottolinea che una formazione rafforzata è tanto più necessa-

ria considerato che tali professionisti guidano gruppi a volte molto numerosi composti da bambini, anziani, persone disabili ecc. e quindi necessitano di competenze di ampio respiro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 7.1 e Cappelletti 7.2.

Andrea GNASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.3 che prevede che le guide turistiche per l'aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze possono ricorrere a corsi tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati e in convenzione, valorizzando così anche le competenze territoriali e porre le premesse perché tutto il patrimonio turistico-culturale del Paese possa essere messo in opportuna relazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gnassi 7.3 e Schullian 7.4.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 8. Invita il relatore, on. Caramanna, e la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Appendino 8.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASINETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento Appendino 8.1 che sostituisce l'articolo 8 e prevede che la classificazione dell'attività economica di guida turistica da parte di ISTAT avvenga in ossequio a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022. Ricorda infatti che un codice Ateco già è previsto nella classificazione ISTAT attuale e che quindi la formulazione del-

l'articolo 8 è tecnicamente errata e andrebbe riformulata nel senso indicato.

La Commissione respinge l'emendamento Appendino 8.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 10. Invita il relatore, on. Caramanna, e la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Dori 10.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASINETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Devis DORI (AVS) intervenendo sul suo emendamento 10.1, ne sottolinea la finalità di fornire una tutela in più per chi svolgerà la professione di guida turistica attraverso la garanzia di un equo compenso e offrendo protezione adeguata nei confronti del committente forte.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 10.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 11. Invita il relatore, on. Caramanna, e la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Grippo 11.1 e Gnassi 11.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASINETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Grippo 11.1.

La Commissione respinge l'emendamento Grippo 11.1.

Andrea GNASSI (PD-IDP) intervenendo sul suo emendamento 11.2, ne sottolinea la finalità di garanzia della *transparency*. Riterrrebbe opportuno migliorare il provvedimento in discussione attraverso la definizione di criteri omogenei in ambito nazionale nonché la previsione della necessità di possedere conoscenze territoriali specifiche. Ciò a suo avviso qualificherebbe l'offerta turistica del nostro Paese, permettendo anche al turista straniero di fidarsi del suo interlocutore.

La Commissione respinge l'emendamento Gnassi 11.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 13. Invita il relatore, on. Caramanna, e la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Pavanelli 13.1 e Gnassi 13.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASINETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 13.1 e Gnassi 13.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che si è così concluso l'esame di tutte le proposte emendative. Avverte quindi che il testo sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva per acquisirne il prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 19.35.

ALLEGATO

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e *con le seguenti:* nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: del citato articolo con *le seguenti:* dei citati articoli 9 e.

1.1. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettera e), della Costituzione *aggiungere le seguenti:* , dell'articolo 2229 del codice civile.

1.2. Evi, Dori, Zanella, Grimaldi.

ART. 2.

Al comma 2, dopo le parole: visite guidate *aggiungere le seguenti:* , a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto,.

2.1. Grippo, Benzoni.

Al comma 2, dopo le parole: visite guidate *aggiungere le seguenti:* , anche per fini didattici,.

2.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, dopo la parola: paesaggistici, *aggiungere la seguente:* agro-rurali,.

2.3. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'attività di cui al comma 2 è svolta a livello nazionale, senza limitazioni territoriali.

2.4. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esercizio di cui al comma 1 è svolto, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche, su tutto il territorio nazionale.

3.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, sopprimere dalle parole: per l'esercizio della professione *fino alle parole:* requisiti non sono richiesti.

3.2. Evi, Dori, Zanella, Grimaldi.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: diritto del turismo *aggiungere le seguenti:* , nozioni di primo soccorso sanitario,.

4.1. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Al comma 1, dopo le parole: diritto del turismo *aggiungere le seguenti:* , enogastronomia,.

4.2. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, dopo le parole: diritto del turismo *aggiungere le seguenti:* , sostenibilità,.

4.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, sopprimere le parole: , oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera g):

dopo le parole: e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito *aggiungere la seguente:* anche;

sopprimere le parole: , fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

4.4. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La formazione necessaria e le materie d'esame fanno riferimento allo Standard Europeo sulla formazione minima richiesta alle Guide Turistiche operanti nei Paesi Membri, approvato con norma europea CEN – EN 15565:2008.

4.5. Grippo, Benzoni.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, *rilasciate con le seguenti:* la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, *rilasciata.*

4.6. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 *con le seguenti:* entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1.

* **4.7.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

* **4.8.** Evi, Dori, Zanella, Grimaldi.

Sopprimere il comma 3.

4.9. Evi, Dori, Zanella, Grimaldi.

Al comma 3, dopo le parole: ulteriori materie di esame *aggiungere le seguenti:* inclusa la conoscenza del territorio regionale in cui si intende esercitare la professione in modo prevalente.

4.10. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'iscrizione all'elenco nazionale di cui al comma 1 costituisce la condizione

necessaria per l'esercizio della professione di guida turistica.

5.1. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Al comma 3, dopo le parole: e le lingue straniere aggiungere le seguenti: , ovvero le lingue minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità attinenti al possesso e al rilascio delle attestazioni di conoscenza e delle abilitazioni relative alle lingue minoritarie di cui al comma 3.

5.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

Al comma 4, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: , senza limitazioni ovvero deroghe geografiche,.

5.3. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

ART. 6.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: del tirocinio di adattamento e.

6.1. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.

6.2. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 5, sostituire le parole: delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate con le seguenti: della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata.

6.3. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

Al comma 5, sostituire le parole: una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 con le seguenti: entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1.

6.4. Evi, Dori, Zanella, Grimaldi.

ART. 7.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: minima di cinquanta ore con le seguenti: complessiva di 650 ore.

7.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: cinquanta *con la seguente:* cento.

7.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati e in convenzione.

7.3. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano *con le seguenti:* altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano;

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

7.4. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica aggiorna la classificazione dell'attività economica di guida turistica disciplinata dalla presente legge, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022.

8.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Equo compenso)

1. Il compenso delle guide turistiche iscritte all'Elenco nazionale delle guide turistiche, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell'attività di guida turistica, in favore di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è stabilito dal presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono predisposte unilateralmente dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione di guida turistica e conforme ai parametri dell'equo compenso che devono essere definiti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono predisposte unilateralmente dalle imprese, salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico della guida turistica. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che la guida turistica deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese dell'incarico a carico della guida turistica;

e) nella previsione di clausole che impongono alla guida turistica la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in caso di una nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi in corso o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

h) nella previsione che il compenso pattuito per l'incarico spetti solo in caso di sottoscrizione della convenzione.

5. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 4 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

6. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4 e 5 sono nulle e il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio della guida turistica.

7. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso della guida turistica.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma

1 si applicano le disposizioni del codice civile.

10.1. Dori, Evi, Zanella, Grimaldi.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.1. Grippo, Benzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Laddove il servizio professionale sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica, l'obbligo di cui al comma 1, lettera b) ricade sull'intermediario.

11.2. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

ART. 13.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica. Il contributo relativo al rilascio del tesserino è a carico dei richiedenti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

13.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

13.2. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. C. 1275-141-210-216-306-432-1053-1328-A

93

COMITATO DEI NOVE

Martedì 5 dicembre 2023.

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.

C. 1275-141-210-216-306-432-1053-1328-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CeRGAS) e del Centro per la ricerca economica applicata in sanità (CREA Sanità) *(Svolgimento e conclusione)* 94

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 95

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 95

ALLEGATO *(Parere approvato dalla Commissione)* 97

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CeRGAS) e del Centro per la ricerca economica applicata in sanità (CREA Sanità).

(Svolgimento e conclusione).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Amelia COMPAGNI, *direttrice del CeRGAS*, e Lorenzo FENECH, *docente CeRGAS SDA Bocconi School of Management*, in rappresentanza del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale, e Federico SPANDONARO, *presidente del Comitato scientifico*, in rappresentanza del Centro per la ricerca economica applicata in sanità, intervenendo tutti da remoto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per formulare un quesito, il deputato Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP).

Lorenzo FENECH, *docente CeRGAS SDA Bocconi School of Management*, intervenendo da remoto, risponde al quesito formulato.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Non essendoci richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 15.

Disciplina della professione di guida turistica.

C. 1556 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni in materia di disciplina della professione di guida turistica, approvato dal Senato lo scorso 15 novembre, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione (Attività produttive).

Ricorda, altresì, che il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica e che la sua entrata in vigore entro dicembre 2023 figura tra gli obiettivi da attuare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il disegno di legge consta di quindici articoli. Per quanto concerne le competenze della XII Commissione – che risultano limitate – richiama l'articolo 2, recante la definizione di guida turistica e l'oggetto della professione. In particolare, il comma 3, lettera c), nel dettagliare le finalità della visita guidata, indica quella di garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

Rileva, inoltre, che l'articolo 3, comma 2, prevede che non siano richiesti i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per

le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione di un'istanza da parte dell'interessato.

L'articolo 7, comma 1, dispone altresì che le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 possano acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di

contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

**Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge recante « Disciplina della
professione di guida turistica » (C. 1556
Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Sui lavori della Commissione	98
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	105
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 Ciaburro, C. 161 Cattoi e C. 967 Caramiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	106
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	113
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

SEDE REFERENTE

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 14.30.

Sui lavori della Commissione.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE) chiede alla presidenza di procedere all'esame delle proposte emendative riferite alla proposta di legge a sua firma in materia di ippicol-

tura prima di esaminare le proposte emendative riferite al provvedimento in materia di apicoltura.

Mirco CARLONI (LEGA), presidente, non essendovi obiezioni, accoglie la richiesta dell'onorevole Gadda.

Disciplina dell'ippicoltura.

C. 329 Gadda.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2023.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, comunica che, complessivamente, sono state presentate 3 proposte emendative (*vedi allegato 1*), in relazione alle quali non sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari. Comunica, inoltre, che la presentatrice ha ritirato l'emendamento Almici 1.3.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Almici 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Almici 1.1 e 1.2 (*vedi allegato 2*).

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, essendo conclusa la fase di votazione delle proposte emendative, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.

C. 706 Ciaburro, C. 161 Cattoi e C. 967 Caramiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° agosto 2023.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° agosto scorso la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge C. 706 Ciaburro. Comu-

nica, inoltre, che, complessivamente, sono state presentate 52 proposte emendative (*vedi allegato 3*), in relazione alle quali non sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari. Avverte che prima della seduta sono state ritirate dai presentatori le seguenti proposte emendative: Caretta 2.6, Deborah Bergamini 3.2 e 3.3, Carloni 3.01 e Deborah Bergamini 5.13.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Monica CIABURRO (FDI), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Davide Bergamini 1.01. Esprime parere contrario sull'emendamento Andrea Rossi 2.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Deborah Bergamini 2.2 e Caramiello 2.3, purché siano entrambi riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Davide Bergamini 2.4, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Deborah Bergamini 2.5. Esprime parere contrario sull'emendamento Caramiello 2.7. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Deborah Bergamini 2.01, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Davide Bergamini 3.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Deborah Bergamini 3.4, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Deborah Bergamini 4.1, Carloni 4.2 e Caramiello 4.3. Esprime parere contrario sull'emendamento Caramiello 4.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Andrea Rossi 4.5. Esprime parere contrario sull'emendamento Caramiello 4.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Caretta 4.7, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Andrea Rossi 5.1 e Caramiello 5.2. Esprime parere favorevole sul-

l'emendamento Deborah Bergamini 5.3, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Caretta 5.4 e L'Abbate 5.5. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Carloni 5.6 e Deborah Bergamini 5.7 e 5.8, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.9 e degli identici emendamenti Caramiello 5.10 e Andrea Rossi 5.11, purché riformulati come nel testo del suo emendamento 5.9. Esprime parere contrario sull'emendamento Caramiello 5.12. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Caretta 5.14 e Deborah Bergamini 5.15. Esprime parere favorevole sull'emendamento Caretta 5.16, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Deborah Bergamini 5.17. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Deborah Bergamini 5.18 e 5.19, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Deborah Bergamini 5.20. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Deborah Bergamini 6.1, Caramiello 6.2, Caretta 6.4 e Andrea Rossi 6.5, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Deborah Bergamini 6.6, Andrea Rossi 6.7 e L'Abbate 6.8. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Caramiello 6.01 e Andrea Rossi 6.02. Esprime parere favorevole sull'emendamento Andrea Rossi 7.1 e sull'articolo aggiuntivo Schullian 7.01.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Davide Bergamini 1.01 (*vedi allegato 4*) e respinge l'emendamento Andrea Rossi 2.1.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la

riformulazione degli emendamenti Deborah Bergamini 2.2 e Caramiello 2.3.

La Commissione approva gli emendamenti Deborah Bergamini 2.2 e Caramiello 2.3, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 4*).

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Davide Bergamini 2.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Davide Bergamini 2.4, come riformulato, e l'emendamento Deborah Bergamini 2.5 (*vedi allegato 4*) e respinge l'emendamento Caramiello 2.7.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Deborah Bergamini 2.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Deborah Bergamini 2.01, come riformulato, e l'emendamento Davide Bergamini 3.1 (*vedi allegato 4*).

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Deborah Bergamini 3.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Deborah Bergamini 3.4, come riformulato, e gli identici emendamenti Deborah Bergamini 4.1, Carloni 4.2 e Caramiello 4.3 (*vedi allegato 4*), respinge l'emendamento Caramiello 4.4, approva l'emendamento Andrea Rossi 4.5 (*vedi allegato 4*) e respinge l'emendamento Caramiello 4.6.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Caretta 4.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Caretta 4.7, come

riformulato (*vedi allegato 4*) e respinge gli emendamenti Andrea Rossi 5.1 e Caramiello 5.2.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Deborah Bergamini 5.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Deborah Bergamini 5.3, come riformulato, e gli identici emendamenti Caretta 5.4 e L'Abbate 5.5 (*vedi allegato 4*).

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, in qualità di primo firmatario dell'emendamento 5.6, accetta la riformulazione del medesimo emendamento proposta dalla relatrice e dal Governo. Avverte, inoltre che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli emendamenti Deborah Bergamini 5.7 e 5.8 (*vedi allegato 4*). Avverte, infine, che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli emendamenti Caramiello 5.10 e Andrea Rossi 5.11 nel testo dell'emendamento 5.9 della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Carloni 5.6 e Deborah Bergamini 5.7 e 5.8, come riformulati, e gli emendamenti 5.9 della relatrice, Caramiello 5.10 e Andrea Rossi 5.11, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 4*), respinge l'emendamento Caramiello 5.12 e approva gli emendamenti Caretta 5.14 e Deborah Bergamini 5.15 (*vedi allegato 4*).

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Caretta 5.16.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Caretta 5.16, come riformulato, e l'emendamento Deborah Bergamini 5.17 (*vedi allegato 4*).

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la

riformulazione degli emendamenti Deborah Bergamini 5.18 e 5.19.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Deborah Bergamini 5.18 e 5.19, come riformulati, e l'emendamento Deborah Bergamini 5.20 (*vedi allegato 4*).

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Deborah Bergamini 6.1, Caramiello 6.2, Caretta 6.4 e Andrea Rossi 6.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Deborah Bergamini 6.1, Caramiello 6.2, Caretta 6.4 e Andrea Rossi 6.5, come riformulati, e gli identici emendamenti Deborah Bergamini 6.6, Andrea Rossi 6.7 e L'Abbate 6.8 (*vedi allegato 4*), respinge gli identici articoli aggiuntivi Caramiello 6.01 e Andrea Rossi 6.02 e approva l'emendamento Andrea Rossi 7.1 e l'articolo aggiuntivo Schullian 7.01.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, essendo conclusa la fase di votazione delle proposte emendative, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 14.55.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giandiego GATTA (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, come modificato durante l'esame presso il Senato.

Evidenzia che il disegno di legge in oggetto è stato presentato alle Camere ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge n. 99 del 2009, in base al quale il Governo sottopone ogni anno al Parlamento un disegno di legge finalizzato a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori. Sottolinea che il provvedimento in esame, tra l'altro, si inserisce tra le misure e gli interventi volti a dare attuazione al PNRR, in primo luogo, poiché l'approvazione di una legge annuale sulla concorrenza rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano, al cui rispetto è subordinato lo stanziamento dei fondi dello stesso Piano, e, in secondo luogo, perché talune delle disposizioni contenute nel provvedimento sono volte ad assicurare il raggiungimento di *milestone* fissati nel quadro del PNRR.

Passando al contenuto del disegno di legge, segnala che risulta di competenza della Commissione Agricoltura la disposizione contenuta all'articolo 15, introdotta durante l'esame al Senato e recante misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Ricorda, in proposito, che i prodotti di quarta gamma sono definiti dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 77 del 2011 come quei prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo, che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli secondo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

Evidenzia che l'articolo 15 esclude da alcune fasi di lavorazione, ossia lavaggio e asciugatura, talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi. Sottolinea che la disposizione in esame, infatti, interviene, modificandola, sulla disciplina normativa delineata dagli articoli 2 e 4 della legge n. 77 del 2011.

In particolare, osserva che la lettera *a)* del comma 1 inserisce, all'articolo 2 della legge n. 77 del 2011, il comma 1-*bis*, con il quale si stabilisce che, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea in materia di igiene dei prodotti alimentari, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 77 del 2011, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di siti chiusi, ossia secondo specifiche procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e dotati di livelli di filtrazione dell'aria adeguati ai fini della limitazione delle particelle aerotrasportate. Viene, inoltre, stabilito che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, definisca le modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 giugno 2014, il quale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 77 del 2011, reca disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei medesimi prodotti, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Evidenzia che la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo in commento abroga i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 4 della legge n. 77 del 2011. Ricorda, in proposito, che il citato comma 1-*bis*, introdotto dal decreto-legge n. 41 del 2021, stabilisce che fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni del comma 1 dell'articolo 4, ad eccezione delle fasi del

lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti o nocivi. Rammenta, inoltre, che il successivo comma 1-ter, anch'esso introdotto dal decreto-legge n. 41 del 2021, prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, siano individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 5 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 4, alinea, sopprimere le parole:
in modo non prevalente.

1.1. Almici, Cerreto.

Al comma 5, sostituire le parole: al comma
3 *con le seguenti:* al comma 4.

1.2. Almici, Cerreto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'ippoterapia, o terapia per mezzo del cavallo, è riconosciuta dal Ministero della salute come prestazione terapeutica riabilitativa che rientra tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti dei centri che possono svolgere attività di terapia per mezzo del cavallo.

1.3. Almici, Cerreto.

ALLEGATO 2

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

*Al comma 4, alinea, sopprimere le parole:
in modo non prevalente.*

1.1. Almici, Cerreto.

*Al comma 5, sostituire le parole: al comma
3 con le seguenti: al comma 4.*

1.2. Almici, Cerreto.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 Ciaburro, C. 161 Cattoi e C. 967 Caramiello.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo le parole: « dell'agricoltura in generale » sono inserite le seguenti: « nonché come attività di interesse didattico, culturale ed educativo ».

1.01. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.

ART. 2.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

2.1. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 3 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« e-bis) miele: le definizioni indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 ».

2.2. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 1, lettera a), capoverso 0a), inserire, in fine, le seguenti parole: ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179.

2.3. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 0a), aggiungere i seguenti:

1a) pappa reale o gelatina reale: secrezione naturale delle giovani api, usata come integratore alimentare;

2a) servizio di impollinazione: azione svolta dalle api al fine di consentire il trasporto del polline e la fecondazione dei fiori di molti prodotti agricoli e piante spontanee.

2.4. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al miele immesso sul mercato si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 ».

2.5. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: non può essere aggiunto alcun ingrediente alimentare né alcun additivo con le seguenti: è vietato aggiungere qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele.

2.6. Caretta, Cerreto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: né alcun additivo con le seguenti: , ivi compresi gli additivi, né può essere effettuata qualsiasi altra aggiunta se non di miele, così come disposto da articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179.

2.7. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifica alle norme sulla disciplina dei fitofarmaci)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura le regioni individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i prodotti, diversi da quelli di cui al comma 1, che riportano nell'etichetta specifiche avvertenze relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi o comunque classificati come prodotti tossici nei loro confronti.

1-ter. Le regioni possono:

a) adottare ulteriori disposizioni per la tutela delle api dagli effetti nocivi di trattamenti con i prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis;

b) individuare, al fine della salvaguardia delle api, zone di rispetto intorno a specifiche aree, anche di interesse ambientale, vietando in esse l'esecuzione di trattamenti con tutti o con taluni dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis;

c) escludere, dall'applicazione dei divieti di cui ai commi 1 e 1-bis determinati prodotti microbiologici a base di virus, funghi, lieviti, batteri o nematodi, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api.

1-quater. I casi di mortalità delle api per sospetto avvelenamento da antiparassitari devono essere tempestivamente segnalati al

Centro di riferimento nazionale per l'apicoltura di cui al decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2003, n. 81.

1-quinquies. Le sanzioni stabilite dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, si applicano contestualmente a quelle stabilite dalle regioni nel caso in cui le violazioni riguardino anche il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato. ».

2.01. Deborah Bergamini.

ART. 3.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché delle forme di collaborazione di cui all'articolo 4-bis ».

3.1. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, aggiungere, in fine, la seguente parola: « territoriale ».

3.2. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 1, lettera r-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché promozione del miele italiano di qualità certificata e riconosciuta (DOP, IGP, Biologico, UNI, SQN, Marchi collettivi).

3.3. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 1, lettera r-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mettendo in condizione l'apicoltore di effettuare la segnalazione della eventuale moria in modo rapido e tempestivo, utilizzando il sistema della Banca Dati Nazionale (BDN) del Mi-

nistero della salute, valorizzando la figura dell'agronomo fitopatologo e coinvolgendo il Ministero della salute per i riscontri in campo da affidare al servizio veterinario territorialmente competente.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) individuazione di meccanismi che consentano all'apicoltore di effettuare la segnalazione della eventuale moria in modo rapido e tempestivo, secondo modalità che evitino il blocco delle attività.

3.4. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 7, comma 4, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: « , in un raggio massimo di 200 metri » sono soppresse.

3.01. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, sostituire le parole: associazioni di apicoltori con le seguenti: organizzazioni di apicoltori.

* **4.1.** Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **4.2.** Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

* **4.3.** Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, dopo le parole: apicoltori, imprenditori apistici, associazioni di apicoltori o di imprenditori apistici aggiungere le seguenti: , figure professionali che operano in apicoltura e loro organizzazioni.

4.4. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, dopo le parole: imprenditori apistici aggiungere le seguenti: , tecnici apistici.

4.5. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, sostituire la parola: arnie con la seguente: alveari.

4.6. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Le predette attività devono in ogni caso attenersi a linee di indirizzo definite ogni tre anni d'intesa tra le organizzazioni più rappresentative del comparto apistico e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le predette linee di indirizzo sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.7. Caretta, Cerreto.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi recanti con le seguenti: un decreto legislativo recante.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con le seguenti: Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato.

5.1. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.

Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi recanti con le seguenti: un decreto legislativo recante.

5.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) redazione di un testo unificato delle disposizioni in materia di apicoltura.

5.3. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: apicoli con la seguente: apistici.

* **5.4.** Caretta, Cerreto.

* **5.5.** L'Abbate, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: in locali d'uso temporaneo.

5.6. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 18-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al primo periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313».

5.7. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* I commi 1 e 2 si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con l'aliquota zero».

5.8. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: filiere locali aggiungere le seguenti: , che non comporti in ogni caso maggiori oneri per i produttori italiani rispetto agli omologhi degli altri Paesi membri dell'Unione europea.

5.9. La Relatrice.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: filiere locali aggiungere le seguenti: , che non comporti maggiori oneri per i produttori italiani rispetto agli omologhi degli altri Paesi membri dell'Unione europea.

* **5.10.** Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.

* **5.11.** Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) adeguamento della normativa in materia di apicoltura, in relazione, in particolare, al sistema dei controlli e alla registrazione delle movimentazioni, al nuovo sistema della Banca Dati Nazionale (BDN) del Ministero della salute, adattando la gestione e l'utilizzo dello stesso alle peculiarità del settore apistico.

5.12. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione di un sistema di etichettatura più dettagliato, che consenta di distinguere il prodotto nazionale da quello importato e di stabilire la composizione

delle eventuali miscele, prevedendo altresì l'espresso divieto dell'utilizzo della parola miele per i prodotti frutto di sintesi industriale e di ricette brevettate o di mescole tra detti prodotti e miele, nonché eventuale introduzione, previa notifica alla Commissione europea, di un'etichettatura che faccia riferimento all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata.

5.13. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Aruzzolo.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) promozione dell'apicoltura, in particolar modo negli istituti tecnici agrari, come attività didattica prestata anche dagli apicoltori, come definiti ai sensi di legge.

5.14. Caretta, Cerreto.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) alleggerimento di procedure amministrative e fiscali nella gestione dell'azienda apistica secondo modalità che non comportino maggiori oneri per i produttori italiani rispetto a quelli degli altri paesi dell'Unione europea, anche con riferimento alle autorizzazioni alla lavorazione della propoli, agli accessi alle zone di pascolo gestite dal demanio e dalle pubbliche amministrazioni e alla disciplina del nomadismo.

5.15. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Aruzzolo.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) potenziamento dei piani di controllo sui mieli di importazione in modo almeno equivalente alla consistenza dei controlli previsti ed effettuati per il prodotto nazionale.

5.16. Caretta, Cerreto.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) adozione di misure volte a favorire l'organizzazione economica del settore, favorendo la costruzione di filiere e la costituzione di organizzazioni di produttori che valorizzino l'operato e il reddito degli apicoltori a indirizzo imprenditoriale.

5.17. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Aruzzolo.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) introduzione di un adeguato piano di controlli su miele di importazione anche integrando nuove tecnologie di *screening* disponibili e lo sviluppo e la ricerca di nuove, soprattutto per i lotti provenienti da Paesi terzi.

5.18. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Aruzzolo.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) sostegno, previa notifica alla Commissione europea, della pratica della nutrizione di soccorso degli alveari, se destinata a mantenerli in vita nei casi di emergenza meteorologica, idrogeologica e climatica.

5.19. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Aruzzolo.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'ape mellifera e delle attività connesse al suo allevamento, ivi compresa la funzione di sentinella da biomonitoraggio.

5.20. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Aruzzolo.

ART. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 13, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli adempimenti previsti dall'articolo 8, comma 7, per il settore apicoltura non si applicano se avvengono tra apiari dello stesso stabilimento di apicoltura nell'ambito della regione di appartenenza ».

- * **6.1.** Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
- * **6.2.** Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.
- * **6.4.** Caretta, Cerreto.
- * **6.5.** Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la pappa o gelatina reale è fissata una percentuale di compensazione dell'8,8 per cento.

- ** **6.6.** Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.
- ** **6.7.** Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
- ** **6.8.** L'Abbate, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Tutela delle api da trattamenti antiparassitari)

1. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. – *(Tutela delle api da trattamenti antiparassitari)*. – 1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con

prodotti fitosanitari o biocidi ad attività insetticida, acaricida o erbicida, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi, sulla vegetazione spontanea, su quella ornamentale e su qualunque tipo di coltura in ambienti sia naturali sia urbani, industriali e agricoli.

2. Nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura è altresì vietato eseguire trattamenti con prodotti, diversi da quelli di cui al comma 1, che riportano nell'etichetta specifiche avvertenze relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi o comunque classificati come prodotti tossici nei loro confronti.

3. I trattamenti di cui al comma 1 sono altresì vietati nelle aree in cui sono presenti sostanze extraflorali di interesse mellifero. Durante il periodo della fioritura, eventuali trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati al comma 1 possono essere eseguiti esclusivamente in giorni o in orari in cui le api non volano.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ogni caso, possono:

a) individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse ambientale, vietando in esse l'esecuzione di trattamenti antiparassitari con tutti o con determinati prodotti al fine della salvaguardia delle api;

b) escludere, in caso di comprovata necessità, dall'applicazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 determinati prodotti microbiologici a base di virus, funghi, lieviti, batteri o nematodi, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api;

c) adottare ulteriori disposizioni per la tutela delle api dagli effetti nocivi di trattamenti antiparassitari.

5. I casi di mortalità delle api per sospetto avvelenamento da antiparassitari devono essere tempestivamente segnalati al Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 giugno 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2009, n. 225.

6. La vigilanza e il controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni del presente articolo sono integrati nei sistemi di monitoraggio ambientale e opportunamente codificati nei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

7. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, nel caso in cui le violazioni riguardino anche il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.

8. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132 ».

* **6.01.** Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.

* **6.02.** Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.

ART. 7.

Al comma 2 sostituire le parole: 80.000 euro con le seguenti: 160.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: 80.000 euro con le seguenti: 160.000 euro.

7.1. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

7.01. Schullian.

ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 Ciaburro, C. 161 Cattoi e C. 967 Caramiello.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo le parole: « dell'agricoltura in generale » sono inserite le seguenti: « nonché come attività di interesse didattico, culturale ed educativo ».

1.01. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ai fini della definizione di miele si applica l'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179. ».

* **2.2.** (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **2.3.** (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 0a), aggiungere i seguenti:

1a) pappa reale o gelatina reale: secrezione naturale delle giovani api;

2a) servizio di impollinazione: azione svolta dalle api al fine di consentire il

trasporto del polline e la fecondazione dei fiori di molti prodotti agricoli e piante spontanee.

2.4. (Nuova formulazione) Davide Bergamini, Carloni, Pierro.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al miele immesso sul mercato si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 ».

2.5. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifica alle norme sulla disciplina dei fitofarmaci)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura le regioni individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i prodotti, diversi da quelli di cui al comma 1, che riportano nell'etichetta specifiche avvertenze relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi o comunque classificati come prodotti tossici nei loro confronti.

1-ter. Le regioni possono:

a) adottare ulteriori disposizioni per la tutela delle api dagli effetti nocivi di trattamenti con i prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis;

b) individuare, al fine della salvaguardia delle api, zone di rispetto intorno a specifiche aree, anche di interesse ambientale, vietando in esse l'esecuzione di trattamenti con tutti o con taluni dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis;

c) escludere dall'applicazione dei divieti di cui ai commi 1 e 1-bis determinati prodotti microbiologici a base di virus, funghi, lieviti, batteri o nematodi, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api.

1-quater. Le conferme analitiche di avvelenamento da antiparassitari devono essere tempestivamente segnalate al Centro di referenza nazionale per l'apicoltura di cui al decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2003, n. 81. ».

2.01. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini.

ART. 3.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché delle forme di collaborazione di cui all'articolo 4-bis ».

3.1. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.

Al comma 1, lettera r-quater), aggiungere, infine, le seguenti parole: che prevedano l'intervento immediato e congiunto dei veterinari ufficiali delle ASL e dei servizi fitosanitari territoriali per i riscontri in campo valorizzando a tal fine la figura dell'agronomo fitopatologo;

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) individuazione di meccanismi che consentano di determinare le possibili cause delle morie delle api in modo rapido e tempestivo, anche al fine di limitare l'eventuale blocco delle attività ai casi di rischio per la salute pubblica.

3.4. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, sostituire le parole: associazioni di apicoltori con le seguenti: organizzazioni di apicoltori.

* **4.1.** Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **4.2.** Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

* **4.3.** Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, dopo le parole: imprenditori apistici *aggiungere le seguenti:* , tecnici apistici.

4.5. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le predette attività devono, in ogni caso, attenersi a linee di indirizzo programmatico definite nel quadro del Piano strategico della Politica agricola comune – PAC 2023-2027 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa tra le organizzazioni più rappresentative del comparto apistico.

4.7. (Nuova formulazione) Caretta, Cerreto.

ART. 5.

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) riordino, in un testo unico, della disciplina relativa al settore apistico nazionale;

5.3. *(Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.*

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: apicoli con la seguente: apistici.

*** 5.4.** Caretta, Cerreto.

*** 5.5.** L'Abbate, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: in locali d'uso sopprimere la parola: temporaneo e inserire le seguenti: , purché siano garantiti i requisiti minimi di igiene sia in fase di lavorazione che di conservazione del prodotto alimentare,.

5.6. *(Nuova formulazione) Carloni, Davide Bergamini, Pierro.*

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 18-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al primo periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313 ».

5.7. *(Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.*

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con l'aliquota zero ».

5.8. *(Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.*

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: filiere locali aggiungere le seguenti: , che non comporti in ogni caso maggiori oneri per i produttori italiani rispetto agli omologhi degli altri Paesi membri dell'Unione europea.

*** 5.9.** La Relatrice.

*** 5.10.** *(Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.*

*** 5.11.** *(Nuova formulazione) Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.*

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) promozione dell'apicoltura, in particolar modo negli istituti tecnici agrari, come attività didattica prestata anche dagli apicoltori, come definiti ai sensi di legge.

5.14. Caretta, Cerreto.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) alleggerimento di procedure amministrative e fiscali nella gestione dell'azienda apistica secondo modalità che non comportino maggiori oneri per i produttori italiani rispetto a quelli degli altri paesi dell'Unione europea, anche con riferimento alle autorizzazioni alla lavorazione della propoli, agli accessi alle zone di pascolo

gestite dal demanio e dalle pubbliche amministrazioni e alla disciplina del nomadismo.

5.15. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) potenziamento dei piani di controllo non sanitario sui mieli di importazione in modo almeno equivalente alla consistenza dei controlli previsti ed effettuati per il prodotto nazionale.

5.16. (Nuova formulazione) Caretta, Cerreto.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) adozione di misure volte a favorire l'organizzazione economica del settore, favorendo la costruzione di filiere e la costituzione di organizzazioni di produttori che valorizzino l'operato e il reddito degli apicoltori a indirizzo imprenditoriale.

5.17. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) introduzione di un adeguato piano di controlli non sanitari su miele di importazione anche integrando nuove tecnologie di *screening* disponibili e lo sviluppo e la ricerca di nuove, soprattutto per i lotti provenienti da Paesi terzi.

5.18. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) sostegno della pratica della nutrizione di soccorso degli alveari, se destinata a mantenerli in vita nei casi di emer-

genza meteorologica, idrogeologica e climatica.

5.19. (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'ape mellifera e delle attività connesse al suo allevamento, ivi compresa la funzione di sentinella da biomonitoraggio.

5.20. Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

ART. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 13, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli adempimenti previsti dall'articolo 8, comma 7, per il settore apicoltura non si applicano se le movimentazioni avvengono tra apiari dello stesso operatore, con stesso codice aziendale, nell'ambito della provincia di appartenenza, fatta salva la vigenza di disposizioni locali di sanità animale e in caso di movimenti di attivazione e disattivazione degli apiari. Gli operatori beneficiari della deroga, che deve essere registrata in BDN, sono considerati maggiormente a rischio e di conseguenza:

a) hanno l'obbligo di effettuare i censimenti almeno ogni sei mesi;

b) sono oggetto di controlli veterinari con maggiore frequenza. ».

*** 6.1.** (Nuova formulazione) Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

*** 6.2.** (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, L'Abbate.

* **6.4.** (Nuova formulazione) Caretta, Cerreto.

* **6.5.** (Nuova formulazione) Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la pappa o gelatina reale è fissata una percentuale di compensazione dell'8,8 per cento.

** **6.6.** Deborah Bergamini, Nevi, Gatta, Arruzzolo.

** **6.7.** Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.

** **6.8.** L'Abbate, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 7.

Al comma 2 sostituire le parole: 80.000 euro con le seguenti: 160.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: 80.000 euro con le seguenti: 160.000 euro.

7.1. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

7.01. Schullian.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	118
Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso. COM(2023)451 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	125

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.35.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione Politiche dell'Unione europea è oggi chiamata ad avviare l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato lo scorso 15 novembre 2023.

Ricorda, inoltre, che l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza è disciplinata dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, la quale prevede che sia il Governo stesso a presentare ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), il relativo disegno di legge, con il fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza nonché di garantire la tutela dei consumatori.

Rammenta altresì che l'adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la riforma n. 2 della Componente M1C2 del PNRR, in cui si prevede che essa contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre

2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia.

A seguito dell'esame al Senato, il disegno di legge consta di 22 articoli.

L'articolo 1 interviene sulle norme che disciplinano l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale.

L'articolo 2 reca alcune disposizioni volte ad attuare il risparmio energetico e ad assicurare l'accesso a nuovi servizi anche mediante la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e l'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico S.p.A.

L'articolo 3 inerisce al servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (c.d. *cold ironing*) e, al proposito, offre la definizione del servizio, identifica i soggetti gestori e attribuisce poteri normativi all'ARERA.

L'articolo 4 modifica ed integra l'articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolar modo, le modifiche riguardano la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo al settore del trasporto ferroviario.

L'articolo 5 consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame.

L'articolo 6 reca alcune modifiche al testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare, la disposizione in esame introduce tre nuovi commi rispetto al testo originario e ha come obiettivo principale quello di migliorare la trasparenza e la pubblicità in materia di smaltimento di questa specifica categoria di rifiuti. L'intervento normativo, inoltre, mira a razionalizzare la disciplina in materia di contributi corrisposti in occasione dell'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di poter sostenere le successive spese di smaltimento.

L'articolo 7 reca una precisazione in merito alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore affidate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e modifica la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE, nonché la disciplina del Centro di coordinamento RAEE.

L'articolo 8 porta modifiche al codice della nautica da diporto, novellando la disciplina della mediazione, con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale nonché a più rigorosi livelli di formazione professionale.

L'articolo 9 al comma 1 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sentita l'AGCM, che disciplini le condizioni, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale. Il comma 2 prevede che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile.

L'articolo 10 al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, prevede e disciplina l'adeguamento dei parametri attualmente vigenti per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – CEM.

L'articolo 11 interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono tale attività dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE cd. Bolkestein.

Come è affermato nella relazione illustrativa, tali abrogazioni sono funzionali al superamento delle contestazioni mosse dalla Commissione europea e, dunque, ad evitare l'avvio di una formale procedura di infrazione da parte della stessa. Fa presente, a

tale riguardo, che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di pre-infrazione 2020/2095, ha invitato l'Italia a rimediare quanto prima all'esclusione della materia dall'ambito di applicazione del D.lgs. n. 59/2010 di recepimento della direttiva c.d. Bolkestein.

Nel perseguimento di tali finalità l'articolo 11 dispone dunque che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 11, commi 4-6, prevede un regime transitorio e parzialmente derogatorio rispetto a quanto disposto dai commi antecedenti, destinato a cessare il 31 dicembre 2025.

Il comma 8 dell'articolo 11 proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024) l'operatività della norma, introdotta durante il periodo pandemico, che esclude la necessità delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili.

L'articolo 12, al comma 1 e al comma 2, reca semplificazioni in materia di attività commerciali, intervenendo sulla disciplina in materia di vendite di liquidazione, promozionali e sottocosto. Il comma 3 – inserito al Senato – reca, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, alcune misure a tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani. Il comma 4 integra i principi e criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con la previsione che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle

caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane.

L'articolo 13 ha l'obiettivo di ridurre e minimizzare i casi di discriminazione dei clienti, nel settore delle comunicazioni elettroniche, nella migrazione da un soggetto erogatore di servizi ad un altro concorrente.

L'articolo 14 nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico prevede l'obbligo, per il professionista, di inviare un avviso al consumatore, trenta giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può inviare formale disdetta.

L'articolo 15 introduce misure di semplificazione inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, che consistono nell'esclusione di talune tipologie dei medesimi prodotti, il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi, da alcune fasi di lavorazione (lavaggio e asciugatura).

L'articolo 16 reca norme sulla preparazione di farmaci galenici, consentendo anche l'utilizzo di principi realizzati industrialmente.

L'articolo 17 estende da 45 a 90 giorni il termine perentorio per la comunicazione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione.

L'articolo 18 è volto ad attribuire all'AGCM tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. « Digital Market Act »).

L'articolo 19 reca disposizioni relative alle partecipazioni pubbliche in società del settore fieristico.

L'articolo 20 modifica l'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 (c.d. legge sul diritto d'autore), prevedendo che l'attività di intermediazione per la tutela del diritto d'autore, svolta dalle società di gestione collet-

tiva, è esercitata anche per effettuare la concessione di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività delle medesime società di gestione collettiva. I criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati saranno individuati con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

L'articolo 21 reca il differimento dei termini per la revisione del D.P.R. n. 31/2017, relativo agli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

L'articolo 22 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento (il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU).

Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE ma, anzi, risulta specificamente volto, in alcune sue disposizioni, ad adeguarsi al medesimo, superando alcune contestazioni mosse dalla Commissione europea, preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della professione di guida turistica.

C. 1556 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, ricorda che il progetto di legge, d'iniziativa governativa, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 15 novembre scorso è stato adottato come testo base dalla X Commissione, nella seduta del 28 novembre scorso. Esso inoltre riprende in buona parte, salvo talune importanti mo-

difiche e integrazioni, l'articolato del testo unificato, adottato nella scorsa legislatura dalla Commissione di merito del Senato, che non ha visto il completamento del suo iter legislativo, per l'intervenuta fine della legislatura.

Segnala che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2023, dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 –10). La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno standard nazionale per le guide turistiche: il conseguimento del relativo target è previsto entro dicembre di quest'anno (T4 2023).

Secondo gli *Operational Arrangements* tra la Commissione europea e l'Italia, con legge si dovranno definire i principi fondamentali inerenti la professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni sanciti dalla Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi assunti a livello internazionale.

Il documento prospetta una definizione di standard minimi nazionali, per l'acquisizione di una qualifica unica a livello nazionale, che non implichi la creazione di una professione regolamentata.

Sulla base dell'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate, realizzato dall'Istituto nazionale ricerche turistiche sulla base degli elenchi ufficiali disponibili online presso i siti istituzionali delle Regioni e Province italiane, emerge che i professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica sono circa 17.000.

Il provvedimento consta di quattordici articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, ossia disciplinare la professione di guida turistica, stabilendone i principi comuni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente.

L'articolo 2 indica la definizione e l'oggetto della professione di guida turistica.

L'articolo 3 reca alcuni principi riguardo all'esercizio della professione di guida

turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, con conseguente iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5.

L'articolo 4 precisa i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche.

Particolare rilievo assume, ai fini degli ambiti di competenza della XIV Commissione, l'articolo 6 che detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal decreto legislativo n.206 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di « libera prestazione di servizi ») ed i casi in cui è svolta in maniera stabile (« libertà di stabilimento »).

In quest'ultimo caso, la disciplina prevede una integrazione della formazione mediante una misura compensativa, consistente nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Si precisa che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

L'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione.

L'articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L'articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche.

L'articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

L'articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

La materia delle guide turistiche era stata oggetto di contestazione da parte della Commissione europea che, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la norma nazionale che prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Tale procedura fu sanata e quindi archiviata grazie all'adozione dell'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), in cui si è stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.

Tale principio è puntualmente ripreso agli articoli 5 e 6 del disegno di legge al nostro esame.

Lo stesso articolo 3 della legge europea 2013, al comma 3, aveva inoltre rinviato a

un decreto ministeriale l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e dei relativi requisiti. In base a tale norma sono stati emanati i decreti ministeriali 7 aprile 2015, recante l'individuazione dei siti di particolare interesse, e 11 dicembre 2015 n. 565, recante l'individuazione dei relativi requisiti. Successivamente oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 21 dicembre 2016, poiché individuavano un numero eccessivamente ampio di siti e costituivano quindi una limitazione ingiustificata all'attività delle guide turistiche sull'intero territorio nazionale.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859 del 1° agosto 2017, ha poi confermato l'annullamento – disposto dal TAR – dei citati decreti, poiché, pur essendo compatibile con il diritto europeo la riserva di alcuni siti in favore di «guide specializzate», i decreti in questione «in forma surrettizia, cercano d'introdurre un duplice regime di abilitazioni», in quanto «la previsione di un numero di siti da tutelare, senza alcuna gradazione, implica limiti d'ingresso territoriale alla guida turistica munita della semplice abilitazione nazionale».

Conclude anticipando la presentazione di un parere favorevole sottolineando che le disposizioni contenute nell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel quadro legislativo unionale di riferimento (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso.

COM(2023)451 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato il 15 novembre 2023.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (vedi allegato 2)

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, on. Pisano.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1556 Governo, approvato dal Senato, che reca la disciplina della professione di guida turistica;

ricordato che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche;

considerato che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un *test* della proporzionalità, da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limiti l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali, e che l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge, ritiene essere rispettata;

richiamate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 6, riguardanti l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, che operano una distinzione tra i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di « libera prestazione di servizi ») ed i casi in cui è svolta in maniera stabile (« libertà di stabilimento »);

evidenziato come l'intervento, recependo i rilievi mossi dalla Commissione europea e gli orientamenti assunti dalla giurisprudenza amministrativa in materia, preveda la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla
gestione dei veicoli fuori uso. COM(2023)451 final.**

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

le direttive vigenti sui veicoli fuori uso (2000/53/CE) e sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità (2005/64/CE) non sono più considerate adeguate per assicurare un'ideale ed efficace transizione dell'intera filiera automobilistica verso l'economia circolare;

esse, sebbene abbiano permesso, secondo la valutazione della Commissione, di migliorare la raccolta dei veicoli fuori uso, di ridurre con successo le sostanze pericolose nei veicoli e di aumentare il riciclaggio di tali veicoli a circa il 85 per cento dei materiali in essi contenuti, non hanno tuttavia consentito di conseguire obiettivi più ambiziosi in termini di sostenibilità del settore automobilistico e di riciclaggio;

è pertanto condivisibile, in linea generale, l'obiettivo generale della proposta di ridefinire il quadro normativo dell'UE in materia allo scopo di migliorare la transizione del settore automobilistico verso l'e-

conomia circolare in tutte le fasi della vita del veicolo (progettazione, produzione e trattamento finale una volta fuori uso);

in questa prospettiva è giustificato l'accorpamento di tutte le prescrizioni in materia in un unico atto giuridico. Non appare convincente invece la scelta di ricorrere ad un regolamento anziché ad una nuova direttiva che la Commissione motiva con l'esigenza di: garantire la certezza del diritto di cui necessitano gli operatori e le autorità degli Stati membri; ridurre i costi amministrativi connessi al recepimento delle disposizioni nella legislazione nazionale; applicare più rapidamente le nuove prescrizioni; assicurare la coerenza con il quadro normativo in materia di omologazione, nel quale le direttive sono trasformate in regolamenti in seguito allo scandalo delle emissioni « Dieseldate »;

è fondamentale assicurare che la nuova disciplina non determini impatti negativi sui settori produttivi degli Stati membri, specie di quelli che dispongono di un'industria dell'automotive particolarmente sviluppata, che fornisce un notevole contributo al PIL nazionale e dà a lavoro a migliaia di persone;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), inteso ad assicurare il funzionamento del mercato unico;

considerato la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la revisione a livello UE della disciplina vigente in materia di veicoli fuori uso è necessaria per armonizzare e far funzionare il mercato unico nell'UE e

per adeguare il settore automobilistico all'economia circolare. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, il cui intervento determinerebbe una frammentazione del mercato e un incremento degli oneri regolamentari;

ritenuto invece la proposta non conforme al principio di proporzionalità, per le seguenti ragioni:

la scelta della Commissione europea di introdurre, in luogo delle direttive vigenti, un regolamento non risulta adeguatamente giustificata. Le argomentazioni contenute nella relazione illustrativa della proposta, sopra riportate, non sono fondate infatti su un'analisi rigorosa delle caratteristiche specifiche della disciplina del settore, corroborata da indicatori quantitativi e qualitativi. Esse riproducono invece, in larga misura, le motivazioni generiche utilizzate, in numerose altre proposte legislative, a sostegno della preferenza della Commissione per il regolamento rispetto alla direttiva;

il ricorso alla direttiva avrebbe consentito di tenere maggiormente in considerazione le caratteristiche specifiche degli Stati membri, specie di quelli che dispongono di un'industria dell'automotive particolarmente sviluppata e di relativi sistemi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità;

è necessaria tuttavia una valutazione più approfondita dell'impatto che la nuova disciplina potrebbe avere sui settori produttivi, soprattutto in relazione alle tempistiche di applicazione. Ciò, anzitutto, con riferimento alla fattibilità dell'obiettivo minimo del 25 per cento di contenuto riciclato nei nuovi veicoli stabilito all'articolo 6, tenuto conto che i componenti contenenti quantità crescenti di materiale riciclato devono assicurare tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza e che tale obiettivo vincolante dovrebbe essere progressivo e soggetto a revisioni alla luce dello sviluppo tecnologico e della disponibilità di materie prime di qualità;

la proposta attribuisce inoltre alla Commissione europea estesi poteri delegati

e competenze di esecuzione che investono aspetti ed elementi particolarmente rilevanti del regolamento. L'adozione di atti delegati ed esecutivi, in assenza di una puntuale delimitazione della relativa portata e dell'oggetto, potrebbe, per un verso, determinare l'introduzione di ulteriori vincoli ed oneri per i destinatari. Per altro verso, ove la normazione delegata ed esecutiva – che avrebbe un impatto molto significativo sulla progettazione dei veicoli e sulla definizione dei materiali – non fosse adottata con congruo anticipo rispetto alla data di applicazione della nuova disciplina legislativa, sarebbe eccessivamente compresso il necessario tempo di adeguamento per le case produttrici di veicoli;

si delinea il rischio un disallineamento tra le innovazioni proposte e le corrispondenti prescrizioni del regolamento UNECE R133, armonizzato a livello internazionale e sottoscritto dall'Unione europea. Ne discenderebbe la necessità di una doppia certificazione di omologazione per coprire i mercati extra UE sottoscrittori del predetto regolamento UNECE R133;

evidenziata inoltre la necessità, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta di:

chiarire l'applicazione, sia da parte dei costruttori che delle autorità di omologazione, dei nuovi requisiti di omologazione introdotti dalla proposta agli articoli da 4 a 13, tra cui le modifiche alle metodologie di calcolo;

meglio definire, in relazione ai veicoli omologati in più fasi, i confini di responsabilità estesa tra il produttore del veicolo incompleto e quello del veicolo completato, mentre le informazioni sullo smontaggio, di cui all'articolo 11, dovrebbero essere richieste solo per le nuove omologazioni per quanto riguarda le nuove categorie di veicoli coinvolte;

approfondire, con riguardo disposizioni sull'esportazione di veicoli usati, l'impatto della istituzione, prospettata dall'articolo 45, del sistema elettronico MOVE-HUB al fine di scambiare il numero di identificazione dei veicoli e le informazioni

relative all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati membri, nonché per interconnettersi all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane;

sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove

appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	128
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizione del professor Massimo Villone, esperto	128
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. C. 799 Caparvi.	
Disposizioni per il sostegno, la tutela e la promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. C. 988 Mollicone (Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati) (<i>Rinvio dell'esame congiunto</i>)	128

Martedì 5 dicembre 2023. – Presidenza del presidente SILVESTRO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, con riferimento all'audizione odierna, verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizione del professor Massimo Villone, esperto.

Dopo l'intervento introduttivo del PRESIDENTE, il professor VILLONE espone le proprie argomentazioni in merito alla materia oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) rivolge alcuni quesiti all'audito.

Il professor VILLONE risponde alle domande a lui rivolte.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica.

C. 799 Caparvi.

Disposizioni per il sostegno, la tutela e la promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

C. 988 Mollicone.

(Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati).

(*Rinvio dell'esame congiunto*).

Il PRESIDENTE, constatati i concomitanti impegni istituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	129
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione della Presidente della Rai (<i>Svolgimento</i>)	129
Sulla pubblicazione dei quesiti	130
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della commissione (n. 53/480)</i>)	131

Martedì 5 dicembre 2023. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA – Interviene la Presidente della Rai, dottoressa Marinella Soldi, accompagnata dall'avvocato Nicola Claudio, direttore dello staff della Presidente, e dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice relazioni istituzionali.

La seduta comincia alle 11.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Presidente della Rai.

(Svolgimento).

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità la dottoressa Marinella Soldi, Presidente della Rai, accompagnata dall'avvocato Nicola Claudio, direttore dello staff della Presidente, e dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice relazioni istituzionali.

L'audizione odierna costituisce una preziosa occasione di confronto nella sede istituzionale della Commissione con le figure di vertice dell'Azienda nell'ottica di un costante confronto finalizzato a raccogliere elementi informativi e valutazioni circa l'andamento complessivo del Servizio pubblico.

Cede quindi la parola alla dottoressa Soldi per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno quesiti ed osservazioni da parte dei Commissari.

La dottoressa SOLDI svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni la senatrice BEVILACQUA (M5S), i deputati BOSCHI (IV-C-RE) e GRAZIANO (PD-IDP), la senatrice MUSOLINO (IV-C-RE), il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M), i senatori Roberto ROSSO (FI-BP-PPE) e BERGESIO (LSP-PSd'Az), i deputati FILINI (FDI) e CAROTENUTO (M5S) e la PRESIDENTE.

La dottoressa SOLDI svolge una replica.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

La PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 53/480 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 53/480)**

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Per sapere, premesso che,

da recenti inchieste giornalistiche della trasmissione Report è emerso che il Senatore Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza Rai, è presidente di Cyberealml srl, società di cybersecurity che avrebbe legami con soggetti israeliani, di cui il Senato non era informato;

come risulta dalle visure camerali delle relative società, la Cyberealml srl è stata proprietaria della Atlantica Digital s.p.a. e, unitamente a quest'ultima, detiene a tutt'oggi quote della Atlantica Cyber Security srl;

la Atlantica Digital s.p.a., risulta inoltre inserita nell'albo fornitori Rai del 9.07.2023;

Ritenuto che

alla luce delle inchieste, appare rilevante conoscere eventuali rapporti della Rai con Cyberealml srl, Atlantica Digital s.p.a. o loro partecipate;

si chiede di sapere

se la Rai, o una società del Gruppo Rai, abbiano mai affidato alla Cyberealml srl, alla Atlantica Digital s.p.a. o a loro partecipate l'espletamento di servizi e, in caso affermativo, con quale modalità è stata individuata la fornitrice, quale durata ha o ha avuto il rapporto contrattuale, quali servizi ha espletato e a fronte di quale corrispettivo.

(53/480)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti

strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In premessa è opportuno precisare che da una verifica effettuata a partire dal 1/01/2013 non risultano essere stati stipulati atti negoziali tra le Società del Gruppo Rai Rai Way, Rai Cinema, Rai Com, Rai Pubblicità e le società Cyberealml S.r.l. e Atlantica Digital S.p.A. e loro società partecipate.

Per quanto riguarda Rai S.p.A., si rappresenta che non risultano essere mai stati perfezionati accordi con le società Cyberealml S.r.l. (P.IVA 11334000962) e Atlantica Cyber Security S.r.l. (P.IVA 15806171003), le quali non risultano infatti nell'elenco anagrafico dei fornitori Rai; le società in questione, peraltro, non si sono registrate nella piattaforma Acquisti per la possibile partecipazione a procedure di affidamento. Si conferma, invece, che la società Atlantica Digital S.p.A. (P.IVA 14650841001) è iscritta in Albo Fornitori Rai, è registrata nella piattaforma Acquisti per la possibile partecipazione a procedure di affidamento e ha avuto diversi accordi negoziali con Rai S.p.A.

In particolare, dal 2018 ad oggi gli accordi negoziali stipulati tra Rai S.p.A. e Atlantica Digital S.p.A. sono n. 18 di cui n. 4 tuttora in essere. Il primo contratto avente ad oggetto « Servizi di gestione e monitoraggio dei servizi informativi IT e manutenzione degli apparati server e storage » risale al settembre 2018 quando la società Atlantica Digital S.p.A. è subentrata alla società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (affidataria del contratto ad esito di procedura di gara aperta) per acquisto di ramo d'azienda, subentrando così in tutti i contratti legati al ramo predetto. I successivi contratti stipulati da Rai sono stati affidati a fronte di procedure negoziate o procedure aperte o proroghe tecniche nelle

more dell'espletamento delle procedure di gara. I servizi oggetto dei contratti sono sostanzialmente riconducibili a servizi per la manutenzione e gestione dei sistemi informativi ovvero fornitura software e sono

stati resi a favore delle seguenti Direzioni aziendali: ICT, Reti e Piattaforme e Teche.

Per tutti i contratti le relative informazioni di dettaglio sono consultabili online sulla piattaforma dell'ANAC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	133
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

AUDIZIONI

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto BAGNAI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione della Presidente della Sezione di Controllo sugli Enti della Corte dei conti, dottoressa Manuela Arrigucci, accompagnata dai Consiglieri Francesca Padula e Marco Villani, e dal Funzionario preposto alla Segreteria tecnica, Daniela Redaelli, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Manuela ARRIGUCCI, *Presidente della Sezione di Controllo sugli Enti della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Mario OCCHIUTO (FI-BP-PPE), Tino MAGNI (Misto), e Annamaria FURLAN (PD-IDP), a cui rispondono Manuela ARRIGUCCI, *Presidente della Sezione di Controllo sugli Enti della Corte dei conti*, Francesca PADULA, *Consigliere*, e Marco VILLANI, *Consigliere*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 <i>final</i> e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 <i>final</i>) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 <i>final</i>) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI-XIV Camera e 4^a-10^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Vicepresidente del Consiglio della Magistratura Militare, David Brunelli, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della Magistratura Militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91	6
---	---

Audizione informale del Presidente della Corte Militare di Appello, Giuseppe Mazzi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della Magistratura Militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91 .	6
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.

Audizione di Elisabetta Catelani, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa (<i>in videoconferenza</i>) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
--	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di: Enrico Sarcinelli, sindaco del comune di Spilimbergo, Lanfranco Sette, sindaco del comune di Latisana, Franco Lenarduzzi, sindaco del comune di Ruda	8
---	---

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31	
--	--

gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di Salvatore Spitaleri, già componente della Commissione paritetica per la Regione Friuli Venezia Giulia	8
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di Donino Favot, presidente di ANCI Friuli Venezia Giulia	8
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. Esame emendamenti C. 1275-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	8
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . Esame emendamenti C. 1341-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	11

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	13
Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	14

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della Segretaria generale aggiunta nel Dipartimento delle politiche e del sostegno alla pace delle Nazioni unite, Elizabeth Mary Spehar	16
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti di AOI – Cooperazione e solidarietà internazionale, sulla situazione a Gaza e nei territori palestinesi e sull'azione svolta dalla cooperazione	16
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. C. 1275 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	29
Sulla pubblicità dei lavori	31

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	54

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	47
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo AVS</i>)	61
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	63
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	49
Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Atto n. 97 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	74
Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	75

SEDE REFERENTE:

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante « Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti », al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « viaggi nella memoria » nei campi medesimi. C. 792 sen. Pirovano, approvata dal Senato, C. 777 Manzi e C. 1495 De Palma (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	72
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. C. 1457 sen. Romeo, C. 708 Ciaburro e C. 1496 De Palma (<i>Seguito esame e conclusione</i>) .	72
Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro. C. 630 Rizzetto e C. 373 Barzotti (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	72
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	76
Modifica del comma 83-bis dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza. C. 1086 Miele (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	73
ALLEGATO 4 (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	77

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Massimo Caleo, già presidente di Federparchi Liguria, sulle tematiche riguardanti l'istituzione definitiva del Parco nazionale di Portofino	78
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale, di rappresentanti di: Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa; Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes) (in videoconferenza); Roma – Servizi per la mobilità Srl (in videoconferenza); Osservatorio regionale sui trasporti del Lazio (in videoconferenza); FILT CGIL (in videoconferenza), FIT-CISL (in videoconferenza), UILtrasporti (in videoconferenza), UGL Autoferrotranvieri, FAISA Cisl e ORSA Trasporti	81
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	81
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341-A Governo	83
--	----

SEDE REFERENTE:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e C. 469 Dori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	88

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. C. 1275-141-210-216-306-432-1053-1328-A	93
--	----

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CeRGAS) e del Centro per la ricerca economica applicata in sanità (CREA Sanità) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	97

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	98
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	105
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 Ciaburro, C. 161 Cattoi e C. 967 Caramiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	106
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	118
Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso. COM(2023)451 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	125

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Sulla pubblicità dei lavori	128
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizione del professor Massimo Villone, esperto	128
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. C. 799 Caparvi.	
--	--

Disposizioni per il sostegno, la tutela e la promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. C. 988 Mollicone (Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati) (<i>Rinvio dell'esame congiunto</i>)	128
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	129
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione della Presidente della Rai (<i>Svolgimento</i>)	129
---	-----

Sulla pubblicazione dei quesiti	130
---------------------------------------	-----

<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della commissione (n. 53/480))</i>	131
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	133
-----------------------------------	-----

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



19SMC0065950